SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. **64**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;

Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione ed Autorità nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran.

2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

3. L'Autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

Art. 2.

Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.
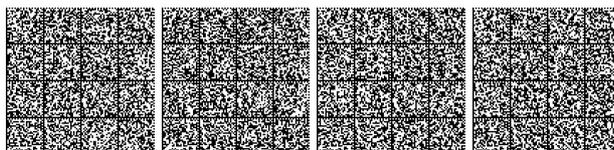
Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art.14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ‘‘decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il regolamento (CE) 1334/2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2003, n. 102.

— Si riporta il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2002, n. 72, S.O.:

«Art.50 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».

— Si riporta il testo dell'art. 26, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 26 *(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)*. — 1. Nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della

giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il regolamento (CE) n. 423/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.

— Il regolamento (CE) n. 441/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.

— Il regolamento (CE) n. 618/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.

— Il regolamento (CE) n. 116/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.

— Il regolamento (CE) n. 219/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.

— Il regolamento (CE) n. 1110/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:

«Art. 11 *(Comitato consultivo)*. — 1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive -Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorità competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonché altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.

6.Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento del Comitato.».

Note all'art. 2:

— Per regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca:

«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art.13 *(Disposizioni sanzionatorie)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

(*Omissis*)

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle note all'articolo 2:

«Art. 3 *(Comitato di sicurezza finanziaria)*. — 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".

2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in ser-

vizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
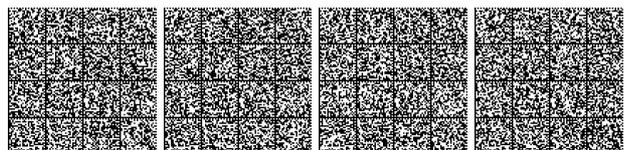
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'art. 6, primo comma, lettera *a)*, e dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'art. 12.

9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'art. 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.».

09G0076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 febbraio 2009, n. **65**.

Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. Modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215 che recita: «Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»;

Visto che il disposto contenuto nella norma sopra richiamata risulta diverso da quello che aveva avuto parere favorevole, in base a quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 400/1998, da parte del Consiglio di Stato (parere n. 750/2006, adunanza 27 febbraio 2006) che, invece, prevedeva l'applicazione della norma stessa anche ai Contratti d'area;

Vista la sentenza sfavorevole n. 6361/2008, emessa dalla Sezione Terza ter del T.A.R. del Lazio, che ha disposto l'annullamento *in parte qua* del richiamato articolo 4 del decreto ministeriale n. 215/2006, laddove il comma 2 ha previsto la limitazione dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai soli Patti territoriali, escludendo i Contratti d'area;

Considerato peraltro che, come sottolinea la citata sentenza nel disporre l'annullamento *in parte qua* del richiamato articolo 4, del decreto ministeriale n. 215/2006, la maggiore complessità ed articolazione del Contratto d'area giustifica *«a maggior ragione la funzione del differimento di termini per il completamento di programmi riconosciuto ai patti territoriali con decorrenza dalla data di rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»*;

Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215, in linea con le osservazioni formulate nella sentenza suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4540/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;

ADOTTA

la seguente modifica al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 215/2006:

Art. 1.

Differimento dei termini per il completamento dei programmi

All'articolo 4, comma 1, del decreto 27 aprile 2006, n. 215, il comma 2 dell'articolo 12-*ter* del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente:

«2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori».

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.

Roma, 4 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 184

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 27 aprile 2006, n. 215, riguardante il «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2006, n. 139, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Differimento dei termini per il completamento dei programmi).* — Dopo l'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi).* — 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei quarantotto mesi o, in caso di rimodulazioni, dei ventiquattro mesi, entrambi eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'art. 12-*bis*. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.

2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori».

09G0071

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Torrazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torrazzo (Biella);

Considerato altresì che, in data 7 maggio 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torrazzo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torrazzo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vanni Boscain.

Il citato amministratore, in data 7 maggio 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torrazzo (Biella).

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06838

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 giugno 2009.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di Tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lettera *d)* che precede.

2. Per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N) reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it), al Presidente della Corte di appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneità fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà allegare il provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:

n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al comma 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina (Mod. N);

b) certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

c) nullaosta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni o onorarie attribuitegli, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze).

5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell'Ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di Tribunale a convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio m oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello può richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.

2. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

6. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di Tribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di Tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di Tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 ord. giud.

6. La disposizioni di cui all'art. 19 ord. giud. sulle incompatibilità per i rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

7. Si applica ai giudici onorari di Tribunale l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
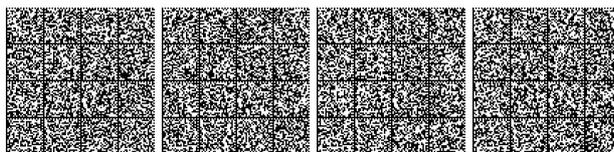
Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di Tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies* comma 2, lett. *c)* ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull'apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)* (Mod. C.1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2 allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).

4. Il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di Tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di Tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.
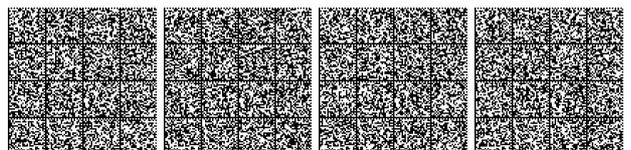
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di Tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di Tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell' ordinaria procedura di cui all'art. 3, deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di Tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il Presidente del Tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ord. giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, comma 2, lettera *c)* e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4-*bis*. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Presidente del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
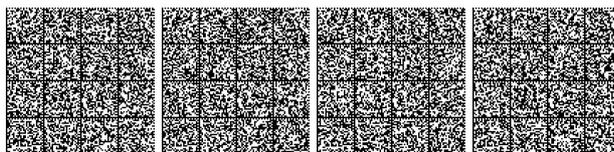
La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

4-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, allorché la misura cautelare personale è revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Può essere revocata, previo parere del Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-*quater*. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Presidente del Tribunale può chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di revoca o decadenza.

Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio giudiziario che, convocato l'interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l'assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

La sospensione può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura, anche d'ufficio, previo parere del Consiglio giudiziario.

La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di Tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.

Roma, 3 giugno 2009

Il Ministro: ALFANO

Mod. C

AL SIG. PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI

Il/la sottoscritto/a

Cognome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile)	
Nome	Data nascita
Comune di nascita	Prov.
Stato Estero di nascita	
Residenza	Via
Codice Fiscale	
Recapito	Via
Giudice onorario del Tribunale di	

CHIEDE, QUINDI, DI ESSERE CONFERMATO NELL'INCARICO DI GIUDICE ONORARIO DEL TRIIBUNALE DI ………… **DISTRETTO DI** ……………….

All'uopo dichiara:

- ❑ Di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, 2 comma Ord. Giud.;
- ❑ Di essere iscritto all'albo degli avvocati di ……….. dal …………..
- ❑ Di essere notaio titolare della sede di …………
- ❑ Di svolgere attività professionale di ………..
- ❑ Di non avere procedimenti penali pendenti;
- ❑ Di non versare in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 42quater Ord. Giud.

Allega alla presente istanza i modelli C1 e C2.

Data Firma
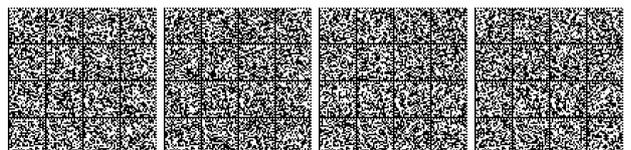
Mod. C.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Articoli 38, 46, 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
ROMA

__l__ sottoscritt__ dott./dott.ssa

Cognome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile)		
Nome	Data nascita	
Comune di nascita		Prov.
Stato Estero di nascita		
Giudice onorario del Tribunale di		

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di essere ☐ non essere ☐ cittadino italiano o equiparato/a (barrare la casella corrispondente).
di godere ☐ di non godere ☐ dei diritti politici (in caso negativo indicare i motivi): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
di avere ☐ non avere ☐ un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento alla data di scadenza dell'incarico da confermare (barrare la casella corrispondente).
di avere ☐ non avere ☐ la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili. …………………………………………………………………………………… ………………………

di avere ☐ non avere ☐ riportato condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di avere ☐ non avere ☐ in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo indicare le condanne e i precedenti): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
che sussiste ☐ non sussiste ☐ alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42 quater Regio Decreto 30.01.1941, n. 12 ☐ (in caso positivo indicare quali): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
che sussiste ☐ non sussiste ☐ alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 19 Regio Decreto 30.01.1941, n. 12 ☐ (in caso positivo indicare quali): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.

Luogo, ____________________________________

Data ____________________________________

Firma ______________________________ (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
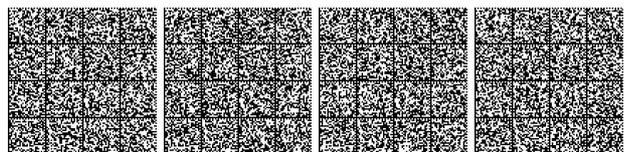
Mod. C2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

__l__ sottoscritt__ dott./dott.ssa

Cognome *(le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile)*	
Nome	*Data nascita*
Comune di nascita	*Prov.*
Stato Estero di nascita	
Giudice ordinario del Tribunale ordinario di	

SI IMPEGNA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 a non esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale dove svolge le funzioni di giudice onorario, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici.

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.

Luogo, ______________________________

Data ______________________________

Firma ________________________

09A06844
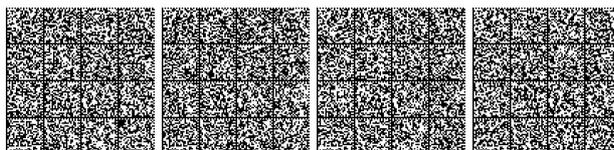
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2009.

Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2008, afferente l'aggiornamento delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, per tener conto del luogo in cui il contribuente svolge l'attività economica;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006, 20 marzo 2007, 6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti l'approvazione di studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore e dell'aggiornamento della territorialità generale

1. Per il periodo di imposta 2008 è approvata, in base all'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, di cui all'allegato 1, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. È aggiornata, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la territorialità generale a livello comunale con la riassegnazione di sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la metodologia seguita sono riportati in allegato 3.

4. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Modifica al decreto ministeriale 6 marzo 2008 per le attività professionali

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 è così sostituito:

«I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, di cui al comma 1 dell'art. 2, che dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione».

2. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 sono eliminate le seguenti parole: «relativi al periodo d'imposta 2007».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 224

ALLEGATO 1
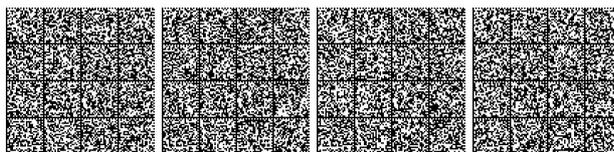
ELENCO STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2008

MANIFATTURE

1) **Studio di settore TD05U** - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00; Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00; Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attività 10.13.00; Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attività 10.85.01; Produzione di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;
2) **Studio di settore TD11U** - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.10; Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.20;
3) **Studio di settore TD15U** - Trattamento igienico del latte, codice attività 10.51.10; Produzione dei derivati del latte, codice attività 10.51.20;
4) **Studio di settore TD17U** - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca, codice attività 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 22.21.00; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 22.22.00; Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.02; Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attività 22.23.09; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca, codice attività 22.29.09; Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attività 27.33.09; Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attività 32.99.12; Riparazione di prodotti in gomma, codice attività 33.19.02;
5) **Studio di settore TD22U** - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, codice attività 27.40.09; Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attività 27.90.02;
6) **Studio di settore TD23U** - Laboratori di corniciai, codice attività 16.29.40;
7) **Studio di settore TD25U** - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce; codice attività 15.11.00;
8) **Studio di settore TD29U** - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice attività 23.61.00; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice attività 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attività 23.69.00;
9) **Studio di settore TD30U** - Demolizione di carcasse, codice attività 38.31.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 38.32.20; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attività 38.32.30; Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attività 46.77.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici

(vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami); codice attività 46.77.20;

10) **Studio di settore TD31U** - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attività 20.41.10; Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attività 20.41.20; Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice attività 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attività 20.53.00;

11) **Studio di settore TD36U -** Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attività 24.10.00; Stiratura a freddo di barre, codice attività 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice attività 24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attività 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attività 24.34.00; Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attività 24.51.00; Fusione di acciaio, codice attività 24.52.00; Fusione di metalli leggeri, codice attività 24.53.00; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attività 24.54.00;

12) **Studio di settore TD37U** - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attività 30.11.02; Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attività 30.12.00; Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attività 33.15.00;

13) **Studio di settore TD39U** - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attività 20.12.00; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici), codice attività 20.30.00;

14) **Studio di settore TD40U -** Fabbricazione di magneti metallici permanenti, codice attività 25.99.91; Fabbricazione di altri componenti elettronici, codice attività 26.11.09; Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio, codice attività 26.30.21; Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector, codice attività 26.51.21; Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attività 27.11.00; Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità, codice attività 27.12.00; Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici, codice attività 27.20.00; Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini, codice attività 27.31.01; Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici, codice attività 27.32.00; Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice attività 27.33.01; Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto, codice attività 27.40.01; Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca, codice attività 27.90.09; Fabbricazione di macchine per la galvanostegia, codice attività 28.49.01; Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, codice attività 29.31.00; Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codice attività 33.14.00; Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attività 33.20.01;

15) **Studio di settore TD41U** - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici, codice attività 26.11.01; Fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice attività 26.12.00; Fabbricazione di computer e unità periferiche, codice attività 26.20.00; Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere), codice attività 26.30.10; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice attività 26.30.29; Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini, codice attività 26.40.01; Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attività 26.51.10; Fabbricazione di altri apparecchi

di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), codice attività 26.51.29; Fabbricazione di orologi, codice attività 26.52.00; Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori), codice attività 26.60.02; Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, codice attività 26.70.12; Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori, codice attività 27.90.03; Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche), codice attività 28.23.09; Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice attività 28.29.93; Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, codice attività 28.99.93; Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi), codice attività 32.13.01; Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori), codice attività 32.50.12; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer), codice attività 33.13.09; Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attività 33.20.02; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali), codice attività 33.20.03; Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili, codice attività 33.20.06; Installazione di apparecchi elettromedicali, codice attività 33.20.08; Configurazione di personal computer, codice attività 62.09.01; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni, codice attività 95.12.09;

16) **Studio di settore TD42U** - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione, codice attività 26.70.11; Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attività 26.70.20; Fabbricazione di fibre ottiche, codice attività 27.31.02; Fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attività 32.50.40; Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere), codice attività 33.13.01;

17) **Studio di settore TD43U** - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, codice attività 26.60.09; Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, codice attività 28.99.30; Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario, codice attività 32.50.13; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione), codice attività 32.50.30; Fabbricazione di maschere antigas, codice attività 32.99.14; Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.13.03; Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.20.07;

18) **Studio di settore TD44U** - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna, codice attività 28.11.12; Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca, codice attività 29.32.09; Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, codice attività 30.91.20; Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, codice attività 30.92.20;

19) **Studio di settore TD45U** - Lavorazione del caffè, codice attività 10.83.01; Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi, codice attività 10.83.02; Commercio all'ingrosso di caffè, codice attività 46.37.01;

20) **Studio di settore TD46U -** Fabbricazione di pece e coke di pece, codice attività 19.10.01; Fabbricazione di gas industriali, codice attività 20.11.00; Fabbricazione di altri prodotti
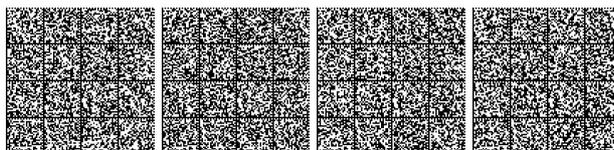
chimici di base inorganici, codice attività 20.13.09; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca, codice attività 20.14.09; Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice attività 20.15.00; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attività 20.16.00; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attività 20.17.00; Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi), codice attività 20.20.00; Fabbricazione di articoli esplosivi, codice attività 20.51.02; Fabbricazione di colle, codice attività 20.52.00; Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attività 20.59.10; Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali, codice attività 20.59.20; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice attività 20.59.30; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo), codice attività 20.59.40; Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attività 20.59.50; Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attività 20.59.60; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attività 20.59.70; Fabbricazione di altri prodotti chimici nca, codice attività 20.59.90; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attività 20.60.00; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attività 21.10.00; Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici, codice attività 21.20.09; Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario, codice attività 32.50.11; Produzione di compost, codice attività 38.21.01;

21) **Studio di settore TD49U** - Fabbricazione di materassi, codice attività 31.03.00;

22) **Studio di settore UD01U -** Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; Produzione di pasticceria fresca, codice attività 10.71.20; Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attività 10.72.00; Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attività 10.82.00; Produzione di pizza confezionata, codice attività 10.85.04; Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice attività 47.24.20;

23) **Studio di settore UD02U** - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attività 10.73.00; Produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attività 10.85.05;

24) **Studio di settore UD03U** - Pulitura e cernita di semi e granaglie, codice attività 01.64.01; Molitura del frumento, codice attività 10.61.10; Molitura di altri cereali, codice attività 10.61.20; Lavorazione del riso, codice attività 10.61.30; Altre lavorazioni di semi e granaglie, codice attività 10.61.40;

25) **Studio di settore UD04A** - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia, codice attività 08.11.00; Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino, codice attività 08.12.00; Estrazione di pomice e di altri minerali nca, codice attività 08.99.09; Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, codice attività 09.90.01;

26) **Studio di settore UD04B** - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo, codice attività 23.70.10; Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico, codice attività 23.70.20; Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione, codice attività 23.70.30;

27) **Studio di settore UD06U** - Fabbricazione di ricami, codice attività 13.99.10;

28) **Studio di settore UD07A -** Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice attività 14.19.21; Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, codice attività 14.31.00;

29) **Studio di settore UD07B** - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro, codice attività 14.12.00; Confezione in serie di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.10; Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, codice attività 14.14.00; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attività 14.19.10; Confezione di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari, codice attività 14.19.29; Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia, codice attività 14.39.00; Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza, codice attività 32.99.11;

30) **Studio di settore UD08U** - Fabbricazione di calzature, codice attività 15.20.10; Fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attività 15.20.20; Fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11; Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attività 22.19.01; Fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività 22.29.01;

31) **Studio di settore UD09A** - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato, codice attività 16.22.00; Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate), codice attività 16.23.10; Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, codice attività 16.23.20; Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili), codice attività 16.29.19; Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20; Fabbricazione di sedili per autoveicoli, codice attività 29.32.01; Fabbricazione di sedili per navi, codice attività 30.11.01; Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane, codice attività 30.20.01; Fabbricazione di sedili per aeromobili, codice attività 30.30.01; Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi, codice attività 31.01.10; Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi, codice attività 31.01.22; Fabbricazione di mobili per cucina, codice attività 31.02.00; Fabbricazione di mobili per arredo domestico, codice attività 31.09.10; Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi), codice attività 31.09.20; Fabbricazione di poltrone e divani, codice attività 31.09.30; Fabbricazione di parti e accessori di mobili, codice attività 31.09.40; Finitura di mobili, codice attività 31.09.50; Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno), codice attività 31.09.90; Fabbricazione di casse funebri, codice attività 32.99.40; Riparazioni di altri prodotti in legno nca, codice attività 33.19.04; Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento, codice attività 95.24.01; Laboratori di tappezzeria, codice attività 95.24.02;

32) **Studio di settore UD09B -** Taglio e piallatura del legno, codice attività 16.10.00; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, codice attività 16.21.00; Fabbricazione di imballaggi in legno, codice attività 16.24.00; Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto, codice attività 33.19.01;

33) **Studio di settore UD10B** - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice attività 13.92.10;

34) **Studio di settore UD12U -** Produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attività 10.71.10; Commercio al dettaglio di pane, codice attività 47.24.10;

35) **Studio di settore UD13U -** Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari, codice attività 13.30.00;

36) **Studio di settore UD14U** - Preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attività 13.10.00; Tessitura, codice attività 13.20.00; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attività 13.91.00;

37) **Studio di settore UD16U -** Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, codice attività 14.13.20;

38) **Studio di settore UD18U** - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attività 23.31.00; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attività 23.32.00; Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attività 23.41.00;

39) **Studio di settore UD19U** - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, codice attività 25.12.10; Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili, codice attività 25.12.20;

40) **Studio di settore UD20U** - Attività dei maniscalchi, codice attività 01.62.01; Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio, codice attività 24.33.01; Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, codice attività 25.11.00; Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, codice attività 25.21.00; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione, codice attività 25.29.00; Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda), codice attività 25.30.00; Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri, codice attività 25.50.00; Trattamento e rivestimento dei metalli, codice attività 25.61.00; Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche, codice attività 25.71.00; Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili, codice attività 25.72.00; Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 25.73.11; Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio, codice attività 25.91.00; Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, codice attività 25.92.00; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, codice attività 25.93.10; Fabbricazione di molle, codice attività 25.93.20; Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate, codice attività 25.93.30; Fabbricazione di articoli di bulloneria, codice attività 25.94.00; Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno, codice attività 25.99.19; Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate, codice attività 25.99.20; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli, codice attività 25.99.30; Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca, codice attività 25.99.99; Fabbricazione di caldaie per riscaldamento, codice attività 28.21.21; Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale, codice attività 32.99.13; Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale, codice attività 33.11.02; Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate, codice attività 33.11.04; Riparazione e manutenzione di armi bianche, codice attività 33.11.05; Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo, codice attività 33.11.09; Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, codice attività 33.20.04; Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda), codice attività 33.20.05; Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, codice attività 43.32.01;

41) **Studio di settore UD21U -** Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, codice attività 32.50.50;

42) **Studio di settore UD24U** - Confezione di articoli in pelliccia, codice attività 14.20.00; Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle, codice attività 47.71.40;

43) **Studio di settore UD26U** - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle, codice attività 14.11.00;

44) **Studio di settore UD27U** - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, codice attività 15.12.09;

45) **Studio di settore UD28U** - Lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attività 23.12.00; Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia, codice attività 23.19.10; Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico, codice attività 23.19.20; Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica), codice attività 23.19.90; Riparazione di articoli in vetro, codice attività 33.19.03;

46) **Studio di settore UD32U** - Fabbricazione di armi e munizioni, codice attività 25.40.00; Lavori di meccanica generale, codice attività 25.62.00; Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili, codice attività 25.73.12; Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, codice attività 25.73.20; Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte, codice attività 26.60.01; Fabbricazione di elettrodomestici, codice attività 27.51.00; Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici, codice attività 27.52.00; Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature, codice attività 27.90.01; Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili), codice attività 28.11.11; Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori), codice attività 28.11.20; Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, codice attività 28.12.00; Fabbricazione di altre pompe e compressori, codice attività 28.13.00; Fabbricazione di altri rubinetti e valvole, codice attività 28.14.00; Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli), codice attività 28.15.10; Fabbricazione di cuscinetti a sfere, codice attività 28.15.20; Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori, codice attività 28.21.10; Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento, codice attività 28.21.29; Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, codice attività 28.22.01; Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli, codice attività 28.22.02; Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, codice attività 28.22.09; Fabbricazione di utensili portatili a motore, codice attività 28.24.00; Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi, codice attività 28.25.00; Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori), codice attività 28.29.10; Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori), codice attività 28.29.20; Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori), codice attività 28.29.30; Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, codice attività 28.29.91; Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico, codice attività 28.29.92; Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca, codice attività 28.29.99; Fabbricazione di trattori agricoli, codice attività 28.30.10; Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, codice attività 28.30.90; Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili), codice attività 28.41.00; Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca, codice attività 28.49.09; Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori), codice attività 28.91.00; Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori), codice attività 28.92.09; Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori), codice attività 28.93.00; Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori), codice attività 28.94.10; Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria
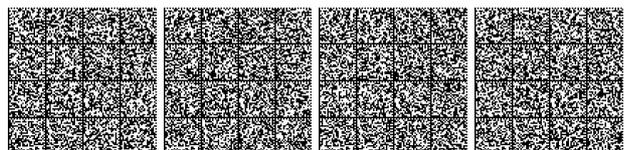
delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori), codice attività 28.94.20; Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori), codice attività 28.94.30; Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori), codice attività 28.95.00; Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori), codice attività 28.96.00; Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori), codice attività 28.99.10; Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori), codice attività 28.99.20; Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori), codice attività 28.99.99; Fabbricazione di missili balistici, codice attività 30.30.02; Fabbricazione di veicoli militari da combattimento, codice attività 30.40.00; Fabbricazione di centrifughe per laboratori, codice attività 32.50.14; Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, codice attività 33.11.01; Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni, codice attività 33.11.03; Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale, codice attività 33.12.10; Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori, codice attività 33.12.20; Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), codice attività 33.12.30; Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, codice attività 33.12.40; Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione, codice attività 33.12.52; Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, codice attività 33.12.53; Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, codice attività 33.12.54; Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica), codice attività 33.12.55; Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca, codice attività 33.12.59; Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, codice attività 33.12.70; Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili, codice attività 33.12.91; Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili), codice attività 33.12.99; Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori, codice attività 33.13.04; Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali, codice attività 33.20.09; Riparazione di articoli per il giardinaggio, codice attività 95.22.02;

47) **Studio di settore UD33U -** Produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attività 24.41.00; Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attività 32.12.10; Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attività 32.12.20;

48) **Studio di settore UD34U -** Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice attività 32.50.20;

49) **Studio di settore UD35U** - Altra stampa, codice attività 18.12.00; Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media, codice attività 18.13.00; Legatoria e servizi connessi, codice attività 18.14.00; Edizione di libri, codice attività 58.11.00; Pubblicazione di elenchi, codice attività 58.12.01; Edizione di riviste e periodici, codice attività 58.14.00; Altre attività editoriali, codice attività 58.19.00; Edizione di musica stampata, codice attività 59.20.20;

50) **Studio di settore UD38U** - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi, codice attività 31.01.21;

51) **Studio di settore UD47U** - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata), codice di attività 17.21.00; Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale
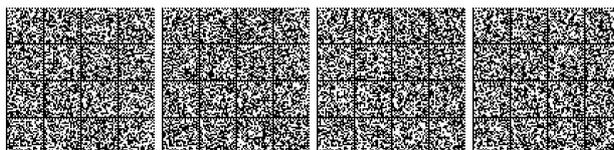
caratteristica, codice attività 17.23.01; Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici, codice di attività 17.23.09; Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone, codice attività 17.29.00;

SERVIZI

52) **Studio di settore SG98U** - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attività 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attività 95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attività 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attività 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca, codice attività 95.29.09;

53) **Studio di settore SG99U** - Altre attività dei servizi di informazione nca, codice attività 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94; Altre attività professionali nca, codice attività 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attività 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese nca, codice attività 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attività 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attività 96.09.04; Organizzazione di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05; Altre attività di servizi per la persona nca, codice attività 96.09.09;

54) **Studio di settore TG38U** - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;

55) **Studio di settore TG40U -** Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attività 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01; Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;

56) **Studio di settore TG41U -** Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, codice di attività 73.20.00;

57) **Studio di settore TG42U** - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attività 73.11.02; Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attività 73.12.00;

58) **Studio di settore TG46U -** Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attività 33.12.60;

59) **Studio di settore TG48U -** Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attività 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;

60) **Studio di settore TG52U -** Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attività 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attività 82.92.20;

61) **Studio di settore TG53U** - Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;

62) **Studio di settore TG54U -** Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02; Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;

63) **Studio di settore TG57U -** Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Attività dei centri di dialisi, codice attività 86.22.04; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12; Attività degli ambulatori tricologici, codice attività 86.90.41;

64) **Studio di settore TG69U** - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attività 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00; Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice attività 42.99.09; Demolizione, codice attività 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca, codice attività 43.99.09;

65) **Studio di settore TG73A** - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;

66) **Studio di settore TG73B -** Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attività 52.29.21; Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attività 53.20.00;

67) **Studio di settore TG76U -** Catering per eventi, banqueting, codice attività 56.21.00; Mense, codice attività 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attività 56.29.20;

68) **Studio di settore TG77U -** Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attività 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00; Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attività 50.40.00; Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attività 52.22.09; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;

69) **Studio di settore TG78U** - Attività delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; Attività dei tour operator, codice attività 79.12.00; Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, codice attività 79.90.19;

70) **Studio di settore TG79U -** Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attività 77.12.00; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attività 77.34.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;

71) **Studio di settore TG81U** - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature

per lavori edili e di genio civile, codice attività 77.32.00 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91;

72) **Studio di settore TG82U -** Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01;

73) **Studio di settore TG83U** - Gestione di piscine, codice attività 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi nca, codice attività 93.11.90; Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;

74) **Studio di settore TG85U** - Corsi di danza, codice attività 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;

75) **Studio di settore TG87U -** Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;

76) **Studio di settore TG88U** - Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 85.53.00;

77) **Studio di settore TG89U -** Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attività 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91;

78) **Studio di settore TG90U -** Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice attività 03.11.00; Pesca in acque dolci e servizi connessi, codice attività 03.12.00;

79) **Studio di settore TG91U -** Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, codice attività 64.92.01; Promotori finanziari, codice attività 66.19.21; Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, codice attività 66.19.22; Attività di Bancoposta, codice attività 66.19.40; Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice attività 66.21.00; Broker di assicurazioni, codice attività 66.22.01; Agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.02; Sub-agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.03; Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni, codice attività 66.22.04; Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca, codice attività 66.29.09;

80) **Studio di settore TG92U** - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;

81) **Studio di settore TG93U** - Attività di design di moda e design industriale, codice attività 74.10.10; Altre attività di design, codice attività 74.10.90;

82) **Studio di settore TG94U** - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.11.00; Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.12.00; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.13.00; Studi di registrazione sonora, codice attività 59.20.30; Trasmissioni radiofoniche, codice attività 60.10.00; Programmazione e trasmissioni televisive, codice attività 60.20.00;

83) **Studio di settore TG95U** - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), codice di attività 96.04.10; Stabilimenti termali, codice di attività 96.04.20;

84) **Studio di settore TG96U -** Lavaggio auto, codice attività 45.20.91; Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99; Attività di traino e soccorso stradale, codice attività 52.21.60;

85) **Studio di settore UG31U -** Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attività 45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività 45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività 45.20.30; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice di attività 45.20.40; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attività 45.40.30;

86) **Studio di settore UG33U** - Servizi degli istituti di bellezza, codice attività 96.02.02; Attività di tatuaggio e piercing, codice attività 96.09.02;

87) **Studio di settore UG34U** - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività 96.02.01;

88) **Studio di settore UG36U -** Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20; Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;

89) **Studio di settore UG37U -** Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30; Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41; Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00;

90) **Studio di settore UG39U -** Attività di mediazione immobiliare, codice attività 68.31.00;

91) **Studio di settore UG44U** - Alberghi, codice attività 55.10.00; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attività 55.20.51; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attività 55.90.20;

92) **Studio di settore UG50U -** Intonacatura e stuccatura, codice attività 43.31.00; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attività 43.33.00; Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività 43.34.00; Attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice attività 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attività 43.39.09; Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, codice attività 43.99.01;

93) **Studio di settore UG51U -** Attività di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attività 90.03.02;

94) **Studio di settore UG55U**; Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività 96.03.00;

95) **Studio di settore UG58U -** Villaggi turistici, codice attività 55.20.10; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività 55.30.00;

96) **Studio di settore UG60U** - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20;

97) **Studio di settore UG61A** - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice attività 46.17.01; Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice attività 46.17.02; Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi, codice attività 46.17.03; Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari, codice attività 46.17.04; Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari, codice attività 46.17.05; Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attività 46.17.06; Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco, codice attività 46.17.07; Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.08; Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.17.09;

98) **Studio di settore UG61B -** Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attività 46.15.01; Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage, codice attività 46.15.02; Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera, codice attività 46.15.03; Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attività 46.15.04; Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attività 46.15.05; Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.06; Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attività 46.15.07;

99) **Studio di settore UG61C** - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attività 46.16.01; Agenti e rappresentanti di pellicce, codice attività 46.16.02; Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), codice attività 46.16.03; Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima, codice attività 46.16.04; Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attività 46.16.05; Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, codice attività 46.16.06; Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, codice attività 46.16.07; Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.08; Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.09;

100) **Studio di settore UG61D** - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attività 46.18.11; Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti), codice attività 46.18.12; Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.13; Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attività 46.18.14; Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, codice attività 46.18.21; Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attività 46.18.22; Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.23; Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attività 46.18.24; Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attività 46.18.31; Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attività 46.18.32; Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attività 46.18.33; Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici, codice attività 46.18.34; Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attività 46.18.35; Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette, codice attività 46.18.91; Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attività 46.18.92; Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi, codice attività 46.18.93; Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attività 46.18.94; Agenti e rappresentanti di giocattoli, codice attività 46.18.95; Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 46.18.96; Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attività 46.18.97; Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca, codice attività 46.18.98; Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca, codice attività 46.18.99; Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.01; Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attività 46.19.02; Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di
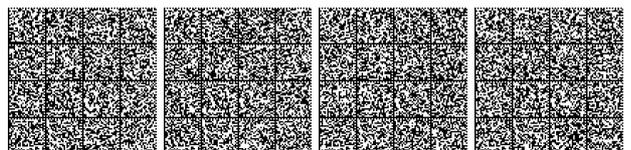
alcuno, codice attività 46.19.03; Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice attività 46.19.04;

101) **Studio di settore UG61E** - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico, codice attività 46.14.01; Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali, codice attività 46.14.02; Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.03; Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori), codice attività 46.14.04; Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette), codice attività 46.14.05; Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.06; Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attività 46.14.07;

102) **Studio di settore UG61F -** Agenti e rappresentanti di materie prime agricole, codice attività 46.11.01; Agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice attività 46.11.02; Agenti e rappresentanti di animali vivi, codice attività 46.11.03; Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attività 46.11.04; Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attività 46.11.05; Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attività 46.11.06; Mediatori in animali vivi, codice attività 46.11.07;

103) **Studio di settore UG61G** - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attività 46.12.01; Agenti e rappresentanti di combustibili solidi, codice attività 46.12.02; Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attività 46.12.03; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.12.04; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attività 46.12.05; Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.06; Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attività 46.12.07;

104) **Studio di settore UG61H** - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.13.01; Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attività 46.13.02; Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, codice attività 46.13.03; Procacciatori d'affari di legnami e materiali da costruzione, codice attività 46.13.04; Mediatori in legnami e materiali da costruzione, codice attività 46.13.05;

105) **Studio di settore UG66U -** Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax), codice attività 33.12.51; Pubblicazione di mailing list, codice attività 58.12.02; Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca, codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Gestione database (attività delle banche dati), codice attività 63.11.20; Hosting e

fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Portali web, codice attività 63.12.00; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21; Riparazione e manutenzione di computer e periferiche, codice attività 95.11.00;

106) **Studio di settore UG67U -** Attività delle lavanderie industriali, codice attività 96.01.10; Altre lavanderie, tintorie, codice attività 96.01.20;

107) **Studio di settore UG68U -** Trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00; Servizi di trasloco, codice di attività 49.42.00;

108) **Studio di settore UG70U** - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attività 81.21.00; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attività 81.22.02; Altre attività di pulizia nca, codice attività 81.29.99;

109) **Studio di settore UG72A -** Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20;

110) **Studio di settore UG72B -** Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attività 49.31.00; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attività 49.39.01; Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attività 49.39.09;

111) **Studio di settore UG74U** - Altre attività di riprese fotografiche, codice attività 74.20.19; Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attività 74.20.20;

112) **Studio di settore UG75U** - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.01; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.02; Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.03; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attività 43.22.01; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.02; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.03; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.04; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attività 43.29.02; Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attività 43.29.09; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attività 43.32.02;

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

113) **Studio di settore SK30U -** Attività di cartografia e aerofotogrammetria, codice attività 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attività 74.90.21; Attività riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; Altre attività di consulenza tecnica nca, codice attività 74.90.93;

114) **Studio di settore TK10U** - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attività

86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11;

115) **Studio di settore TK19U** - Fisioterapia, codice attività 86.90.21; Altre attività paramediche indipendenti nca, codice attività 86.90.29;

116) **Studio di settore TK22U** - Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;

117) **Studio di settore TK23U** - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attività 71.12.20;

118) **Studio di settore TK24U** - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.90.12;

119) **Studio di settore TK25U** - Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;

120) **Studio di settore TK26U** - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine, codice attività 93.19.92;

121) **Studio di settore TK27U** - Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca, codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;

122) **Studio di settore TK28U** - Attività nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività 90.02.02;

123) **Studio di settore TK29U** - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 72.19.01;

124) **Studio di settore UK01U -** Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20;

125) **Studio di settore UK02U** - Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;

126) **Studio di settore UK03U** - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;

127) **Studio di settore UK04U** - Attività degli studi legali, codice attività 69.10.10;

128) **Studio di settore UK05U** - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 69.20.12; Attività dei consulenti del lavoro, codice attività 69.20.30;

129) **Studio di settore UK06U -** Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;

130) **Studio di settore UK08U** - Altre attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29; Attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;

131) **Studio di settore UK16U -** Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;

132) **Studio di settore UK17U -** Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91;

133) **Studio di settore UK18U** - Attività degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;

134) **Studio di settore UK20U -** Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;

135) **Studio di settore UK21U** - Attività degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00;

136) **Studio di settore UK56U -** Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12;

COMMERCIO

137) **Studio di settore SM87U** - Grandi magazzini, codice attività 47.19.10; Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attività 47.73.20; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attività 47.78.60; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attività 47.78.93; Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, codice attività 47.78.99; Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attività 47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;

138) **Studio di settore SM88U** - Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20; Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, codice attività 46.49.90; Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attività 46.73.21; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca, codice attività 46.76.90; Commercio all'ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00;

139) **Studio di settore TM11U** - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.73.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22; Commercio all'ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23; Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attività 46.73.30; Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attività 46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attività 46.74.20; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attività 47.52.10; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30; Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;

140) **Studio di settore TM12U** - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attività 47.61.00;

141) **Studio di settore TM13U** - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 47.62.10;

142) **Studio di settore TM17U -** Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10; Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;

143) **Studio di settore TM23U -** Commercio all’ingrosso di medicinali, codice attività 46.46.10; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attività 46.46.20; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;

144) **Studio di settore TM24U -** Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;

145) **Studio di settore TM31U** - Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;

146) **Studio di settore TM33U** - Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 46.24.10; Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 46.24.20; Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia, codice attività 46.42.20;

147) **Studio di settore TM34U -** Commercio all’ingrosso di calzature e accessori, codice attività 46.42.40; Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attività 46.49.50;

148) **Studio di settore TM36U -** Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attività 46.49.20;

149) **Studio di settore TM37U -** Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attività 46.44.30; Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;

150) **Studio di settore TM39U -** Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 47.78.40;

151) **Studio di settore TM40B** - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01;

152) **Studio di settore TM41U** - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attività 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attività 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 46.66.00;

153) **Studio di settore TM42U** - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;

154) **Studio di settore TM43U** - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.52.40;

155) **Studio di settore TM44U -** Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attività 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attività 47.78.10;

156) **Studio di settore TM45U** - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, codice attività 47.79.20;
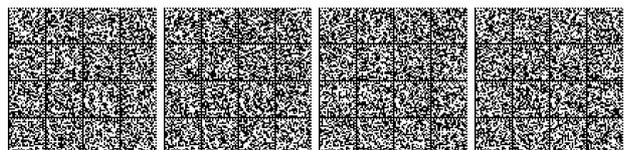
157) **Studio di settore TM46U -** Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attività 46.43.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attività 46.69.91;

158) **Studio di settore TM47U -** Commercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attività 47.64.20;

159) **Studio di settore TM48U** - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 47.76.20;

160) **Studio di settore TM80U** - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attività 47.30.00;

161) **Studio di settore TM81U** - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00;

162) **Studio di settore TM82U -** Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.20;

163) **Studio di settore TM83U** - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attività 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attività 46.76.20;

164) **Studio di settore TM84U** - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attività 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attività 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attività 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attività 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca, codice attività 46.69.99;

165) **Studio di settore TM85U** - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attività 47.26.00;

166) **Studio di settore TM86U -** Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attività 47.99.20;

167) **Studio di settore UM01U -** Supermercati, codice attività 47.11.20; Discount di alimentari, codice attività 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, codice attività 47.29.90;
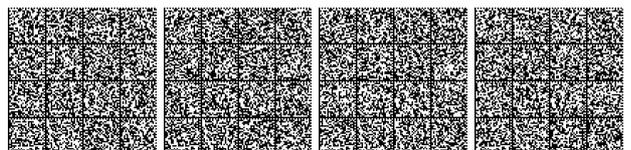
168) **Studio di settore UM02U** - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 47.22.00;

169) **Studio di settore UM03A** - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attività 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attività 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attività 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca, codice attività 47.81.09;

170) **Studio di settore UM03B -** Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attività 47.82.01;

171) **Studio di settore UM03C -** Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attività 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca, codice attività 47.89.09;

172) **Studio di settore UM03D -** Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attività 47.82.02;

173) **Studio di settore UM04U** - Farmacie, codice attività 47.73.10;

174) **Studio di settore UM05U** - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attività 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attività 47.72.20;

175) **Studio di settore UM06A** - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attività 47.19.20; Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00; Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00; Commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attività 47.53.11; Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attività 47.54.00; Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività 47.59.20; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attività 47.59.30; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attività 47.59.40; Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attività 47.59.99; Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00;

176) **Studio di settore UM06B** - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attività 47.59.60;

177) **Studio di settore UM07U** - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attività 47.51.20;

178) **Studio di settore UM08U** - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attività 47.64.10; Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice attività 47.65.00; Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50; Ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività 93.19.91;
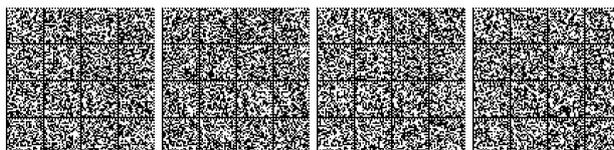
179) **Studio di settore UM09A** - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, codice attività 45.11.01; Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.11.02; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, codice attività 45.19.01; Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.19.02;

180) **Studio di settore UM09B** - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.11; Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.12;

181) **Studio di settore UM10U** - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.01; Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.02; Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.32.00; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.21; Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.22;

182) **Studio di settore UM15A** - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; Riparazioni di orologi e di gioielli, codice attività 95.25.00;

183) **Studio di settore UM15B** - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attività 47.78.20;

184) **Studio di settore UM16U** - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attività 47.75.10;

185) **Studio di settore UM18A** - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00;

186) **Studio di settore UM18B** - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attività 46.23.00;

187) **Studio di settore UM19U** - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attività 46.41.10; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attività 46.41.20; Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attività 46.41.90; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attività 46.42.10; Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili, codice attività 46.42.30;

188) **Studio di settore UM20U -** Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attività 47.62.20;

189) **Studio di settore UM21A** - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice attività 46.31.10;

190) **Studio di settore UM21B** - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attività 46.34.10; Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche, codice attività 46.34.20;

191) **Studio di settore UM21C -** Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attività 46.38.10; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attività 46.38.20;

192) **Studio di settore UM21D -** Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attività 46.32.10;

193) **Studio di settore UM21E** - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, codice attività 46.31.20; Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attività 46.32.20; Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attività 46.33.10;

Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, codice attività 46.33.20; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, codice attività 46.36.00; Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie, codice attività 46.37.02; Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti, codice attività 46.38.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attività 46.38.90; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attività 46.39.10; Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.39.20;

194) **Studio di settore UM22A** - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, codice attività 46.43.10; Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti), codice attività 46.43.20; Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, codice attività 46.47.30; Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, codice attività 46.52.01; Commercio all'ingrosso di nastri non registrati, codice attività 46.52.02;

195) **Studio di settore UM22B** - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, codice attività 46.44.10; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana, codice attività 46.44.20; Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attività 46.44.40;

196) **Studio di settore UM22C** - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10;

197) **Studio di settore UM25A** - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, codice attività 46.49.30;

198) **Studio di settore UM25B -** Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette), codice attività 46.49.40; Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attività 46.69.11;

199) **Studio di settore UM27A -** Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attività 47.21.01;

200) **Studio di settore UM27B** - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attività 47.23.00;

201) **Studio di settore UM28U -** Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attività 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attività 47.53.12;

202) **Studio di settore UM29U -** Commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attività 47.59.10; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, codice attività 47.59.91;

203) **Studio di settore UM30U** - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attività 47.11.50;

204) **Studio di settore UM32U** - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), codice attività 47.78.31; Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, codice attività 47.78.32; Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, codice attività 47.78.33; Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attività 47.78.34; Commercio al dettaglio di bomboniere, codice attività 47.78.35; Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), codice attività 47.78.36; Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice attività 47.78.37;

205) **Studio di settore UM35U -** Erboristerie, codice attività 47.75.20;

206) **Studio di settore UM40A** - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.
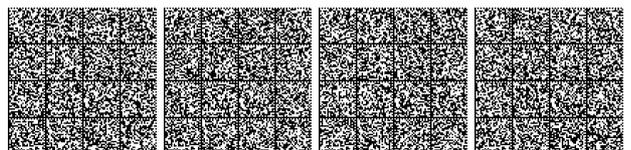
ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2008
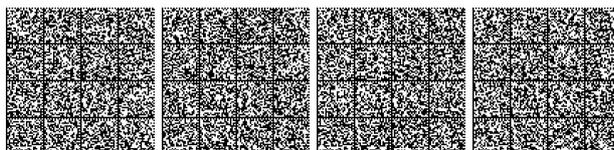
1. PREMESSA

Il documento[1] descrive la metodologia utilizzata per la revisione congiunturale speciale degli Studi di Settore, in relazione al periodo d'imposta 2008, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati a norma dell'articolo 8 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al fine di ottenere un quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale venutasi a creare nel corso del 2008, è stata necessaria un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di fonti informative con l'obiettivo di integrare le informazioni già presenti nella Banca Dati degli Studi di Settore.

Il quadro macroeconomico, settoriale e territoriale, è stato analizzato sulla base delle pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili da:

- Banca d'Italia;
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE);
- Prometeia;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Assoreti;

e dei risultati delle analisi settoriali predisposte dai centri studi ed istituti di ricerca universitari di seguito elencati:

- Analisi e Decisioni per l'Economia e il Management dell'Università degli Studi di Parma (ADEM Lab);
- Centro Internazionale di Studi e ricerche sull'Economia Turistica (CISET);
- Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM);
- Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende (ISTAO);
- Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano (SDA Bocconi);
- Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione (SDIPA);
- TradeLab (Milano).

Al fine di aggiornare al 2008 i trend economici dei singoli modelli organizzativi (cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella Banca Dati degli Studi di Settore (ultimo anno disponibile il 2007) sono state integrate con i dati relativi alle comunicazioni annuali IVA 2009 e ai consumi di energia elettrica, anno di riferimento 2008.

Inoltre, sono state acquisite, per il tramite delle Associazioni di Categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un significativo campione di soggetti al fine di poter riscontrare, su esempi reali riferiti al periodo d'imposta 2008, il grado di efficacia degli interventi delineati.

Infine, per poter monitorare il grado di percezione della crisi 2008 da parte degli operatori economici, sono state acquisite informazioni di natura economica e finanziaria sulla base di un questionario appositamente progettato e compilato direttamente dagli imprenditori e dai professionisti.

Sulla base delle analisi svolte sulle fonti informative suddette, sono state apportate opportune modifiche all'analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore, che prendono in considerazione alcune grandezze e

[1] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle note tecniche e metodologiche relative ai 206 studi di settore, già approvati, applicabili al periodo d'imposta 2008.

variabili economiche e le relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2008, tra cui:

- il rilevante aumento dei costi delle materie prime;
- il sensibile aumento del costo del carburante;
- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio.

Nel presente documento, per ricavi/compensi ai fini della congruità si intendono (riferimento ai campi del modello):

- Ricavi = F01 + (F02col.1 – F02col.2) + ((F07col.1 – F07col.2) – (F06col.1 – F06col.2));
- Compensi = G01.

2. INTERVENTI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica si applicano ai soggetti che presentano una riduzione dei ricavi/compensi, dichiarati ai fini della congruità, nel periodo d'imposta 2008 rispetto a quelli del 2007 e riguardano i seguenti indicatori[2]:

- Valore aggiunto per addetto;
- Redditività dei beni mobili strumentali;
- Resa oraria per addetto;
- Resa oraria del professionista;
- Durata delle scorte;
- Rotazione del magazzino.

Con riferimento ai primi quattro indicatori, la soglia minima di normalità economica viene ridotta della stessa percentuale di diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati.

Con riferimento all'indicatore "Durata delle scorte", la soglia massima di normalità economica[3] viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

---

[2] Si tratta degli indicatori di cui all'art.1, comma 14, della Legge n. 296 del 2006. Con riferimento all'indicatore "Durata delle scorte", l'intervento è relativo anche alla versione di cui all'art.1, comma 13, della Legge n. 296 del 2006.

[3] L'ammontare dell'incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) è pari a:

$$RFcrisi = \left(\frac{Ricavi_2007 - Ricavi_2008}{Ricarico_2008} \right)$$

dove:

Ricarico_2008 è pari al valore massimo tra 1 e (*Ricavi_2008* / *CV_2008*), se *CV_2008* è positivo, altrimenti *Ricarico_2008* è pari a 9999999999999999

*CV*_2008 (costo del venduto 2008) = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali.

L'ammontare delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) non può superare la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali.

La soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte" (*SogliaMax*) viene sostituita, per i soggetti con costo del venduto positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di coerenza (*NewSogliaMax*), calcolata nel seguente modo:

$$NewSogliaMax = \left(365 \times \frac{MagazzinoMedio_2008}{CV_2008} \right)$$

dove:

$$MagazzinoMedio_2008 = \left(\left(\frac{SogliaMax}{365} \right) \times \left(CV_2008 \times \frac{Ricavi_2007}{Ricavi_2008} + \frac{RFcrisi}{2} \right) \right)$$

Con riferimento all'indicatore "Rotazione del magazzino", la soglia minima di normalità economica[4] viene diminuita in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di coerenza dell'indicatore "Durata delle scorte" o "Rotazione del magazzino", il maggior costo del venduto[5], che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

3. CORRETTIVI DA APPLICARE AI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE

Ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore al 31 dicembre 2008 (come modificati secondo quanto descritto nella precedente sezione 2) sono applicati i seguenti interventi correttivi:

- Correttivi relativi al costo delle materie prime;
- Correttivi relativi al costo del carburante;
- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali individuali.

Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano nel 2008 ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come modificata nella precedente sezione 2.

I correttivi in argomento si applicano automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica.

Ciascun correttivo, applicato in sequenza, comporta una riduzione dei ricavi stimati dallo Studio di Settore.

3.1 CORRETTIVI RELATIVI AL COSTO DELLE MATERIE PRIME

I correttivi relativi al costo delle materie prime riguardano alcuni settori del comparto manifatturiero che nel 2008 sono stati particolarmente penalizzati dal rilevante incremento dei prezzi dei materiali metallici, determinato dall'aumento della domanda mondiale relativa agli stessi.

Gli Studi di Settore interessati sono:

TD40U - Fabbricazione di motori[6];

TD41U - Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio;

UD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo;

UD32U - Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici.

---

[4] La soglia minima di coerenza dell'indicatore "Rotazione del magazzino" (*SogliaMin*) viene sostituita, per i soggetti con magazzino medio positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di normalità economica (*NewSogliaMin*), calcolata nel seguente modo:

$$NewSogliaMin = \left(\frac{CV_2008}{MagazzinoMedio_2008} \right)$$

dove:

$$MagazzinoMedio_2008 = \left(\left(\frac{1}{SogliaMin} \right) \times \left(CV_2008 \times \frac{Ricavi_2007}{Ricavi_2008} + \frac{RFcrisi}{2} \right) \right)$$

Per l'ammontare dell'incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) si rimanda a quanto riportato nella nota precedente.

[5] Per la determinazione del maggior costo del venduto ai fini della normalità economica si rinvia alle Note Tecniche e Metodologiche dei singoli Studi di Settore.

[6] Si rappresenta che le descrizioni associate, nel presente documento, ai diversi codici studio hanno funzione meramente descrittiva. Per l'elenco completo delle attività economiche associate ai diversi studi si rimanda all'Allegato n.1 al D.M. di approvazione della presente Nota Tecnica e Metodologica.

Dalle analisi effettuate è emerso che, a seguito dell'aumento dei prezzi di dette materie prime, si è modificata la struttura del conto economico delle imprese dei settori citati.

Al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione delle funzioni di stima dei ricavi alla situazione sopra descritta, sono stati introdotti appositi correttivi da applicare, per il periodo d'imposta 2008, alla variabile "Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi", in relazione al materiale metallico impiegato nel processo produttivo.

Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti correttivi, per i singoli materiali metallici, da utilizzare negli Studi di Settore TD40U e TD41U[7].

Materiali metallici	**Correttivo**
Acciaio al silicio	-3,1%
Ferriti	-4,5%
Rame	-3,6%
Alluminio	-1,2%
Leghe	-3,9%
Piombo	-4,4%
Nichel, cadmio	-1,6%
Acciaio/Ferro	-3,1%
Ottone	-3,1%
Zinco	-1,2%
Metalli preziosi	-3,7%

Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti correttivi, per i singoli materiali metallici, da utilizzare negli Studi di Settore UD20U e UD32U.

Materiali metallici	**Correttivo**
Acciaio	-5,3%
Rame	-
Alluminio	-
Ottone	-
Bronzo	-
Polveri di sinterizzazione	-0,5%
Altri metalli	-1,3%

I valori dei correttivi sono stati determinati sulla base dell'andamento dei prezzi delle materie prime[8], con una valutazione comparativa del relativo impatto sui conti economici e sulla stima dei ricavi, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico Studio di Settore.

I correttivi relativi alle materie prime sono applicati ai soggetti che presentano nel 2008 un incremento dell'incidenza della variabile "Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi" sui ricavi dichiarati rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello Studio di Settore.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall'applicazione dalla sola analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con i correttivi sopra indicati.

---

[7] Il correttivo non automatico legato all'andamento del prezzo dei materiali metallici previsto nelle Note Tecniche e Metodologiche degli studi TD40U e TD41U, applicabile ai soggetti coerenti ai fini della normalità economica, esplicava effetti per il solo periodo di imposta 2007.

[8] Fonte: Prometeia, *Analisi e Previsioni dei Prezzi delle Commodity*, Gennaio 2009.
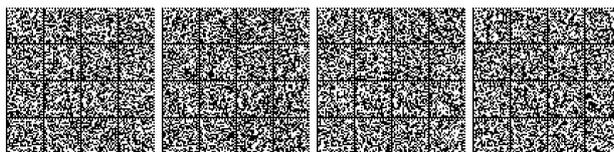
3.2 CORRETTIVI RELATIVI AL COSTO DEL CARBURANTE

I correttivi relativi al costo del carburante sono stati previsti per gli Studi di Settore di seguito elencati:

TG90U - Esercizio della pesca in acque marine, lagunari e dolci e servizi connessi;

UG61A - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco;

UG61B - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta;

UG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio;

UG61D - Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. e di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

UG61E - Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio;

UG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati;

UG61G - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria;

UG61H - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione;

UG68U - Trasporto di merci su strada;

UG72A - Trasporto con taxi e trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente;

UG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri.

Per tali settori il costo del carburante rappresenta una delle variabili più significative nell'ambito delle funzioni di stima dei ricavi.

Al fine di adeguare, per il periodo d'imposta 2008, i risultati derivanti dall'applicazione delle funzioni di stima dei ricavi, sono stati operati i seguenti interventi:

a) per gli Studi di Settore elencati nella tabella sottostante, è stato individuato uno specifico correttivo da applicare alla variabile "Costo per carburante".

Studio di Settore	Correttivo
TG90U [9]	-19,8%
UG72A	-12,2%
UG72B	-11,2%

Per ciascuno studio il valore del correttivo è stato determinato sulla base dell'andamento dei prezzi del carburante[10], con una valutazione comparativa del relativo impatto sui conti economici e sulla stima dei ricavi, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico Studio di Settore.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell'analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con il correttivo sopra indicato.

b) per gli Studi di Settore elencati nella tabella sottostante, è stato individuato uno specifico correttivo da applicare alla variabile "Costo del venduto e costo per la produzione di servizi".

[9] Il correttivo automatico legato all'andamento dei costi del carburante previsto nella Nota Tecnica e Metodologica dello studio TG90U, applicabile ai soggetti coerenti ai fini della normalità economica, esplicava effetti per il solo periodo di imposta 2007.

[10] Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, *La struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi.*

Studio di Settore	Correttivo	Studio di Settore	Correttivo
UG61A	-14,5%	UG61E	-13,3%
UG61B	-14,6%	UG61F	-13,6%
UG61C	-13,8%	UG61G	-14,4%
UG61D	-13,3%	UG61H	-14,5%

Per ciascuno studio il valore del correttivo è stato determinato sulla base dell'andamento dei prezzi del carburante[11], con una valutazione comparativa del relativo impatto sui conti economici e sulla stima dei ricavi, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico Studio di Settore.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell'analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con il correttivo sopra indicato.

c) con riferimento allo Studio di Settore UG68U, relativo all'attività di trasporto di merci su strada, è stato individuato un particolare correttivo che prevede quanto segue:

- i "Costi per carburanti e lubrificanti" vengono riportati a prezzi 2006, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello Studio di Settore UG68U, deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d'imposta 2008[12];
- al ricavo puntuale, risultante dall'applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei "Costi per carburanti e lubrificanti" che dall'analisi effettuata è risultata traslabile sui ricavi. Tale quota è calcolata moltiplicando l'incremento stesso per il coefficiente di traslazione, ponderato sulla base delle probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti di traslazione individuati per i cluster dello studio di settore UG68U.

Cluster	Coefficiente di traslazione	Cluster	Coefficiente di traslazione	Cluster	Coefficiente di traslazione
1	0,00	**14**	0,10	**27**	0,50
2	0,10	**15**	0,40	**28**	0,30
3	0,40	**16**	0,20	**29**	0,10
4	0,00	**17**	0,40	**30**	0,15
5	0,10	**18**	0,00	**31**	0,20
6	0,40	**19**	0,40	**32**	0,00
7	0,00	**20**	0,00	**33**	0,40
8	0,10	**21**	0,10	**34**	0,00
9	0,00	**22**	0,40	**35**	0,40
10	0,40	**23**	0,00	**36**	0,10
11	0,10	**24**	0,15	**37**	0,40
12	0,40	**25**	0,00	**38**	0,40
13	0,00	**26**	0,00	**39**	0,00

[11] Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, *La struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi.*

[12] L'incremento dei prezzi dei carburanti registrato nel 2008 rispetto al 2006 è pari al 15,25% (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, *La struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi*); pertanto:
"Costi per carburanti e lubrificanti a prezzi 2006" = "Costi per carburanti e lubrificanti dichiarati nel 2008"/1,1525.
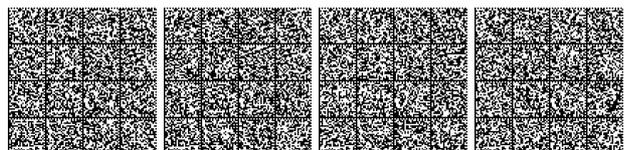
I valori dei coefficienti di traslazione sono stati determinati sulla base dell'analisi della Banca Dati degli Studi di Settore con riferimento al periodo d'imposta 2005, anno per il quale si è verificato un sensibile aumento del costo del carburante, confrontando l'andamento, rispetto al precedente periodo d'imposta, del "costo del carburante per chilometro percorso" e del "reddito per chilometro percorso". Tali coefficienti di traslazione sono stati, quindi, attualizzati al 2008 sulla base di un'analisi condotta da ISAE sui prezzi di vendita[13].

L'applicazione del suddetto correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell'analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando lo specifico procedimento correttivo.

L'analisi effettuata sullo Studio di Settore UG68U ha condotto alla realizzazione di ulteriori due correttivi, relativi al credito d'imposta per caro petrolio[14] e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria[15].

3.3 CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

I correttivi congiunturali di settore sono stati previsti per gli Studi di Settore di seguito elencati:

TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;

TD25U - Concia delle pelli e del cuoio;

TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro e acciaio;

TD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli;

TG91U - Agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi;

UD09A - Fabbricazione di mobili (relativamente al solo comparto del mobile imbottito);

UD13U - Finissaggio di tessili;

UD14U - Lavorazione della lana;

UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;

UM04U - Farmacie;

UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

Dalle analisi effettuate, nel 2008 i settori in esame sono stati caratterizzati da una sensibile riduzione dei margini e della redditività a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

Per gli Studi di Settore delle attività manifatturiere e del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster), riportati nel Sub Allegato 2.A.

I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell'analisi per gruppo omogeneo (cluster) dell'andamento dei conti economici e, nel caso di riduzione dei margini e della redditività, di una valutazione comparativa dell'andamento dei ricavi dichiarati e stimati, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico Studio di Settore.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di

[13] Fonte: ISAE CONGIUNTURA, *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese dei servizi*, Dicembre 2008, con specifico riferimento ai dati di dettaglio relativi alle imprese di trasporto.

[14] Il correttivo prevede che, in fase di applicazione dell'analisi di congruità, la variabile "Costo per carburanti e lubrificanti" sia utilizzata al netto dell'"Ammontare del credito d'imposta per caro petrolio". Tale correttivo è applicato alle imprese non congrue.

[15] Il correttivo prevede che, in fase di applicazione dell'analisi di congruità, per il calcolo della variabile di regressione "Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)" la percentuale complessiva di lavoro prestato dai "Collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" e dai "Familiari diversi" venga diminuita del valore maggiore tra la percentuale media di lavoro prestato dai "Collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" e la percentuale media di lavoro prestato dai "Familiari diversi". Tale correttivo è applicato alle imprese non congrue.
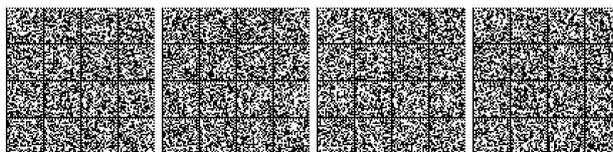
congruità per i coefficienti congiunturali previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

Per lo Studio di Settore TG91U, relativo agli agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi, è stato predisposto un particolare procedimento per tener conto dell'impatto della crisi che ha investito i mercati finanziari nel 2008.

Per le attività di promozione finanziaria si è verificata nel 2008, infatti, una profonda modifica nella composizione del portafoglio prodotti, con un sensibile spostamento dal risparmio gestito a quello amministrato, forma di risparmio, quest'ultima, che presenta commissioni mediamente più basse.

Per quanto esposto, al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione delle funzioni di stima dei ricavi, è stato introdotto un apposito fattore correttivo da applicare, per il periodo d'imposta 2008, alla variabile "Dimensione del portafoglio prodotti"[16].

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con il procedimento esposto.

Infine, per lo Studio di Settore UM04U, relativo alle farmacie, è stato predisposto un particolare procedimento per tener conto della riduzione dei ricavi dovuta alla completa liberalizzazione, a partire dal 1° gennaio 2008, del prezzo di vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e automedicazione/OTC), come previsto dall'art. 1, comma 801 della legge n. 296 del 2006.

Al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione delle funzioni di stima dei ricavi è stato introdotto, per il periodo d'imposta 2008, uno specifico correttivo, basato su coefficienti determinati a livello di cluster e riportati nella tabella seguente, la cui applicazione determina un valore di riduzione dei ricavi stimati[17].

Cluster	Coefficiente	Cluster	Coefficiente
1	10,70	6	10,70
2	9,48	7	8,90
3	10,98	8	8,62
4	10,33	9	10,72
5	9,29	10	9,12

I valori di tali coefficienti sono stati determinati sulla base dell'analisi, per ogni modello organizzativo (cluster), dell'incidenza degli sconti praticati nel 2007 con riferimento alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e automedicazione/OTC) rispetto ai relativi ricavi dichiarati.

---

[16] Il fattore correttivo, costruito in modo da pesare il portafoglio prodotti in base alla composizione percentuale del portafoglio stesso, è stato determinato considerando che mediamente le provvigioni riferite al risparmio gestito sono quattro volte superiori a quelle riferite al risparmio amministrato e che nel 2005, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello Studio di Settore TG91U, la percentuale del risparmio gestito è stata pari al 79,45% e quella relativa al risparmio amministrato al 20,55% (Fonte: Assoreti, *Relazione annuale 2007*).
La variabile "Dimensione del portafoglio prodotti" utilizzata nelle funzioni di stima dei ricavi viene moltiplicata per il fattore correttivo di seguito definito:

$$FattoreCorrettivo = \left(\frac{\%RisparmioAmministrato + \%RisparmioGestito \times 4}{338{,}35} \right)$$

Il fattore correttivo, calcolato per il singolo contribuente sulla base della composizione percentuale del portafoglio prodotti, non può assumere valori superiori a 1. Il valore 338,35 è il risultato della seguente operazione: (20,55 + 79,45x4).

[17] L'ammontare della riduzione è definito dalla seguente formula:

$$Ricavi \times \left(\frac{MIN(\%RicaviSopOtc, \%Massima)}{100} \right) \times \left(\frac{\alpha}{100 - \alpha} \right)$$

Dove:

Ricavi = "Ricavi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR";

%RicaviSopOtc = Percentuale dei ricavi da "Medicinali senza ricetta: SOP e automedicazione/OTC";

%Massima = 20;

α è il coefficiente ponderato con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

3.4 CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali sono stati previsti per i 206 Studi di Settore in vigore per il periodo d'imposta 2008.

Tali correttivi adeguano la flessibilità del modello degli Studi di Settore in riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2008 una situazione di crisi, manifestatasi con contrazione di ricavi/compensi.

A tal fine sono stati individuati, per ogni modello organizzativo (cluster), i coefficienti congiunturali strutturali riportati nel Sub Allegato 2.B[18] e, con riferimento alle analisi della territorialità, i coefficienti congiunturali territoriali riportati nel Sub Allegato 2.C.

I valori di tali coefficienti congiunturali sono stati determinati analizzando un panel di contribuenti che hanno applicato gli Studi di Settore per i periodi d'imposta 2006-2007 e che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2007 rispetto al 2006.

Per ogni modello organizzativo (cluster) sono stati dapprima definiti i valori dei coefficienti congiunturali strutturali sulla base del confronto tra i tassi di variazione, 2007 rispetto al 2006, dei ricavi/compensi dichiarati e dei ricavi/compensi teorici.

Dopo aver applicato sui soggetti del panel 2006-2007 i correttivi congiunturali strutturali ai ricavi/compensi teorici 2007, per ogni area territoriale omogenea sono stati definiti i valori dei coefficienti congiunturali territoriali sulla base del confronto tra i tassi di variazione, 2007 rispetto al 2006, dei ricavi/compensi dichiarati e dei nuovi ricavi/compensi teorici.

Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell'ambito dell'applicazione degli Studi di Settore come di seguito specificato.

Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità del commercio", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:

- grado di modernizzazione del commercio;
- grado di copertura dei servizi di prossimità;
- caratteristiche socio-economiche del territorio.

Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle professioni sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.

Per gli Studi di Settore per cui è già prevista, nelle relative Note Tecniche e Metodologiche, l'applicazione del correttivo congiunturale strutturale[19], sono stati valorizzati anche i coefficienti congiunturali territoriali.

Tali studi sono di seguito elencati:

UD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia;

UD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;

UD08U - Fabbricazione di calzature;

UD13U - Finissaggio dei tessili;

---

[18] Per gli Studi di Settore UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U, UM05U, i valori dei coefficienti congiunturali strutturali sono riportati nelle relative Note Tecniche e Metodologiche.

[19] Per tali Studi di Settore, con riferimento al periodo d'imposta 2008, le analisi effettuate hanno comportato che l'applicazione dei correttivi congiunturali strutturali non è più condizionata dal posizionamento del soggetto rispetto all'analisi di normalità economica.

UD14U - Lavorazione della lana;

UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;

UD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;

UD33U - Settore orafo;

UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

I correttivi congiunturali individuali possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2008, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori ai ricavi/compensi storici di riferimento.

I ricavi/compensi storici di riferimento sono individuati come segue:

- per gli Studi di Settore UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U, sono i ricavi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2004;
- per lo Studio di Settore UM05U, sono pari alla media dei ricavi dichiarati ai fini della congruità per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007;
- per i restanti 197 Studi di Settore, sono i ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2007.

L'applicazione del correttivo congiunturale a livello individuale determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato moltiplicando il ricavo puntuale di riferimento, derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione[20].

4. CONCLUSIONE

I valori di riduzione, determinati sulla base dei correttivi di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sono sottratti ai risultati derivanti dall'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica (modificata come riportato alla precedente sezione 2).

Viene quindi individuato il ricavo puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile validi per il periodo d'imposta 2008.

[20] Il coefficiente di ponderazione è pari a:

$$CoefficientePonderazione = \frac{VarRicavi \times CoeffCorr}{1 + VarRicavi + VarRicavi \times CoeffCorr}$$

dove:

il tasso di variazione dei ricavi/compensi dichiarati (*VarRicavi*) è pari a:

$$VarRicavi = \frac{Ricavi2008 - RicaviStorici}{RicaviStorici}$$

e il correttivo congiunturale individuale (*CoeffCorr*) è pari alla somma dei valori ottenuti ponderando i coefficienti congiunturali strutturali con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster) e ponderando i coefficienti congiunturali territoriali con le percentuali di appartenenza ai gruppi territoriali.

SUB ALLEGATO 2.A

Correttivi congiunturali di settore

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD17U	1	-0,0163
TD17U	2	0,0000
TD17U	3	-0,0248
TD17U	4	-0,0494
TD17U	5	-0,0048
TD17U	6	-0,0182
TD17U	7	-0,0381
TD17U	8	-0,0170
TD17U	9	-0,0444
TD17U	10	-0,0149
TD17U	11	-0,0402
TD17U	12	-0,0062
TD17U	13	-0,0492
TD17U	14	-0,0141
TD17U	15	-0,0364
TD17U	16	-0,0342
TD17U	17	-0,0192
TD17U	18	-0,0301
TD17U	19	-0,0178
TD17U	20	-0,0115
TD17U	21	-0,0201
TD17U	22	-0,0195
TD17U	23	-0,0119
TD17U	24	-0,0513
TD17U	25	-0,0536
TD17U	26	-0,0541
TD17U	27	-0,0364
TD17U	28	-0,0384
TD17U	29	-0,0160
TD17U	30	-0,0103
TD17U	31	-0,0422
TD25U	1	0,0000
TD25U	2	0,0000
TD25U	3	0,0000
TD25U	4	0,0000
TD25U	5	0,0000
TD25U	6	-0,0385
TD25U	7	-0,0508
TD25U	8	-0,1153
TD25U	9	0,0000
TD25U	10	-0,1342
TD25U	11	0,0000
TD36U	1	-0,1591
TD36U	2	-0,1158
TD36U	3	-0,0636
TD36U	4	-0,1044
TD36U	5	-0,0722
TD36U	6	-0,0606
TD36U	7	-0,0965
TD36U	8	-0,1428
TD36U	9	-0,1281
TD44U	1	-0,0127
TD44U	2	-0,0562
TD44U	3	-0,0395
TD44U	4	-0,0141

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD44U	5	-0,0277
TD44U	6	-0,0347
TD44U	7	0,0000
TD44U	8	-0,1461
TD44U	9	-0,0396
UD09A	1	0,0000
UD09A	2	0,0000
UD09A	3	0,0000
UD09A	4	0,0000
UD09A	5	-0,0627
UD09A	6	0,0000
UD09A	7	0,0000
UD09A	8	0,0000
UD09A	9	0,0000
UD09A	10	0,0000
UD09A	11	0,0000
UD09A	12	0,0000
UD09A	13	0,0000
UD09A	14	-0,0577
UD09A	15	0,0000
UD09A	16	0,0000
UD09A	17	0,0000
UD09A	18	0,0000
UD09A	19	0,0000
UD09A	20	0,0000
UD09A	21	0,0000
UD09A	22	0,0000
UD09A	23	0,0000
UD09A	24	0,0000
UD09A	25	-0,0557
UD09A	26	0,0000
UD09A	27	0,0000
UD09A	28	0,0000
UD09A	29	-0,0418
UD09A	30	0,0000
UD09A	31	0,0000
UD13U	1	-0,0515
UD13U	2	0,0000
UD13U	3	-0,0223
UD13U	4	0,0000
UD13U	5	-0,0084
UD13U	6	-0,0058
UD14U	1	-0,0443
UD14U	2	-0,0567
UD14U	3	-0,0129
UD14U	4	-0,0272
UD14U	5	-0,0164
UD14U	6	0,0000
UD14U	7	-0,0308
UD14U	8	-0,0292
UD14U	9	-0,1016
UD14U	10	-0,0743
UD14U	11	-0,0425
UD14U	12	0,0000
UD14U	13	-0,0188

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD14U	14	-0,0267
UD14U	15	-0,0025
UD14U	16	-0,0433
UD14U	17	0,0000
UD18U	1	-0,0429
UD18U	2	-0,0035
UD18U	3	-0,0375
UD18U	4	-0,0233
UD18U	5	0,0000
UD18U	6	-0,0488
UD18U	7	-0,1535
UD18U	8	-0,0394
UD18U	9	-0,0080
UD18U	10	0,0000
UD18U	11	-0,0010
UD18U	12	-0,0111
UD18U	13	-0,0525
UM05U	1	-0,0592
UM05U	2	-0,0499
UM05U	3	-0,0447
UM05U	4	-0,0672
UM05U	5	-0,0510
UM05U	6	-0,0441
UM05U	7	-0,0556
UM05U	8	-0,0527
UM05U	9	-0,0487
UM05U	10	-0,0504
UM05U	11	0,0000
UM05U	12	-0,0507
UM05U	13	-0,0256
UM05U	14	-0,0513
UM05U	15	-0,0576
UM05U	16	-0,0511
UM05U	17	-0,0496
UM05U	18	-0,0180
UM05U	19	-0,0511
UM05U	20	-0,0566
UM05U	21	0,0000
UM05U	22	-0,0476
UM05U	23	-0,0169
UM05U	24	-0,0702
UM05U	25	-0,0495
UM05U	26	-0,0505
UM05U	27	-0,0521
UM05U	28	-0,0082
UM05U	29	-0,0444
UM05U	30	-0,0520
UM05U	31	-0,0481
UM05U	32	-0,0514
UM05U	33	-0,0525
UM05U	34	-0,0452
UM05U	35	-0,0653
UM05U	36	0,0000
UM05U	37	-0,0477

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Commercio

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
SM87U	1	-0,0105
SM87U	2	-0,0105
SM87U	3	-0,0352
SM87U	4	-0,0105
SM87U	5	-0,0105
SM87U	6	-0,0105
SM87U	7	-0,0105
SM87U	8	-0,0105
SM87U	9	-0,0105
SM87U	10	-0,1674
SM87U	11	-0,0105
SM87U	12	-0,1069
SM87U	13	-0,0209
SM87U	14	-0,0105
SM87U	15	-0,0105
SM87U	16	-0,1810
SM87U	17	-0,0105
SM87U	18	-0,0105
SM87U	19	-0,1248
SM87U	20	-0,0105
SM87U	21	-0,1248
SM87U	22	-0,0105
SM87U	23	-0,1864
SM87U	24	-0,0895
SM88U	1	-0,1788
SM88U	2	-0,0115
SM88U	3	-0,0115
SM88U	4	-0,0115
SM88U	5	-0,0115
SM88U	6	-0,0115
SM88U	7	-0,0126
SM88U	8	-0,0230
SM88U	9	-0,0618
SM88U	10	-0,0146
SM88U	11	-0,0115
SM88U	12	-0,0115
SM88U	13	-0,0115
SM88U	14	-0,1389
SM88U	15	-0,0115
SM88U	16	-0,0171
SM88U	17	-0,0529
SM88U	18	-0,0115
SM88U	19	-0,0238
SM88U	20	-0,0115
SM88U	21	-0,0490
SM88U	22	-0,0376
SM88U	23	-0,0679
SM88U	24	-0,0115
SM88U	25	-0,0115
SM88U	26	-0,0115
TM11U	1	-0,0281
TM11U	2	-0,0112
TM11U	3	-0,0578
TM11U	4	-0,0416
TM11U	5	-0,0347

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TM11U	6	-0,0112
TM11U	7	-0,0566
TM11U	8	-0,0859
TM11U	9	-0,0112
TM11U	10	-0,1338
TM11U	11	-0,0277
TM11U	12	-0,1076
TM11U	13	-0,0772
TM11U	14	-0,0112
TM11U	15	-0,0112
TM11U	16	-0,0112
TM11U	17	-0,0112
TM11U	18	-0,0112
TM11U	19	-0,0112
TM11U	20	-0,0112
TM11U	21	-0,0183
TM11U	22	-0,0112
TM11U	23	-0,0112
TM11U	24	-0,0112
TM11U	25	-0,0847
TM11U	26	-0,0112
TM11U	27	-0,0643
TM11U	28	-0,1369
TM11U	29	-0,0223
TM11U	30	-0,0112
TM11U	31	-0,0112
TM11U	32	-0,0878
TM11U	33	-0,0112
TM11U	34	-0,0112
TM11U	35	-0,0112
TM11U	36	-0,0112
TM11U	37	-0,0112
TM11U	38	-0,0112
TM11U	39	-0,0112
TM11U	40	-0,0112
TM11U	41	-0,0112
TM11U	42	-0,0112
TM11U	43	-0,0112
TM12U	1	-0,0415
TM12U	2	-0,0841
TM12U	3	-0,0282
TM12U	4	-0,0100
TM12U	5	-0,0100
TM12U	6	-0,0307
TM12U	7	-0,0100
TM12U	8	-0,0100
TM12U	9	-0,0193
TM12U	10	-0,0498
TM12U	11	-0,0631
TM12U	12	-0,0100
TM12U	13	-0,0100
TM12U	14	-0,0100
TM12U	15	-0,0100
TM13U	1	-0,0090
TM13U	2	-0,0459

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TM13U	3	-0,0090
TM13U	4	-0,0679
TM13U	5	-0,0090
TM13U	6	-0,1127
TM13U	7	-0,0365
TM13U	8	-0,0690
TM13U	9	-0,1847
TM13U	10	-0,0180
TM17U	1	-0,0090
TM17U	2	-0,0090
TM17U	3	-0,0367
TM17U	4	-0,0421
TM17U	5	-0,1353
TM17U	6	-0,1002
TM17U	7	-0,0090
TM17U	8	-0,0272
TM17U	9	-0,0090
TM17U	10	-0,0079
TM17U	11	-0,0090
TM23U	1	-0,0095
TM23U	2	-0,0824
TM23U	3	-0,1242
TM23U	4	-0,0349
TM23U	5	-0,1375
TM23U	6	-0,0095
TM23U	7	-0,0781
TM23U	8	-0,0095
TM23U	9	-0,0095
TM23U	10	-0,0095
TM23U	11	-0,0095
TM23U	12	-0,0329
TM23U	13	-0,0095
TM23U	14	-0,0095
TM23U	15	-0,0095
TM24U	1	-0,0120
TM24U	2	-0,0872
TM24U	3	-0,0239
TM24U	4	-0,0239
TM24U	5	-0,0120
TM24U	6	-0,1892
TM24U	7	-0,0728
TM24U	8	-0,0694
TM24U	9	-0,0434
TM31U	1	-0,0164
TM31U	2	-0,1266
TM31U	3	-0,0608
TM31U	4	-0,0164
TM31U	5	-0,0164
TM31U	6	-0,0582
TM31U	7	-0,0613
TM31U	8	-0,0412
TM31U	9	-0,0878
TM31U	10	-0,0164
TM31U	11	-0,0164
TM31U	12	-0,0164

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TM31U	13	-0,0507
TM31U	14	-0,0328
TM31U	15	-0,0164
TM31U	16	-0,0164
TM31U	17	-0,0641
TM33U	1	-0,0338
TM33U	2	-0,0605
TM33U	3	-0,0110
TM33U	4	-0,0502
TM33U	5	-0,0384
TM33U	6	-0,0300
TM33U	7	-0,0680
TM33U	8	-0,0219
TM34U	1	-0,0127
TM34U	2	-0,0127
TM34U	3	-0,0457
TM34U	4	-0,0346
TM34U	5	-0,0253
TM34U	6	-0,0316
TM34U	7	-0,0127
TM34U	8	-0,0127
TM34U	9	-0,0533
TM34U	10	-0,0127
TM34U	11	-0,0127
TM34U	12	-0,0316
TM36U	1	-0,0231
TM36U	2	-0,0231
TM36U	3	-0,0231
TM36U	4	-0,0461
TM37U	1	-0,0100
TM37U	2	-0,0100
TM37U	3	-0,0134
TM37U	4	-0,0100
TM37U	5	-0,0100
TM37U	6	-0,0594
TM37U	7	-0,0100
TM37U	8	-0,0100
TM37U	9	-0,0100
TM37U	10	-0,0745
TM37U	11	-0,0483
TM39U	1	-0,0088
TM39U	2	-0,0294
TM39U	3	-0,0413
TM39U	4	-0,0116
TM39U	5	-0,0088
TM39U	6	-0,0657
TM40B	1	-0,0207
TM40B	2	-0,0207
TM40B	3	-0,0207
TM40B	4	-0,0207
TM40B	5	-0,0207
TM40B	6	-0,0414
TM40B	7	-0,0728
TM40B	8	-0,0207
TM41U	1	-0,0314

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Commercio

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TM41U	2	-0,0997
TM41U	3	-0,0437
TM41U	4	-0,0471
TM41U	5	-0,0103
TM41U	6	-0,0205
TM41U	7	-0,0468
TM42U	1	-0,0707
TM42U	2	-0,1846
TM42U	3	-0,0132
TM42U	4	-0,0127
TM42U	5	-0,1212
TM42U	6	-0,0707
TM42U	7	-0,0264
TM42U	8	-0,0460
TM43U	1	-0,0113
TM43U	2	-0,0671
TM43U	3	-0,0113
TM43U	4	-0,0113
TM43U	5	-0,0113
TM43U	6	-0,0671
TM43U	7	-0,0671
TM43U	8	-0,0113
TM43U	9	-0,0113
TM44U	1	-0,0286
TM44U	2	-0,0286
TM44U	3	-0,0286
TM44U	4	-0,0572
TM44U	5	-0,0286
TM44U	6	-0,0286
TM44U	7	-0,0286
TM44U	8	-0,0286
TM44U	9	-0,0286
TM44U	10	-0,0286
TM44U	11	-0,0286
TM45U	1	-0,0743
TM45U	2	-0,0572
TM45U	3	-0,0759
TM45U	4	-0,0271
TM45U	5	-0,0542
TM45U	6	-0,0271
TM45U	7	-0,0271
TM45U	8	-0,0271
TM45U	9	-0,0759
TM46U	1	-0,0377
TM46U	2	-0,0909
TM46U	3	-0,0149
TM46U	4	-0,0329
TM46U	5	-0,0297
TM46U	6	-0,0328
TM46U	7	-0,1759
TM47U	1	-0,0872
TM47U	2	-0,0647
TM47U	3	-0,0545
TM48U	1	-0,0495
TM48U	2	-0,0452
TM48U	3	-0,0226
TM48U	4	-0,0495
TM80U	1	-0,1699
TM80U	2	-0,1205
TM80U	3	-0,3155
TM80U	4	-0,2928
TM80U	5	-0,0968
TM80U	6	-0,1861
TM80U	7	-0,3155
TM80U	8	-0,3235
TM80U	9	-0,2559
TM81U	1	-0,1903
TM81U	2	-0,1385
TM81U	3	-0,0817
TM81U	4	-0,1590
TM81U	5	-0,1656
TM81U	6	-0,0409
TM82U	1	-0,1762
TM82U	2	-0,0853
TM82U	3	-0,0853
TM82U	4	-0,1522
TM82U	5	-0,1799
TM82U	6	-0,0110
TM82U	7	-0,2372
TM82U	8	-0,1306
TM82U	9	-0,0110
TM82U	10	-0,1048
TM82U	11	-0,0110
TM82U	12	-0,0110
TM83U	1	-0,0764
TM83U	2	-0,2530
TM83U	3	-0,1287
TM83U	4	-0,0196
TM83U	5	-0,4895
TM83U	6	-0,0435
TM83U	7	-0,0196
TM83U	8	-0,0391
TM83U	9	-0,1629
TM83U	10	-0,2564
TM83U	11	-0,1056
TM83U	12	-0,0196
TM83U	13	-0,1838
TM84U	1	-0,0435
TM84U	2	-0,0132
TM84U	3	-0,1562
TM84U	4	-0,0871
TM84U	5	-0,0459
TM84U	6	-0,1200
TM84U	7	-0,0455
TM84U	8	-0,0817
TM84U	9	-0,1176
TM84U	10	-0,1481
TM85U	1	-0,2116
TM85U	2	-0,1252
TM85U	3	-0,1533
TM85U	4	-0,0211
TM85U	5	-0,2089
TM85U	6	-0,0732
TM85U	7	-0,1973
TM85U	8	-0,1995
TM85U	9	-0,0422
TM86U	1	-0,3786
TM86U	2	-0,4407
TM86U	3	-0,4434
TM86U	4	-0,3227
TM86U	5	-0,4770
TM86U	6	-0,1088
TM86U	7	-0,4687
UM01U	1	-0,2855
UM01U	2	-0,0244
UM01U	3	-0,2448
UM01U	4	-0,3459
UM01U	5	-0,0454
UM01U	6	-0,2392
UM01U	7	-0,3876
UM01U	8	-0,2399
UM01U	9	-0,3663
UM01U	10	-0,1973
UM01U	11	-0,0585
UM01U	12	-0,2390
UM01U	13	-0,2560
UM01U	14	-0,3083
UM01U	15	-0,0334
UM01U	16	-0,0936
UM01U	17	-0,0535
UM01U	18	-0,3575
UM02U	1	-0,0704
UM02U	2	-0,0393
UM02U	3	-0,0118
UM02U	4	-0,0118
UM02U	5	-0,0538
UM02U	6	-0,0295
UM02U	7	-0,0399
UM02U	8	-0,1463
UM02U	9	-0,0236
UM02U	10	-0,0579
UM02U	11	-0,0579
UM03A	1	-0,2308
UM03A	2	-0,2341
UM03A	3	-0,3174
UM03A	4	-0,3099
UM03A	5	-0,3315
UM03A	6	-0,2657
UM03A	7	-0,2772
UM03A	8	-0,2956
UM03A	9	-0,2956
UM03A	10	-0,2956
UM03A	11	-0,2363
UM03A	12	-0,1615
UM03A	13	-0,2416
UM03A	14	-0,2563
UM03A	15	-0,3806
UM03A	16	-0,3961
UM03A	17	-0,3931
UM03A	18	-0,3661
UM03B	1	-0,3718
UM03B	2	-0,3161
UM03B	3	-0,3187
UM03B	4	-0,4360
UM03B	5	-0,4348
UM03B	6	-0,3456
UM03B	7	-0,2674
UM03B	8	-0,4598
UM03B	9	-0,1999
UM03B	10	-0,3363
UM03B	11	-0,3824
UM03B	12	-0,4164
UM03B	13	-0,4446
UM03B	14	-0,3477
UM03B	15	-0,4293
UM03B	16	-0,3323
UM03B	17	-0,0477
UM03C	1	-0,3516
UM03C	2	-0,4407
UM03C	3	-0,3572
UM03C	4	-0,5245
UM03C	5	-0,3696
UM03C	6	-0,3810
UM03C	7	-0,4836
UM03C	8	-0,2989
UM03C	9	-0,3482
UM03C	10	-0,2994
UM03C	11	-0,3764
UM03C	12	-0,5848
UM03C	13	-0,1742
UM03C	14	-0,2517
UM03C	15	-0,2564
UM03C	16	-0,3876
UM03C	17	-0,1798
UM03C	18	-0,2888
UM03C	19	-0,4581
UM03C	20	-0,5194
UM03C	21	-0,2962
UM03C	22	-0,2676
UM03C	23	-0,4652
UM03C	24	-0,3888
UM03C	25	-0,3445
UM03C	26	-0,2881
UM03C	27	-0,3792
UM03C	28	-0,4257
UM03C	29	-0,2904
UM03C	30	-0,3971
UM03C	31	-0,2684
UM03C	32	-0,1732
UM03C	33	-0,1820

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Commercio

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM03C	34	-0,3374
UM03C	35	-0,3720
UM03D	1	-0,3917
UM03D	2	-0,3832
UM03D	3	-0,1878
UM03D	4	-0,2886
UM03D	5	-0,2894
UM03D	6	-0,0477
UM03D	7	-0,2812
UM03D	8	-0,3773
UM03D	9	-0,3689
UM03D	10	-0,2814
UM03D	11	-0,4009
UM04U	1	-0,0243
UM04U	2	-0,0243
UM04U	3	-0,0243
UM04U	4	-0,0243
UM04U	5	-0,0243
UM04U	6	-0,0243
UM04U	7	-0,0243
UM04U	8	-0,0243
UM04U	9	-0,0243
UM04U	10	-0,0243
UM06A	1	-0,3161
UM06A	2	-0,3526
UM06A	3	-0,3513
UM06A	4	-0,2672
UM06A	5	-0,1238
UM06A	6	-0,2956
UM06A	7	-0,2037
UM06A	8	-0,0586
UM06A	9	-0,1203
UM06A	10	-0,3840
UM06A	11	-0,0643
UM06A	12	-0,2677
UM06A	13	-0,1501
UM06A	14	-0,3496
UM06B	1	-0,3534
UM06B	2	-0,1495
UM06B	3	-0,2903
UM06B	4	-0,2401
UM06B	5	-0,2850
UM07U	1	-0,3587
UM07U	2	-0,4183
UM07U	3	-0,4835
UM07U	4	-0,4151
UM07U	5	-0,1766
UM07U	6	-0,3861
UM07U	7	-0,2282
UM07U	8	-0,3155
UM07U	9	-0,0783
UM08U	1	-0,2899
UM08U	2	-0,4215
UM08U	3	-0,2783
UM08U	4	-0,2332
UM08U	5	-0,3820
UM08U	6	-0,2413
UM08U	7	-0,3517
UM08U	8	-0,2215

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM08U	9	-0,3613
UM08U	10	-0,1847
UM08U	11	-0,3850
UM08U	12	-0,4010
UM08U	13	-0,2826
UM08U	14	-0,2918
UM08U	15	-0,3777
UM09A	1	-0,0370
UM09A	2	-0,0638
UM09A	3	-0,0680
UM09A	4	-0,0943
UM09A	5	-0,1222
UM09A	6	-0,1009
UM09A	7	-0,1657
UM09A	8	-0,0724
UM09A	9	-0,0226
UM09A	10	-0,1415
UM09A	11	-0,2444
UM09A	12	-0,0788
UM09A	13	-0,1006
UM09A	14	-0,0113
UM09B	1	-0,0615
UM09B	2	-0,2104
UM09B	3	-0,1897
UM09B	4	-0,0922
UM09B	5	-0,0910
UM09B	6	-0,0470
UM09B	7	-0,1349
UM09B	8	-0,1521
UM10U	1	-0,0795
UM10U	2	-0,0651
UM10U	3	-0,3397
UM10U	4	-0,1889
UM10U	5	-0,2042
UM10U	6	-0,2088
UM15A	1	-0,3137
UM15A	2	-0,2349
UM15A	3	-0,3064
UM15A	4	-0,0220
UM15A	5	-0,1228
UM15A	6	-0,3847
UM15A	7	-0,2885
UM15A	8	-0,0879
UM15A	9	-0,5990
UM15A	10	-0,3469
UM15A	11	-0,5990
UM15A	12	-0,2840
UM15A	13	-0,2772
UM15A	14	-0,0957
UM15A	15	-0,1789
UM15B	1	-0,2974
UM15B	2	-0,2693
UM15B	3	-0,3599
UM15B	4	-0,1442
UM15B	5	-0,0979
UM15B	6	-0,2216
UM15B	7	-0,2905
UM15B	8	-0,1128
UM15B	9	-0,5037

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM16U	1	-0,1376
UM16U	2	-0,2451
UM16U	3	-0,4425
UM16U	4	-0,4383
UM16U	5	-0,3602
UM16U	6	-0,2959
UM16U	7	-0,4084
UM16U	8	-0,2122
UM16U	9	-0,1852
UM16U	10	-0,3686
UM16U	11	-0,2762
UM16U	12	-0,0634
UM16U	13	-0,2653
UM16U	14	-0,1378
UM16U	15	-0,1963
UM18A	1	-0,0909
UM18A	2	-0,0232
UM18A	3	-0,1804
UM18A	4	-0,0116
UM18A	5	-0,0372
UM18A	6	-0,0116
UM18A	7	-0,0739
UM18A	8	-0,1868
UM18B	1	-0,0608
UM18B	2	-0,0770
UM18B	3	-0,2504
UM18B	4	-0,0364
UM18B	5	-0,0829
UM18B	6	-0,1552
UM19U	1	-0,0431
UM19U	2	-0,1305
UM19U	3	-0,1051
UM19U	4	-0,0987
UM19U	5	-0,0929
UM19U	6	-0,2027
UM19U	7	-0,0230
UM19U	8	-0,0425
UM19U	9	-0,0834
UM19U	10	-0,0754
UM19U	11	-0,2301
UM19U	12	-0,0501
UM19U	13	-0,0363
UM19U	14	-0,0991
UM19U	15	-0,0353
UM19U	16	-0,1016
UM19U	17	-0,1477
UM20U	1	-0,2185
UM20U	2	-0,2640
UM20U	3	-0,2741
UM20U	4	-0,2142
UM20U	5	-0,3330
UM20U	6	-0,0675
UM20U	7	-0,3962
UM20U	8	-0,3633
UM20U	9	-0,3029
UM20U	10	-0,3633
UM20U	11	-0,0851
UM20U	12	-0,1070
UM20U	13	-0,3801

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM21A	1	-0,0353
UM21A	2	-0,0109
UM21A	3	-0,0677
UM21A	4	-0,0997
UM21A	5	-0,0109
UM21A	6	-0,1936
UM21A	7	-0,0732
UM21A	8	-0,1513
UM21A	9	-0,1234
UM21A	10	-0,1045
UM21A	11	-0,0304
UM21A	12	-0,0483
UM21A	13	-0,0911
UM21A	14	-0,0557
UM21A	15	-0,0109
UM21A	16	-0,0472
UM21A	17	-0,0635
UM21A	18	-0,1231
UM21B	1	-0,2301
UM21B	2	-0,2509
UM21B	3	-0,1058
UM21B	4	-0,1674
UM21B	5	-0,1601
UM21B	6	-0,0529
UM21B	7	-0,1370
UM21B	8	-0,1452
UM21B	9	-0,1896
UM21C	1	-0,0740
UM21C	2	-0,0580
UM21C	3	-0,0121
UM21C	4	-0,0786
UM21C	5	-0,0242
UM21C	6	-0,0416
UM21C	7	-0,0877
UM21D	1	-0,0080
UM21D	2	-0,0965
UM21D	3	-0,0342
UM21D	4	-0,0823
UM21D	5	-0,0081
UM21D	6	-0,1044
UM21D	7	-0,0245
UM21D	8	-0,0080
UM21E	1	-0,1680
UM21E	2	-0,1157
UM21E	3	-0,0875
UM21E	4	-0,0844
UM21E	5	-0,0348
UM21E	6	-0,1091
UM21E	7	-0,1235
UM21E	8	-0,2001
UM21E	9	-0,0613
UM21E	10	-0,2350
UM21E	11	-0,0708
UM21E	12	-0,2066
UM21E	13	-0,1360
UM21E	14	-0,2392
UM21E	15	-0,1296
UM21E	16	-0,2184
UM21E	17	-0,1084

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Commercio

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM21E	18	-0,0479
UM21E	19	-0,1392
UM21E	20	-0,0677
UM21E	21	-0,1752
UM21E	22	-0,0174
UM22A	1	-0,0170
UM22A	2	-0,0170
UM22A	3	-0,1484
UM22A	4	-0,1316
UM22A	5	-0,0170
UM22A	6	-0,0726
UM22A	7	-0,0384
UM22A	8	-0,0504
UM22A	9	-0,1079
UM22A	10	-0,0340
UM22A	11	-0,1135
UM22A	12	-0,0170
UM22A	13	-0,0410
UM22A	14	-0,1296
UM22A	15	-0,0730
UM22A	16	-0,1392
UM22B	1	-0,1339
UM22B	2	-0,1371
UM22B	3	-0,0191
UM22B	4	-0,0600
UM22B	5	-0,1547
UM22B	6	-0,1177
UM22C	1	-0,1129
UM22C	2	-0,1303
UM22C	3	-0,1215
UM22C	4	-0,1150
UM22C	5	-0,0139
UM22C	6	-0,0132
UM22C	7	-0,1503
UM22C	8	-0,2103
UM25A	1	-0,2797
UM25A	2	-0,2311
UM25A	3	-0,2579
UM25A	4	-0,2623
UM25B	1	-0,1284
UM25B	2	-0,0526
UM25B	3	-0,1282
UM25B	4	-0,1392
UM25B	5	-0,0263
UM25B	6	-0,1261
UM25B	7	-0,0619
UM27A	1	-0,1658
UM27A	2	-0,2228
UM27A	3	-0,1623
UM27A	4	-0,2536
UM27A	5	-0,2215
UM27A	6	-0,3031
UM27A	7	-0,2080
UM27A	8	-0,0379
UM27B	1	-0,2143
UM27B	2	-0,2683
UM27B	3	-0,0081
UM27B	4	-0,0724
UM27B	5	-0,0161

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM27B	6	-0,1290
UM27B	7	-0,1220
UM27B	8	-0,0081
UM28U	1	-0,1744
UM28U	2	-0,2439
UM28U	3	-0,2348
UM28U	4	-0,3272
UM28U	5	-0,2146
UM28U	6	-0,3007
UM28U	7	-0,1567
UM28U	8	-0,1744
UM28U	9	-0,2750
UM28U	10	-0,2748
UM29U	1	-0,1748
UM29U	2	-0,1474
UM29U	3	-0,3992
UM29U	4	-0,3047
UM29U	5	-0,3045
UM29U	6	-0,0478
UM29U	7	-0,2542
UM29U	8	-0,1547
UM29U	9	-0,0577
UM29U	10	-0,1663
UM29U	11	-0,3294
UM29U	12	-0,1993
UM29U	13	-0,5825
UM29U	14	-0,1259
UM29U	15	-0,0673
UM30U	1	-0,1600
UM30U	2	-0,0418
UM30U	3	-0,0746
UM30U	4	-0,1556
UM32U	1	-0,4962
UM32U	2	-0,2460
UM32U	3	-0,4354
UM32U	4	-0,2406
UM32U	5	-0,3085
UM32U	6	-0,4396
UM32U	7	-0,3661
UM32U	8	-0,3011
UM32U	9	-0,4962
UM32U	10	-0,2517
UM32U	11	-0,2235
UM32U	12	-0,6271
UM32U	13	-0,0566
UM32U	14	-0,3323
UM32U	15	-0,2068
UM35U	1	-0,4314
UM35U	2	-0,5455
UM35U	3	-0,2207
UM35U	4	-0,3988
UM35U	5	-0,5455
UM35U	6	-0,3498
UM35U	7	-0,1217
UM35U	8	-0,0741
UM35U	9	-0,1772
UM35U	10	-0,3838
UM40A	1	-0,3322
UM40A	2	-0,4320

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UM40A	3	-0,4593
UM40A	4	-0,4352
UM40A	5	-0,0669
UM40A	6	-0,5103
UM40A	7	-0,4860
UM40A	8	-0,3508
UM40A	9	-0,1830
UM40A	10	-0,4062
UM40A	11	-0,4010
UM40A	12	-0,2642
UM40A	13	-0,4476
UM40A	14	-0,2926
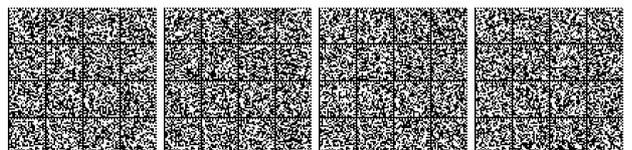
SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Manifatture

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD05U	1	-0,1664
TD05U	2	-0,1137
TD05U	3	-0,3700
TD05U	4	-0,2129
TD05U	5	-0,0893
TD05U	6	-0,0893
TD05U	7	-0,2490
TD05U	8	-0,0298
TD05U	9	-0,4217
TD11U	1	-0,5468
TD11U	2	-0,2307
TD11U	3	-0,4253
TD11U	4	-0,0394
TD11U	5	-0,4464
TD11U	6	-0,1182
TD11U	7	-0,4706
TD11U	8	-0,4330
TD15U	1	-0,0503
TD15U	2	-0,3924
TD15U	3	-0,0246
TD15U	4	-0,1498
TD15U	5	-0,0246
TD15U	6	-0,2166
TD15U	7	-0,2530
TD17U	1	-0,3131
TD17U	2	-0,1632
TD17U	3	-0,0947
TD17U	4	-0,0144
TD17U	5	-0,0646
TD17U	6	-0,2949
TD17U	7	-0,0563
TD17U	8	-0,2206
TD17U	9	-0,3243
TD17U	10	-0,2001
TD17U	11	-0,2986
TD17U	12	-0,2205
TD17U	13	-0,0144
TD17U	14	-0,2578
TD17U	15	-0,0896
TD17U	16	-0,1658
TD17U	17	-0,3185
TD17U	18	-0,2695
TD17U	19	-0,0530
TD17U	20	-0,1442
TD17U	21	-0,0896
TD17U	22	-0,2174
TD17U	23	-0,0880
TD17U	24	-0,1539
TD17U	25	-0,0513
TD17U	26	-0,3687
TD17U	27	-0,0896
TD17U	28	-0,1409
TD17U	29	-0,0432
TD17U	30	-0,1764
TD17U	31	-0,0812

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD22U	1	-0,1060
TD22U	2	-0,0315
TD22U	3	-0,0946
TD22U	4	-0,1968
TD22U	5	-0,1570
TD22U	6	-0,0315
TD22U	7	-0,0315
TD22U	8	-0,3666
TD23U	1	-0,1873
TD23U	2	-0,1254
TD23U	3	-0,0864
TD23U	4	-0,2441
TD23U	5	-0,0288
TD23U	6	-0,1008
TD25U	1	-0,0720
TD25U	2	-0,1611
TD25U	3	-0,3612
TD25U	4	-0,1611
TD25U	5	-0,0293
TD25U	6	-0,0147
TD25U	7	-0,1682
TD25U	8	-0,1145
TD25U	9	-0,1583
TD25U	10	-0,0663
TD25U	11	-0,0147
TD29U	1	-0,0838
TD29U	2	-0,0974
TD29U	3	-0,0899
TD29U	4	-0,1638
TD29U	5	-0,2088
TD29U	6	-0,0140
TD29U	7	-0,0943
TD29U	8	-0,0140
TD29U	9	-0,0733
TD30U	1	-0,1586
TD30U	2	-0,1373
TD30U	3	-0,2733
TD30U	4	-0,0758
TD30U	5	-0,3040
TD30U	6	-0,2753
TD30U	7	-0,4919
TD30U	8	-0,0650
TD30U	9	-0,3377
TD30U	10	-0,0436
TD30U	11	-0,0377
TD30U	12	-0,0126
TD30U	13	-0,1390
TD31U	1	-0,3354
TD31U	2	-0,4334
TD31U	3	-0,3670
TD31U	4	-0,4028
TD31U	5	-0,2614
TD31U	6	-0,0629
TD31U	7	-0,3867
TD36U	1	-0,0618

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD36U	2	-0,1376
TD36U	3	-0,0206
TD36U	4	-0,1102
TD36U	5	-0,0206
TD36U	6	-0,0675
TD36U	7	-0,4507
TD36U	8	-0,5452
TD36U	9	-0,0618
TD37U	1	-0,1213
TD37U	2	-0,1462
TD37U	3	-0,0117
TD37U	4	-0,0351
TD37U	5	-0,1481
TD37U	6	-0,1987
TD37U	7	-0,0411
TD37U	8	-0,0117
TD37U	9	-0,0117
TD37U	10	-0,0980
TD39U	1	-0,1962
TD39U	2	-0,0932
TD39U	3	-0,4293
TD39U	4	-0,0932
TD40U	1	-0,3418
TD40U	2	-0,2387
TD40U	3	-0,3528
TD40U	4	-0,2919
TD40U	5	-0,2827
TD40U	6	-0,2460
TD40U	7	-0,0584
TD40U	8	-0,2998
TD40U	9	-0,4116
TD40U	10	-0,3054
TD40U	11	-0,2118
TD40U	12	-0,5253
TD40U	13	-0,0911
TD40U	14	-0,2805
TD41U	1	-0,3833
TD41U	2	-0,3103
TD41U	3	-0,5682
TD41U	4	-0,5689
TD41U	5	-0,2461
TD41U	6	-0,5235
TD41U	7	-0,2610
TD41U	8	-0,1889
TD41U	9	-0,4187
TD41U	10	-0,5347
TD41U	11	-0,4808
TD41U	12	-0,2277
TD41U	13	-0,3419
TD41U	14	-0,4278
TD41U	15	-0,3848
TD41U	16	-0,4278
TD42U	1	-0,2611
TD42U	2	-0,1377
TD42U	3	-0,6431

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TD42U	4	-0,5506
TD43U	1	-0,4406
TD43U	2	-0,0199
TD43U	3	-0,3654
TD43U	4	-0,4581
TD44U	1	-0,4240
TD44U	2	-0,6335
TD44U	3	-0,0579
TD44U	4	-0,5362
TD44U	5	-0,5362
TD44U	6	-0,4454
TD44U	7	-0,1795
TD44U	8	-0,0584
TD44U	9	-0,2473
TD45U	1	-0,5838
TD45U	2	-0,3681
TD45U	3	-0,3681
TD45U	4	-0,0865
TD46U	1	-0,1050
TD46U	2	-0,5932
TD46U	3	-0,5067
TD46U	4	-0,2710
TD46U	5	-0,1606
TD46U	6	-0,3999
TD46U	7	-0,5932
TD46U	8	-0,2810
TD46U	9	-0,4887
TD49U	1	-0,1888
TD49U	2	-0,4488
TD49U	3	-0,2530
TD49U	4	-0,4452
UD01U	1	-0,2498
UD01U	2	-0,3298
UD01U	3	-0,3980
UD01U	4	-0,1897
UD01U	5	-0,2970
UD01U	6	-0,3419
UD01U	7	-0,3006
UD01U	8	-0,3750
UD01U	9	-0,3006
UD01U	10	-0,3204
UD02U	1	-0,4557
UD02U	2	-0,6179
UD02U	3	-0,5190
UD02U	4	-0,3685
UD02U	5	-0,5747
UD02U	6	-0,3444
UD02U	7	-0,5748
UD03U	1	-0,3049
UD03U	2	-0,0675
UD03U	3	-0,4190
UD03U	4	-0,0225
UD03U	5	-0,0776
UD03U	6	-0,5720
UD04A	1	-0,2415

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Manifatture

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD04A	2	-0,1586
UD04A	3	-0,5399
UD04A	4	-0,3853
UD04A	5	-0,3092
UD04A	6	-0,1586
UD04A	7	-0,1831
UD04A	8	-0,4189
UD04A	9	-0,4243
UD04A	10	-0,4564
UD04A	11	-0,1710
UD04A	12	-0,5468
UD04A	13	-0,4379
UD04A	14	-0,4586
UD04A	15	-0,1573
UD04B	1	-0,3416
UD04B	2	-0,0788
UD04B	3	-0,1504
UD04B	4	-0,6234
UD04B	5	-0,2674
UD04B	6	-0,3894
UD04B	7	-0,1857
UD04B	8	-0,2926
UD04B	9	-0,2762
UD04B	10	-0,2019
UD04B	11	-0,1538
UD04B	12	-0,5354
UD04B	13	-0,5188
UD04B	14	-0,3477
UD06U	1	-0,2022
UD06U	2	-0,3722
UD06U	3	-0,1959
UD06U	4	-0,4030
UD06U	5	-0,2504
UD06U	6	-0,5508
UD06U	7	-0,2695
UD09A	1	-0,3161
UD09A	2	-0,3714
UD09A	3	-0,4256
UD09A	4	-0,4754
UD09A	5	-0,4880
UD09A	6	-0,4663
UD09A	7	-0,3777
UD09A	8	-0,1600
UD09A	9	-0,4210
UD09A	10	-0,2136
UD09A	11	-0,5089
UD09A	12	-0,2914
UD09A	13	-0,0289
UD09A	14	-0,5756
UD09A	15	-0,4939
UD09A	16	-0,4075
UD09A	17	-0,2191
UD09A	18	-0,4145
UD09A	19	-0,5095
UD09A	20	-0,1912

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD09A	21	-0,4379
UD09A	22	-0,5008
UD09A	23	-0,5145
UD09A	24	-0,3393
UD09A	25	-0,4822
UD09A	26	-0,2969
UD09A	27	-0,5039
UD09A	28	-0,0874
UD09A	29	-0,5193
UD09A	30	-0,4512
UD09A	31	-0,2476
UD09B	1	-0,4734
UD09B	2	-0,5283
UD09B	3	-0,1683
UD09B	4	-0,0374
UD09B	5	-0,1580
UD09B	6	-0,4419
UD09B	7	-0,1588
UD09B	8	-0,1979
UD09B	9	-0,5752
UD09B	10	-0,1890
UD10B	1	-0,3650
UD10B	2	-0,4910
UD10B	3	-0,4603
UD10B	4	-0,5729
UD10B	5	-0,2811
UD10B	6	-0,3257
UD10B	7	-0,1976
UD12U	1	-0,3682
UD12U	2	-0,3624
UD12U	3	-0,2779
UD12U	4	-0,3418
UD12U	5	-0,4954
UD12U	6	-0,3910
UD16U	1	-0,5373
UD16U	2	-0,6499
UD16U	3	-0,5311
UD16U	4	-0,5748
UD16U	5	-0,3334
UD16U	6	-0,5748
UD16U	7	-0,5612
UD16U	8	-0,4938
UD16U	9	-0,0556
UD16U	10	-0,6702
UD19U	1	-0,0342
UD19U	2	-0,3309
UD19U	3	-0,0673
UD19U	4	-0,1655
UD19U	5	-0,2517
UD19U	6	-0,3440
UD19U	7	-0,1957
UD19U	8	-0,2737
UD19U	9	-0,0114
UD19U	10	-0,2841
UD19U	11	-0,0824

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD19U	12	-0,1664
UD20U	1	-0,2266
UD20U	2	-0,4930
UD20U	3	-0,4164
UD20U	4	-0,3023
UD20U	5	-0,1219
UD20U	6	-0,4841
UD20U	7	-0,4282
UD20U	8	-0,3464
UD20U	9	-0,1850
UD20U	10	-0,2214
UD20U	11	-0,1836
UD20U	12	-0,4362
UD20U	13	-0,2836
UD20U	14	-0,3696
UD20U	15	-0,3867
UD20U	16	-0,2766
UD20U	17	-0,4115
UD20U	18	-0,3464
UD20U	19	-0,4362
UD20U	20	-0,6712
UD20U	21	-0,4726
UD20U	22	-0,4597
UD20U	23	-0,1823
UD20U	24	-0,3705
UD20U	25	-0,2322
UD20U	26	-0,5628
UD20U	27	-0,4961
UD20U	28	-0,5193
UD20U	29	-0,4671
UD20U	30	-0,5745
UD20U	31	-0,3581
UD20U	32	-0,1845
UD24U	1	-0,3027
UD24U	2	-0,6750
UD24U	3	-0,4966
UD24U	4	-0,6284
UD24U	5	-0,3112
UD24U	6	-0,4840
UD24U	7	-0,2642
UD24U	8	-0,5982
UD24U	9	-0,5239
UD26U	1	-0,5242
UD26U	2	-0,1416
UD26U	3	-0,5326
UD26U	4	-0,3988
UD26U	5	-0,5441
UD27U	1	-0,6233
UD27U	2	-0,0286
UD27U	3	-0,5818
UD27U	4	-0,5818
UD27U	5	-0,5401
UD27U	6	-0,4500
UD27U	7	-0,2091
UD27U	8	-0,6386

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD27U	9	-0,5223
UD28U	1	-0,1682
UD28U	2	-0,3997
UD28U	3	-0,2176
UD28U	4	-0,6286
UD28U	5	-0,4895
UD28U	6	-0,0846
UD28U	7	-0,3090
UD28U	8	-0,4072
UD28U	9	-0,1827
UD28U	10	-0,4385
UD28U	11	-0,0545
UD28U	12	-0,6673
UD32U	1	-0,2341
UD32U	2	-0,2139
UD32U	3	-0,3859
UD32U	4	-0,1825
UD32U	5	-0,2313
UD32U	6	-0,4223
UD32U	7	-0,3604
UD32U	8	-0,4201
UD32U	9	-0,3426
UD32U	10	-0,3891
UD32U	11	-0,2293
UD32U	12	-0,1983
UD32U	13	-0,3281
UD32U	14	-0,3391
UD32U	15	-0,2116
UD32U	16	-0,2554
UD32U	17	-0,4405
UD32U	18	-0,2949
UD32U	19	-0,2681
UD32U	20	-0,4733
UD32U	21	-0,6481
UD32U	22	-0,2358
UD32U	23	-0,2032
UD32U	24	-0,2901
UD32U	25	-0,2285
UD32U	26	-0,2566
UD32U	27	-0,2690
UD32U	28	-0,1605
UD32U	29	-0,4364
UD32U	30	-0,3746
UD32U	31	-0,2011
UD32U	32	-0,4794
UD32U	33	-0,1112
UD32U	34	-0,1393
UD32U	35	-0,4250
UD32U	36	-0,2279
UD32U	37	-0,3423
UD34U	1	-0,5262
UD34U	2	-0,2878
UD34U	3	-0,6462
UD34U	4	-0,6892
UD34U	5	-0,4832

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Manifatture

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UD34U	6	-0,6986
UD34U	7	-0,6892
UD34U	8	-0,4494
UD35U	1	-0,1159
UD35U	2	-0,4747
UD35U	3	-0,4605
UD35U	4	-0,1648
UD35U	5	-0,3413
UD35U	6	-0,3226
UD35U	7	-0,3839
UD35U	8	-0,2604
UD35U	9	-0,1993
UD35U	10	-0,3226
UD35U	11	-0,3360
UD35U	12	-0,4605
UD35U	13	-0,3866
UD35U	14	-0,0461
UD35U	15	-0,2502
UD35U	16	-0,2139
UD35U	17	-0,3300
UD35U	18	-0,3540
UD35U	19	-0,1799
UD35U	20	-0,0573
UD35U	21	-0,3866
UD38U	1	-0,2831
UD38U	2	-0,0359
UD38U	3	-0,2434
UD38U	4	-0,2434
UD38U	5	-0,0359
UD38U	6	-0,0359
UD38U	7	-0,2376
UD47U	1	-0,0185
UD47U	2	-0,0139
UD47U	3	-0,3814
UD47U	4	-0,3973
UD47U	5	-0,3420
UD47U	6	-0,3938
UD47U	7	-0,5396
UD47U	8	-0,1500
UD47U	9	-0,3973
UD47U	10	-0,5678
UD47U	11	-0,0139
UD47U	12	-0,3979
UD47U	13	-0,3017
UD47U	14	-0,3143
UD47U	15	-0,5582

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Professionisti

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
SK30U	1	-0,3643
SK30U	2	-0,4905
SK30U	3	-0,4049
SK30U	4	-0,5345
SK30U	5	-0,3993
SK30U	6	-0,2987
SK30U	7	-0,3865
SK30U	8	-0,4466
SK30U	9	-0,3219
SK30U	10	-0,4292
SK30U	11	-0,4055
SK30U	12	-0,3309
SK30U	13	-0,1855
SK30U	14	-0,2858
SK30U	15	-0,3048
SK30U	16	-0,4590
SK30U	17	-0,3804
SK30U	18	-0,3791
SK30U	19	-0,4930
SK30U	20	-0,4175
SK30U	21	-0,3920
SK30U	22	-0,3045
SK30U	23	-0,2422
SK30U	24	-0,3634
SK30U	25	-0,5247
SK30U	26	-0,5159
SK30U	27	-0,6644
SK30U	28	-0,4427
SK30U	29	-0,6464
SK30U	30	-0,3079
SK30U	31	-0,1047
SK30U	32	-0,3398
TK10U	1	-0,4663
TK10U	2	-0,2905
TK10U	3	-0,5165
TK10U	4	-0,4306
TK10U	5	-0,4716
TK10U	6	-0,3462
TK10U	7	-0,1745
TK10U	8	-0,1852
TK10U	9	-0,1903
TK10U	10	-0,3824
TK10U	11	-0,4331
TK10U	12	-0,3315
TK10U	13	-0,4404
TK10U	14	-0,3055
TK10U	15	-0,1889
TK10U	16	-0,5135
TK10U	17	-0,4385
TK10U	18	-0,4777
TK10U	19	-0,4396
TK10U	20	-0,3805
TK10U	21	-0,4126
TK10U	22	-0,5572
TK10U	23	-0,3509

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TK10U	24	-0,4039
TK10U	25	-0,4397
TK10U	26	-0,6471
TK10U	27	-0,2828
TK10U	28	-0,1381
TK10U	29	-0,5212
TK10U	30	-0,4832
TK10U	31	-0,5487
TK10U	32	-0,3769
TK10U	33	-0,5107
TK10U	34	-0,4228
TK10U	35	-0,4029
TK10U	36	-0,4719
TK19U	1	-0,6988
TK19U	2	-0,2215
TK19U	3	-0,1641
TK19U	4	-0,3029
TK19U	5	-0,4849
TK19U	6	-0,3643
TK19U	7	-0,3193
TK19U	8	-0,5598
TK19U	9	-0,4040
TK19U	10	-0,3602
TK19U	11	-0,4783
TK19U	12	-0,3924
TK19U	13	-0,4829
TK19U	14	-0,3820
TK19U	15	-0,2895
TK19U	16	-0,4457
TK19U	17	-0,3235
TK19U	18	-0,6798
TK19U	19	-0,4966
TK22U	1	-0,3700
TK22U	2	-0,4248
TK22U	3	-0,4368
TK22U	4	-0,5398
TK22U	5	-0,6605
TK22U	6	-0,4577
TK22U	7	-0,6019
TK22U	8	-0,4977
TK22U	9	-0,2673
TK22U	10	-0,5576
TK22U	11	-0,7143
TK22U	12	-0,5620
TK23U	1	-0,1474
TK23U	2	-0,1604
TK23U	3	-0,2018
TK23U	4	-0,2758
TK23U	5	-0,2854
TK23U	6	-0,1446
TK23U	7	-0,2423
TK23U	8	-0,2124
TK23U	9	-0,1300
TK23U	10	-0,1179
TK23U	11	-0,1933

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TK23U	12	-0,1626
TK23U	13	-0,0980
TK23U	14	-0,2415
TK23U	15	-0,1462
TK23U	16	-0,2855
TK23U	17	-0,3205
TK23U	18	-0,1434
TK24U	1	-0,0369
TK24U	2	-0,0216
TK24U	3	-0,0216
TK24U	4	-0,0495
TK24U	5	-0,1002
TK24U	6	-0,0765
TK24U	7	-0,0216
TK24U	8	-0,0821
TK24U	9	-0,0252
TK24U	10	-0,1580
TK24U	11	-0,0263
TK25U	1	-0,0515
TK25U	2	-0,0211
TK25U	3	-0,0767
TK25U	4	-0,0251
TK25U	5	-0,0577
TK25U	6	-0,0266
TK25U	7	-0,0391
TK25U	8	-0,0740
TK25U	9	-0,0477
TK25U	10	-0,0251
TK25U	11	-0,1086
TK25U	12	-0,0709
TK25U	13	-0,0937
TK25U	14	-0,1147
TK25U	15	-0,0751
TK25U	16	-0,0933
TK26U	1	-0,3147
TK26U	2	-0,2898
TK26U	3	-0,3025
TK26U	4	-0,2928
TK27U	1	-0,1573
TK27U	2	-0,2624
TK27U	3	-0,1206
TK27U	4	-0,1266
TK27U	5	-0,1658
TK27U	6	-0,1037
TK27U	7	-0,2094
TK27U	8	-0,1087
TK27U	9	-0,0719
TK27U	10	-0,0599
TK27U	11	-0,0379
TK27U	12	-0,0724
TK27U	13	-0,1168
TK28U	1	-0,2493
TK28U	2	-0,2979
TK28U	3	-0,2196
TK28U	4	-0,1470

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TK28U	5	-0,3805
TK28U	6	-0,2882
TK28U	7	-0,2291
TK28U	8	-0,0628
TK28U	9	-0,3132
TK28U	10	-0,1124
TK28U	11	-0,2156
TK28U	12	-0,1023
TK28U	13	-0,1049
TK28U	14	-0,0622
TK28U	15	-0,2769
TK29U	1	-0,0652
TK29U	2	-0,0514
TK29U	3	-0,0390
TK29U	4	-0,0515
TK29U	5	-0,0330
TK29U	6	-0,0341
TK29U	7	-0,0678
TK29U	8	-0,0341
TK29U	9	-0,0341
TK29U	10	-0,0341
TK29U	11	-0,0341
TK29U	12	-0,1445
TK29U	13	-0,0341
TK29U	14	-0,0341
UK01U	1	-0,0834
UK02U	1	-0,0212
UK02U	2	-0,0212
UK02U	3	-0,0230
UK02U	4	-0,0220
UK02U	5	-0,0294
UK02U	6	-0,0212
UK02U	7	-0,0212
UK02U	8	-0,0907
UK02U	9	-0,0212
UK02U	10	-0,0212
UK02U	11	-0,0214
UK02U	12	-0,0212
UK02U	13	-0,0212
UK02U	14	-0,0212
UK02U	15	-0,0212
UK02U	16	-0,0330
UK02U	17	-0,0212
UK02U	18	-0,0212
UK02U	19	-0,0502
UK02U	20	-0,0212
UK02U	21	-0,0330
UK02U	22	-0,0333
UK02U	23	-0,0212
UK02U	24	-0,0212
UK03U	1	-0,0210
UK03U	2	-0,0210
UK03U	3	-0,0210
UK03U	4	-0,0356
UK03U	5	-0,0210

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Professionisti

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UK03U	6	-0,0210
UK03U	7	-0,0261
UK03U	8	-0,0210
UK03U	9	-0,0210
UK03U	10	-0,0210
UK03U	11	-0,0433
UK03U	12	-0,0210
UK03U	13	-0,0210
UK03U	14	-0,0210
UK03U	15	-0,0210
UK03U	16	-0,0210
UK04U	1	-0,0249
UK04U	2	-0,0249
UK04U	3	-0,0603
UK04U	4	-0,0367
UK04U	5	-0,0564
UK04U	6	-0,0260
UK04U	7	-0,0858
UK04U	8	-0,0249
UK04U	9	-0,0249
UK04U	10	-0,0249
UK04U	11	-0,0299
UK04U	12	-0,0249
UK04U	13	-0,0249
UK04U	14	-0,0249
UK04U	15	-0,0249
UK04U	16	-0,0249
UK04U	17	-0,0249
UK04U	18	-0,0284
UK05U	1	-0,0599
UK05U	2	-0,0231
UK05U	3	-0,0240
UK05U	4	-0,0206
UK05U	5	-0,0206
UK05U	6	-0,0222
UK05U	7	-0,0206
UK05U	8	-0,0206
UK05U	9	-0,0206
UK05U	10	-0,0206
UK05U	11	-0,0217
UK05U	12	-0,0206
UK05U	13	-0,0206
UK05U	14	-0,0206
UK05U	15	-0,0206
UK06U	1	-0,0183
UK06U	2	-0,0183
UK06U	3	-0,0183
UK06U	4	-0,0190
UK06U	5	-0,0183
UK06U	6	-0,0195
UK06U	7	-0,0183
UK06U	8	-0,0183
UK06U	9	-0,0203
UK06U	10	-0,0183
UK06U	11	-0,0183
UK06U	12	-0,0376
UK06U	13	-0,0183
UK06U	14	-0,0245
UK06U	15	-0,0183
UK06U	16	-0,0183
UK06U	17	-0,0183
UK06U	18	-0,0183
UK08U	1	-0,1718
UK08U	2	-0,1008
UK08U	3	-0,1718
UK08U	4	-0,1474
UK08U	5	-0,1594
UK08U	6	-0,2867
UK08U	7	-0,1214
UK08U	8	-0,1148
UK08U	9	-0,2022
UK08U	10	-0,2792
UK08U	11	-0,1365
UK08U	12	-0,0839
UK08U	13	-0,2600
UK08U	14	-0,2114
UK08U	15	-0,1322
UK16U	1	-0,6597
UK16U	2	-0,4417
UK16U	3	-0,6230
UK16U	4	-0,5930
UK16U	5	-0,7244
UK16U	6	-0,5729
UK16U	7	-0,2320
UK17U	1	-0,0226
UK17U	2	-0,0579
UK17U	3	-0,0374
UK17U	4	-0,0317
UK17U	5	-0,0845
UK17U	6	-0,0226
UK17U	7	-0,0460
UK17U	8	-0,0577
UK17U	9	-0,0379
UK17U	10	-0,0226
UK17U	11	-0,0699
UK17U	12	-0,0113
UK17U	13	-0,0231
UK17U	14	-0,0226
UK17U	15	-0,0226
UK17U	16	-0,0226
UK17U	17	-0,0226
UK18U	1	-0,0456
UK18U	2	-0,0208
UK18U	3	-0,0691
UK18U	4	-0,0584
UK18U	5	-0,0429
UK18U	6	-0,0361
UK18U	7	-0,0582
UK18U	8	-0,0577
UK18U	9	-0,0555
UK18U	10	-0,0654
UK18U	11	-0,0208
UK18U	12	-0,0371
UK18U	13	-0,0208
UK18U	14	-0,0208
UK18U	15	-0,0676
UK18U	16	-0,0661
UK18U	17	-0,0755
UK18U	18	-0,0324
UK18U	19	-0,0360
UK18U	20	-0,0724
UK18U	21	-0,0666
UK18U	22	-0,0314
UK20U	1	-0,2083
UK20U	2	-0,1388
UK20U	3	-0,1879
UK20U	4	-0,1014
UK20U	5	-0,1848
UK20U	6	-0,3300
UK20U	7	-0,2381
UK20U	8	-0,1600
UK20U	9	-0,1556
UK20U	10	-0,3844
UK20U	11	-0,1701
UK20U	12	-0,2954
UK21U	1	-0,2697
UK21U	2	-0,2413
UK21U	3	-0,2019
UK21U	4	-0,2990
UK21U	5	-0,4909
UK21U	6	-0,3643
UK21U	7	-0,1518
UK21U	8	-0,2552
UK21U	9	-0,2052
UK21U	10	-0,3442
UK21U	11	-0,2490
UK21U	12	-0,3743
UK21U	13	-0,2233
UK21U	14	-0,2019
UK56U	1	-0,6195
UK56U	2	-0,3430
UK56U	3	-0,2737

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Servizi

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
SG98U	1	-0,2695
SG98U	2	-0,0392
SG98U	3	-0,1695
SG98U	4	-0,0392
SG98U	5	-0,2574
SG98U	6	-0,1771
SG98U	7	-0,2436
SG98U	8	-0,1984
SG98U	9	-0,1177
SG98U	10	-0,1625
SG98U	11	-0,1282
SG99U	1	-0,2404
SG99U	2	-0,0372
SG99U	3	-0,3781
SG99U	4	-0,3456
SG99U	5	-0,0402
SG99U	6	-0,1464
SG99U	7	-0,2611
SG99U	8	-0,2654
SG99U	9	-0,5867
SG99U	10	-0,1410
SG99U	11	-0,2465
SG99U	12	-0,5167
SG99U	13	-0,3881
SG99U	14	-0,1845
SG99U	15	-0,1224
SG99U	16	-0,3795
SG99U	17	-0,7262
SG99U	18	-0,3294
SG99U	19	-0,0987
SG99U	20	-0,1286
SG99U	21	-0,2165
SG99U	22	-0,3632
SG99U	23	-0,3458
SG99U	24	-0,3285
SG99U	25	-0,4111
SG99U	26	-0,3533
SG99U	27	-0,3483
SG99U	28	-0,3738
SG99U	29	-0,1658
SG99U	30	-0,2831
SG99U	31	-0,2669
SG99U	32	-0,1610
SG99U	33	-0,1402
SG99U	34	-0,2349
SG99U	35	-0,3811
SG99U	36	-0,0815
SG99U	37	-0,2138
SG99U	38	-0,4213
SG99U	39	-0,3835
SG99U	40	-0,4564
SG99U	41	-0,3126
SG99U	42	-0,0769
SG99U	43	-0,2791
SG99U	44	-0,1964

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
SG99U	45	-0,4428
SG99U	46	-0,3432
SG99U	47	-0,1515
SG99U	48	-0,3672
SG99U	49	-0,1682
SG99U	50	-0,2308
SG99U	51	-0,1987
SG99U	52	-0,1877
SG99U	53	-0,2764
SG99U	54	-0,1064
SG99U	55	-0,0975
SG99U	56	-0,0865
SG99U	57	-0,1003
SG99U	58	-0,2744
SG99U	59	-0,1672
SG99U	60	-0,2495
SG99U	61	-0,2255
SG99U	62	-0,1947
SG99U	63	-0,2791
SG99U	64	-0,1377
SG99U	65	-0,0814
SG99U	66	-0,5088
SG99U	67	-0,1426
SG99U	68	-0,3957
SG99U	69	-0,0569
SG99U	70	-0,3964
SG99U	71	-0,3426
SG99U	72	-0,2224
SG99U	73	-0,4283
SG99U	74	-0,3078
SG99U	75	-0,2495
SG99U	76	-0,0597
SG99U	77	-0,1495
SG99U	78	-0,3594
SG99U	79	-0,2699
SG99U	80	-0,1493
SG99U	81	-0,2790
SG99U	82	-0,0950
SG99U	83	-0,3938
SG99U	84	-0,3456
SG99U	85	-0,3707
SG99U	86	-0,4751
SG99U	87	-0,3206
SG99U	88	-0,2790
SG99U	89	-0,0569
TG38U	1	-0,3377
TG38U	2	-0,7374
TG38U	3	-0,6420
TG38U	4	-0,3214
TG38U	5	-0,2273
TG38U	6	-0,3214
TG38U	7	-0,6737
TG40U	1	-0,3489
TG40U	2	-0,1057
TG40U	3	-0,2220

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG40U	4	-0,1307
TG40U	5	-0,1249
TG40U	6	-0,3036
TG40U	7	-0,1610
TG40U	8	-0,3036
TG40U	9	-0,0655
TG40U	10	-0,0888
TG40U	11	-0,3061
TG40U	12	-0,0423
TG40U	13	-0,2885
TG40U	14	-0,3757
TG40U	15	-0,0141
TG40U	16	-0,1842
TG40U	17	-0,1542
TG40U	18	-0,1090
TG40U	19	-0,0828
TG41U	1	-0,2928
TG41U	2	-0,0290
TG41U	3	-0,3392
TG41U	4	-0,1140
TG41U	5	-0,3786
TG41U	6	-0,0290
TG41U	7	-0,2805
TG41U	8	-0,0290
TG41U	9	-0,0870
TG41U	10	-0,3564
TG41U	11	-0,0290
TG41U	12	-0,0290
TG42U	1	-0,1287
TG42U	2	-0,4867
TG42U	3	-0,2624
TG42U	4	-0,1114
TG42U	5	-0,3264
TG42U	6	-0,2251
TG42U	7	-0,2251
TG42U	8	-0,1392
TG42U	9	-0,1287
TG42U	10	-0,1287
TG46U	1	-0,1298
TG46U	2	-0,0963
TG46U	3	-0,2100
TG46U	4	-0,1630
TG48U	1	-0,0385
TG48U	2	-0,0730
TG48U	3	-0,0730
TG48U	4	-0,1242
TG48U	5	-0,1156
TG48U	6	-0,1258
TG48U	7	-0,1415
TG48U	8	-0,0128
TG48U	9	-0,1639
TG48U	10	-0,0499
TG52U	1	-0,2839
TG52U	2	-0,1868
TG52U	3	-0,2348

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG52U	4	-0,2589
TG52U	5	-0,3409
TG52U	6	-0,2589
TG52U	7	-0,2204
TG52U	8	-0,2555
TG52U	9	-0,2555
TG52U	10	-0,1372
TG52U	11	-0,2949
TG52U	12	-0,4025
TG53U	1	-0,4302
TG53U	2	-0,1444
TG53U	3	-0,1354
TG53U	4	-0,1377
TG53U	5	-0,3874
TG53U	6	-0,2735
TG53U	7	-0,1679
TG53U	8	-0,4058
TG53U	9	-0,1354
TG53U	10	-0,0451
TG53U	11	-0,5371
TG53U	12	-0,3633
TG54U	1	-0,1029
TG54U	2	-0,0437
TG54U	3	-0,0437
TG54U	4	-0,1678
TG54U	5	-0,1572
TG54U	6	-0,2261
TG57U	1	-0,3467
TG57U	2	-0,2635
TG57U	3	-0,6036
TG57U	4	-0,1348
TG57U	5	-0,1340
TG57U	6	-0,3150
TG57U	7	-0,4141
TG57U	8	-0,4390
TG57U	9	-0,3329
TG57U	10	-0,3641
TG57U	11	-0,2139
TG69U	1	-0,1541
TG69U	2	-0,0890
TG69U	3	-0,0941
TG69U	4	-0,1302
TG69U	5	-0,0855
TG69U	6	-0,0952
TG69U	7	-0,1790
TG69U	8	-0,1587
TG69U	9	-0,1283
TG69U	10	-0,1653
TG69U	11	-0,1414
TG69U	12	-0,1826
TG69U	13	-0,1507
TG69U	14	-0,1310
TG69U	15	-0,1151
TG69U	16	-0,1555
TG69U	17	-0,1314

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Servizi

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG69U	18	-0,1048
TG69U	19	-0,1613
TG69U	20	-0,1366
TG69U	21	-0,1186
TG69U	22	-0,2464
TG69U	23	-0,2314
TG69U	24	-0,2400
TG69U	25	-0,2190
TG69U	26	-0,1873
TG69U	27	-0,1585
TG69U	28	-0,1837
TG69U	29	-0,1850
TG69U	30	-0,1359
TG69U	31	-0,1844
TG69U	32	-0,2038
TG69U	33	-0,1486
TG69U	34	-0,1616
TG69U	35	-0,2620
TG69U	36	-0,2047
TG69U	37	-0,2259
TG69U	38	-0,2468
TG69U	39	-0,1237
TG73A	1	-0,1443
TG73A	2	-0,2715
TG73A	3	-0,1482
TG73A	4	-0,1443
TG73A	5	-0,1211
TG73A	6	-0,3892
TG73A	7	-0,0404
TG73A	8	-0,3067
TG73B	1	-0,2063
TG73B	2	-0,0138
TG73B	3	-0,0402
TG73B	4	-0,0672
TG73B	5	-0,2054
TG73B	6	-0,0402
TG73B	7	-0,2874
TG73B	8	-0,0550
TG73B	9	-0,0402
TG73B	10	-0,0617
TG73B	11	-0,0402
TG73B	12	-0,1689
TG73B	13	-0,0713
TG73B	14	-0,4905
TG76U	1	-0,1312
TG76U	2	-0,1697
TG76U	3	-0,1315
TG76U	4	-0,1312
TG76U	5	-0,1135
TG76U	6	-0,1770
TG76U	7	-0,1783
TG77U	1	-0,1024
TG77U	2	-0,1878
TG77U	3	-0,0492
TG77U	4	-0,3048

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG77U	5	-0,1024
TG77U	6	-0,1024
TG77U	7	-0,3561
TG77U	8	-0,0492
TG77U	9	-0,1878
TG77U	10	-0,0909
TG78U	1	-0,1272
TG78U	2	-0,0546
TG78U	3	-0,1168
TG78U	4	-0,0101
TG78U	5	-0,0303
TG78U	6	-0,0647
TG78U	7	-0,1230
TG78U	8	-0,0461
TG78U	9	-0,0797
TG78U	10	-0,1026
TG78U	11	-0,0760
TG78U	12	-0,0101
TG78U	13	-0,0565
TG79U	1	-0,2597
TG79U	2	-0,3078
TG79U	3	-0,1868
TG79U	4	-0,1384
TG79U	5	-0,1737
TG79U	6	-0,3064
TG79U	7	-0,3078
TG79U	8	-0,4047
TG79U	9	-0,3078
TG79U	10	-0,3467
TG79U	11	-0,3038
TG79U	12	-0,2215
TG79U	13	-0,2551
TG81U	1	-0,1758
TG81U	2	-0,1099
TG81U	3	-0,2751
TG81U	4	-0,1956
TG81U	5	-0,2844
TG81U	6	-0,2145
TG81U	7	-0,2889
TG81U	8	-0,1352
TG81U	9	-0,2889
TG81U	10	-0,1956
TG81U	11	-0,2844
TG82U	1	-0,2707
TG82U	2	-0,3671
TG82U	3	-0,1590
TG82U	4	-0,2785
TG82U	5	-0,2329
TG82U	6	-0,2170
TG82U	7	-0,2359
TG82U	8	-0,3538
TG82U	9	-0,3368
TG82U	10	-0,1584
TG82U	11	-0,3020
TG82U	12	-0,2785

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG82U	13	-0,4150
TG82U	14	-0,3091
TG82U	15	-0,2785
TG82U	16	-0,0528
TG82U	17	-0,2226
TG82U	18	-0,2226
TG82U	19	-0,3443
TG83U	1	-0,2872
TG83U	2	-0,0398
TG83U	3	-0,4292
TG83U	4	-0,3584
TG83U	5	-0,2107
TG83U	6	-0,3746
TG83U	7	-0,2807
TG83U	8	-0,2070
TG83U	9	-0,3644
TG83U	10	-0,1195
TG83U	11	-0,2739
TG83U	12	-0,1395
TG85U	1	-0,2124
TG85U	2	-0,1244
TG85U	3	-0,1968
TG85U	4	-0,3619
TG85U	5	-0,2163
TG85U	6	-0,0940
TG85U	7	-0,2124
TG85U	8	-0,2836
TG85U	9	-0,2509
TG87U	1	-0,5951
TG87U	2	-0,5268
TG87U	3	-0,4157
TG87U	4	-0,2560
TG87U	5	-0,4978
TG87U	6	-0,4265
TG87U	7	-0,3458
TG87U	8	-0,4042
TG87U	9	-0,3279
TG87U	10	-0,4096
TG87U	11	-0,4082
TG87U	12	-0,4390
TG87U	13	-0,2740
TG87U	14	-0,3346
TG87U	15	-0,3582
TG88U	1	-0,1660
TG88U	2	-0,2836
TG88U	3	-0,2783
TG88U	4	-0,3280
TG88U	5	-0,1660
TG88U	6	-0,2744
TG88U	7	-0,2854
TG88U	8	-0,2422
TG88U	9	-0,2854
TG88U	10	-0,2676
TG88U	11	-0,3280
TG88U	12	-0,1265

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG88U	13	-0,3443
TG88U	14	-0,3709
TG89U	1	-0,1548
TG89U	2	-0,1651
TG89U	3	-0,1533
TG89U	4	-0,1464
TG89U	5	-0,3332
TG89U	6	-0,1694
TG89U	7	-0,1548
TG89U	8	-0,1442
TG90U	1	-0,6963
TG90U	2	-0,5587
TG90U	3	-0,3795
TG90U	4	-0,3064
TG90U	5	-0,4242
TG90U	6	-0,7145
TG90U	7	-0,5238
TG90U	8	-0,5138
TG90U	9	-0,4627
TG90U	10	-0,4490
TG90U	11	-0,6301
TG90U	12	-0,3858
TG90U	13	-0,4780
TG91U	1	-0,5005
TG91U	2	-0,2780
TG91U	3	-0,2780
TG91U	4	-0,6110
TG91U	5	-0,3779
TG91U	6	-0,4344
TG91U	7	-0,5005
TG91U	8	-0,5005
TG91U	9	-0,6511
TG91U	10	-0,3585
TG91U	11	-0,4809
TG91U	12	-0,4086
TG91U	13	-0,5005
TG91U	14	-0,5005
TG91U	15	-0,3585
TG91U	16	-0,1748
TG91U	17	-0,1942
TG91U	18	-0,4344
TG91U	19	-0,5005
TG91U	20	-0,4344
TG91U	21	-0,5005
TG92U	1	-0,3397
TG92U	2	-0,1200
TG92U	3	-0,2491
TG92U	4	-0,1200
TG92U	5	-0,3530
TG92U	6	-0,1200
TG92U	7	-0,3397
TG92U	8	-0,2491
TG92U	9	-0,4628
TG93U	1	-0,0120
TG93U	2	-0,1899

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Servizi

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
TG93U	3	-0,1060
TG93U	4	-0,3017
TG93U	5	-0,1060
TG93U	6	-0,1899
TG93U	7	-0,5555
TG93U	8	-0,0359
TG93U	9	-0,7402
TG93U	10	-0,0120
TG93U	11	-0,5555
TG93U	12	-0,3526
TG93U	13	-0,3479
TG93U	14	-0,1492
TG93U	15	-0,1264
TG94U	1	-0,3247
TG94U	2	-0,5295
TG94U	3	-0,4377
TG94U	4	-0,3100
TG94U	5	-0,4258
TG94U	6	-0,6639
TG94U	7	-0,6639
TG94U	8	-0,6814
TG94U	9	-0,5082
TG94U	10	-0,5013
TG94U	11	-0,5314
TG95U	1	-0,1160
TG95U	2	-0,7631
TG95U	3	-0,5766
TG95U	4	-0,5397
TG95U	5	-0,6370
TG95U	6	-0,5543
TG96U	1	-0,7466
TG96U	2	-0,7140
TG96U	3	-0,6775
TG96U	4	-0,5345
TG96U	5	-0,6290
TG96U	6	-0,7029
TG96U	7	-0,7466
TG96U	8	-0,5945
UG31U	1	-0,3246
UG31U	2	-0,2478
UG31U	3	-0,2292
UG31U	4	-0,4871
UG31U	5	-0,3428
UG31U	6	-0,3082
UG31U	7	-0,2478
UG31U	8	-0,5266
UG31U	9	-0,3252
UG31U	10	-0,2190
UG31U	11	-0,2351
UG31U	12	-0,1245
UG31U	13	-0,4086
UG31U	14	-0,3558
UG31U	15	-0,4842
UG31U	16	-0,3283
UG31U	17	-0,2533
UG31U	18	-0,2693

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG31U	19	-0,1553
UG31U	20	-0,5487
UG31U	21	-0,4158
UG31U	22	-0,4061
UG31U	23	-0,3998
UG31U	24	-0,5362
UG31U	25	-0,2029
UG31U	26	-0,3827
UG31U	27	-0,2292
UG31U	28	-0,4203
UG31U	29	-0,5725
UG31U	30	-0,4839
UG31U	31	-0,2161
UG31U	32	-0,3160
UG31U	33	-0,3387
UG31U	34	-0,5672
UG31U	35	-0,4469
UG31U	36	-0,2693
UG31U	37	-0,3430
UG31U	38	-0,1981
UG31U	39	-0,1553
UG31U	40	-0,6009
UG31U	41	-0,1520
UG33U	1	-0,6649
UG33U	2	-0,6361
UG33U	3	-0,6361
UG33U	4	-0,6316
UG33U	5	-0,6361
UG33U	6	-0,4935
UG33U	7	-0,5981
UG33U	8	-0,5984
UG33U	9	-0,5984
UG33U	10	-0,6046
UG33U	11	-0,5742
UG33U	12	-0,6662
UG33U	13	-0,5984
UG33U	14	-0,6361
UG34U	1	-0,4849
UG34U	2	-0,4849
UG34U	3	-0,6530
UG34U	4	-0,7193
UG34U	5	-0,7193
UG34U	6	-0,4507
UG34U	7	-0,6752
UG34U	8	-0,5087
UG34U	9	-0,6017
UG34U	10	-0,4608
UG36U	1	-0,3433
UG36U	2	-0,5058
UG36U	3	-0,4108
UG36U	4	-0,3895
UG36U	5	-0,4875
UG36U	6	-0,4471
UG36U	7	-0,3787
UG36U	8	-0,2882
UG36U	9	-0,3916

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG36U	10	-0,3868
UG36U	11	-0,4710
UG36U	12	-0,4181
UG36U	13	-0,4464
UG36U	14	-0,5060
UG36U	15	-0,4285
UG36U	16	-0,5040
UG36U	17	-0,3746
UG36U	18	-0,5589
UG36U	19	-0,4771
UG36U	20	-0,3301
UG36U	21	-0,4113
UG36U	22	-0,3034
UG36U	23	-0,3348
UG36U	24	-0,3348
UG36U	25	-0,4275
UG37U	1	-0,3705
UG37U	2	-0,3983
UG37U	3	-0,3612
UG37U	4	-0,4455
UG37U	5	-0,3338
UG37U	6	-0,5619
UG37U	7	-0,5591
UG37U	8	-0,3342
UG37U	9	-0,3324
UG37U	10	-0,2966
UG37U	11	-0,4398
UG37U	12	-0,3983
UG37U	13	-0,2624
UG37U	14	-0,3407
UG37U	15	-0,3271
UG37U	16	-0,3579
UG37U	17	-0,3211
UG37U	18	-0,2917
UG39U	1	-0,4303
UG39U	2	-0,5876
UG39U	3	-0,7845
UG39U	4	-0,4966
UG39U	5	-0,7405
UG39U	6	-0,4985
UG39U	7	-0,4966
UG39U	8	-0,4914
UG39U	9	-0,3872
UG39U	10	-0,6285
UG39U	11	-0,5966
UG39U	12	-0,4815
UG39U	13	-0,7473
UG39U	14	-0,4914
UG39U	15	-0,4640
UG39U	16	-0,5803
UG39U	17	-0,7473
UG39U	18	-0,4684
UG44U	1	-0,4715
UG44U	2	-0,2494
UG44U	3	-0,3746
UG44U	4	-0,3792

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG44U	5	-0,1555
UG44U	6	-0,3430
UG44U	7	-0,5627
UG44U	8	-0,5385
UG44U	9	-0,2778
UG44U	10	-0,2494
UG44U	11	-0,3740
UG44U	12	-0,6582
UG44U	13	-0,5018
UG44U	14	-0,4686
UG50U	1	-0,4970
UG50U	2	-0,4460
UG50U	3	-0,5206
UG50U	4	-0,4514
UG50U	5	-0,4934
UG50U	6	-0,3820
UG50U	7	-0,4286
UG50U	8	-0,3297
UG50U	9	-0,3798
UG50U	10	-0,3047
UG50U	11	-0,3739
UG50U	12	-0,3135
UG50U	13	-0,4678
UG50U	14	-0,2415
UG50U	15	-0,1627
UG50U	16	-0,3443
UG50U	17	-0,4253
UG50U	18	-0,3533
UG50U	19	-0,4410
UG50U	20	-0,0364
UG50U	21	-0,1251
UG51U	1	-0,4603
UG51U	2	-0,5969
UG51U	3	-0,5969
UG51U	4	-0,4369
UG51U	5	-0,6834
UG51U	6	-0,5314
UG51U	7	-0,6873
UG51U	8	-0,4603
UG55U	1	-0,3578
UG55U	2	-0,3441
UG55U	3	-0,3180
UG55U	4	-0,2094
UG55U	5	-0,4532
UG55U	6	-0,3441
UG55U	7	-0,2325
UG58U	1	-0,6987
UG58U	2	-0,6987
UG58U	3	-0,5466
UG58U	4	-0,3952
UG58U	5	-0,6042
UG58U	6	-0,4553
UG58U	7	-0,6305
UG58U	8	-0,6042
UG58U	9	-0,6042
UG60U	1	-0,4033

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Servizi

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG60U	2	-0,3575
UG60U	3	-0,4434
UG60U	4	-0,3553
UG60U	5	-0,3576
UG60U	6	-0,4880
UG60U	7	-0,3906
UG60U	8	-0,4419
UG60U	9	-0,3928
UG61A	1	-0,1723
UG61A	2	-0,0686
UG61A	3	-0,0123
UG61A	4	-0,1521
UG61A	5	-0,2013
UG61A	6	-0,1513
UG61A	7	-0,1779
UG61A	8	-0,1554
UG61A	9	-0,2335
UG61A	10	-0,1232
UG61A	11	-0,0862
UG61A	12	-0,2047
UG61A	13	-0,2147
UG61A	14	-0,1760
UG61A	15	-0,1389
UG61A	16	-0,3705
UG61A	17	-0,1206
UG61A	18	-0,0955
UG61A	19	-0,0938
UG61A	20	-0,3705
UG61A	21	-0,2131
UG61A	22	-0,1583
UG61A	23	-0,0484
UG61A	24	-0,1848
UG61A	25	-0,1711
UG61A	26	-0,2471
UG61A	27	-0,0525
UG61A	28	-0,1011
UG61A	29	-0,0955
UG61A	30	-0,0369
UG61A	31	-0,1308
UG61B	1	-0,1382
UG61B	2	-0,1074
UG61B	3	-0,1074
UG61B	4	-0,1614
UG61B	5	-0,1917
UG61B	6	-0,4504
UG61B	7	-0,2860
UG61B	8	-0,1054
UG61B	9	-0,1967
UG61B	10	-0,3716
UG61B	11	-0,1054
UG61B	12	-0,1795
UG61B	13	-0,3063
UG61B	14	-0,2983
UG61B	15	-0,2434
UG61B	16	-0,2380
UG61B	17	-0,1980
UG61B	18	-0,2676

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG61B	19	-0,2372
UG61B	20	-0,2276
UG61B	21	-0,2120
UG61B	22	-0,1535
UG61B	23	-0,3153
UG61B	24	-0,1499
UG61B	25	-0,3000
UG61C	1	-0,1387
UG61C	2	-0,2599
UG61C	3	-0,2277
UG61C	4	-0,1354
UG61C	5	-0,0346
UG61C	6	-0,1556
UG61C	7	-0,1212
UG61C	8	-0,1144
UG61C	9	-0,2208
UG61C	10	-0,1709
UG61C	11	-0,1806
UG61C	12	-0,1302
UG61C	13	-0,1483
UG61C	14	-0,1353
UG61C	15	-0,1260
UG61C	16	-0,1148
UG61C	17	-0,1156
UG61C	18	-0,1156
UG61C	19	-0,0346
UG61C	20	-0,1329
UG61C	21	-0,1303
UG61C	22	-0,1303
UG61C	23	-0,1039
UG61C	24	-0,2471
UG61C	25	-0,2175
UG61C	26	-0,1233
UG61C	27	-0,2740
UG61C	28	-0,2660
UG61C	29	-0,5842
UG61C	30	-0,4678
UG61C	31	-0,3081
UG61C	32	-0,2232
UG61D	1	-0,3374
UG61D	2	-0,1520
UG61D	3	-0,1410
UG61D	4	-0,3365
UG61D	5	-0,2690
UG61D	6	-0,2223
UG61D	7	-0,1602
UG61D	8	-0,1741
UG61D	9	-0,2213
UG61D	10	-0,0559
UG61D	11	-0,1704
UG61D	12	-0,1432
UG61D	13	-0,2167
UG61D	14	-0,0829
UG61D	15	-0,1469
UG61D	16	-0,1326
UG61D	17	-0,1266
UG61D	18	-0,0328

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG61D	19	-0,3192
UG61D	20	-0,1989
UG61D	21	-0,0914
UG61D	22	-0,0889
UG61D	23	-0,0914
UG61D	24	-0,1309
UG61D	25	-0,2066
UG61D	26	-0,1947
UG61D	27	-0,2066
UG61D	28	-0,3316
UG61D	29	-0,1856
UG61D	30	-0,0770
UG61D	31	-0,1804
UG61D	32	-0,1790
UG61D	33	-0,1542
UG61D	34	-0,1892
UG61D	35	-0,1811
UG61D	36	-0,1818
UG61D	37	-0,1818
UG61D	38	-0,0729
UG61D	39	-0,1039
UG61D	40	-0,0656
UG61D	41	-0,1214
UG61D	42	-0,1071
UG61D	43	-0,2749
UG61D	44	-0,1393
UG61D	45	-0,1393
UG61D	46	-0,2484
UG61D	47	-0,1501
UG61D	48	-0,3167
UG61D	49	-0,2290
UG61D	50	-0,1735
UG61D	51	-0,1118
UG61D	52	-0,2277
UG61D	53	-0,1355
UG61D	54	-0,2277
UG61D	55	-0,2277
UG61D	56	-0,1402
UG61D	57	-0,0892
UG61D	58	-0,1473
UG61D	59	-0,4069
UG61D	60	-0,1346
UG61D	61	-0,1468
UG61D	62	-0,1468
UG61D	63	-0,2195
UG61D	64	-0,1497
UG61D	65	-0,2170
UG61D	66	-0,1570
UG61D	67	-0,2213
UG61D	68	-0,1770
UG61D	69	-0,2880
UG61D	70	-0,3365
UG61D	71	-0,3165
UG61D	72	-0,3639
UG61D	73	-0,2149
UG61D	74	-0,1117
UG61E	1	-0,1499

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG61E	2	-0,2346
UG61E	3	-0,1354
UG61E	4	-0,3190
UG61E	5	-0,1296
UG61E	6	-0,1886
UG61E	7	-0,3782
UG61E	8	-0,1259
UG61E	9	-0,1601
UG61E	10	-0,2041
UG61E	11	-0,1879
UG61E	12	-0,2487
UG61E	13	-0,2033
UG61E	14	-0,3879
UG61E	15	-0,2507
UG61E	16	-0,0848
UG61E	17	-0,1151
UG61E	18	-0,2141
UG61E	19	-0,0283
UG61E	20	-0,1757
UG61E	21	-0,1012
UG61E	22	-0,2243
UG61E	23	-0,3973
UG61E	24	-0,1329
UG61E	25	-0,3309
UG61F	1	-0,2080
UG61F	2	-0,2080
UG61F	3	-0,1320
UG61F	4	-0,3297
UG61F	5	-0,1840
UG61F	6	-0,1560
UG61F	7	-0,1560
UG61F	8	-0,2668
UG61G	1	-0,2709
UG61G	2	-0,2485
UG61G	3	-0,2005
UG61G	4	-0,1722
UG61G	5	-0,1814
UG61G	6	-0,2366
UG61G	7	-0,4473
UG61G	8	-0,2751
UG61G	9	-0,1047
UG61G	10	-0,3986
UG61G	11	-0,1490
UG61G	12	-0,0924
UG61G	13	-0,1339
UG61H	1	-0,2020
UG61H	2	-0,2740
UG61H	3	-0,1694
UG61H	4	-0,1125
UG61H	5	-0,1125
UG61H	6	-0,1397
UG61H	7	-0,0758
UG61H	8	-0,1510
UG61H	9	-0,1645
UG61H	10	-0,1189
UG61H	11	-0,2531
UG61H	12	-0,0903

SUB ALLEGATO 2.B

Correttivi congiunturali strutturali
Servizi

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG61H	13	-0,1948
UG61H	14	-0,2207
UG61H	15	-0,1462
UG66U	1	-0,4140
UG66U	2	-0,4730
UG66U	3	-0,5653
UG66U	4	-0,1374
UG66U	5	-0,5948
UG66U	6	-0,4891
UG66U	7	-0,1643
UG66U	8	-0,2181
UG66U	9	-0,4449
UG66U	10	-0,6243
UG66U	11	-0,5865
UG66U	12	-0,4052
UG66U	13	-0,3776
UG66U	14	-0,4140
UG66U	15	-0,4600
UG66U	16	-0,2788
UG66U	17	-0,3290
UG66U	18	-0,3855
UG66U	19	-0,4545
UG66U	20	-0,5293
UG66U	21	-0,5125
UG66U	22	-0,4627
UG66U	23	-0,2086
UG66U	24	-0,1566
UG67U	1	-0,7066
UG67U	2	-0,7559
UG67U	3	-0,4787
UG67U	4	-0,6452
UG67U	5	-0,5670
UG67U	6	-0,5494
UG67U	7	-0,7370
UG67U	8	-0,7437
UG67U	9	-0,5635
UG68U	1	-0,5364
UG68U	2	-0,3329
UG68U	3	-0,3329
UG68U	4	-0,5378
UG68U	5	-0,3190
UG68U	6	-0,3142
UG68U	7	-0,5763
UG68U	8	-0,4174
UG68U	9	-0,5438
UG68U	10	-0,4459
UG68U	11	-0,3554
UG68U	12	-0,3554
UG68U	13	-0,5923
UG68U	14	-0,4650
UG68U	15	-0,4298
UG68U	16	-0,4632
UG68U	17	-0,2695
UG68U	18	-0,3750
UG68U	19	-0,1236
UG68U	20	-0,4914
UG68U	21	-0,3625

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG68U	22	-0,3274
UG68U	23	-0,5555
UG68U	24	-0,3292
UG68U	25	-0,4061
UG68U	26	-0,4485
UG68U	27	-0,5217
UG68U	28	-0,3721
UG68U	29	-0,5364
UG68U	30	-0,2749
UG68U	31	-0,4083
UG68U	32	-0,5364
UG68U	33	-0,2754
UG68U	34	-0,5296
UG68U	35	-0,2754
UG68U	36	-0,3890
UG68U	37	-0,2460
UG68U	38	-0,2275
UG68U	39	-0,1956
UG70U	1	-0,1023
UG70U	2	-0,2362
UG70U	3	-0,2707
UG70U	4	-0,3430
UG70U	5	-0,3089
UG70U	6	-0,2707
UG70U	7	-0,4138
UG70U	8	-0,2043
UG70U	9	-0,3808
UG70U	10	-0,1497
UG72A	1	-0,5225
UG72A	2	-0,4732
UG72A	3	-0,4740
UG72A	4	-0,4704
UG72B	1	-0,3768
UG72B	2	-0,3060
UG72B	3	-0,2868
UG72B	4	-0,5346
UG72B	5	-0,5459
UG72B	6	-0,5540
UG72B	7	-0,4291
UG72B	8	-0,5069
UG72B	9	-0,5540
UG72B	10	-0,3033
UG74U	1	-0,4179
UG74U	2	-0,6246
UG74U	3	-0,6246
UG74U	4	-0,4207
UG74U	5	-0,4108
UG74U	6	-0,5092
UG74U	7	-0,4108
UG74U	8	-0,4256
UG74U	9	-0,3720
UG74U	10	-0,5072
UG74U	11	-0,4108
UG74U	12	-0,4031
UG74U	13	-0,5033
UG75U	1	-0,2793
UG75U	2	-0,3770

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
UG75U	3	-0,3144
UG75U	4	-0,3283
UG75U	5	-0,0321
UG75U	6	-0,2988
UG75U	7	-0,3120
UG75U	8	-0,2071
UG75U	9	-0,4720
UG75U	10	-0,4494
UG75U	11	-0,3250
UG75U	12	-0,1068
UG75U	13	-0,0321
UG75U	14	-0,3052
UG75U	15	-0,0964
UG75U	16	-0,4258
UG75U	17	-0,3242
UG75U	18	-0,1513
UG75U	19	-0,1952
UG75U	20	-0,3381

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
SM87U	1	0,0000
SM87U	2	0,0000
SM87U	3	0,0000
SM87U	4	0,0000
SM87U	5	0,0000
SM87U	6	0,0000
SM87U	7	0,0000
TM12U	1	0,0000
TM12U	2	0,0000
TM12U	3	0,0000
TM12U	4	0,0000
TM12U	5	0,0000
TM12U	6	0,0000
TM12U	7	0,0000
TM13U	1	0,0000
TM13U	2	0,0000
TM13U	3	0,0000
TM13U	4	0,0000
TM13U	5	0,0000
TM13U	6	0,0000
TM13U	7	0,0000
TM39U	1	0,0000
TM39U	2	0,0000
TM39U	3	0,0000
TM39U	4	0,0000
TM39U	5	0,0000
TM39U	6	0,0000
TM39U	7	0,0000
TM40B	1	0,0000
TM40B	2	0,0000
TM40B	3	0,0000
TM40B	4	0,0000
TM40B	5	0,0000
TM40B	6	0,0000
TM40B	7	0,0000
TM42U	1	0,0000
TM42U	2	0,0000
TM42U	3	0,0000
TM42U	4	0,0000
TM42U	5	0,0000
TM42U	6	0,0000
TM42U	7	0,0000
TM43U	1	0,0000
TM43U	2	0,0000
TM43U	3	0,0000
TM43U	4	0,0000
TM43U	5	0,0000
TM43U	6	0,0000
TM43U	7	0,0000
TM44U	1	0,0000
TM44U	2	0,0000
TM44U	3	0,0000
TM44U	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
TM44U	5	0,0000
TM44U	6	0,0000
TM44U	7	0,0000
TM45U	1	0,0000
TM45U	2	0,0000
TM45U	3	0,0000
TM45U	4	0,0000
TM45U	5	0,0000
TM45U	6	0,0000
TM45U	7	0,0000
TM47U	1	0,0000
TM47U	2	0,0000
TM47U	3	0,0000
TM47U	4	0,0000
TM47U	5	0,0000
TM47U	6	0,0000
TM47U	7	0,0000
TM48U	1	0,0000
TM48U	2	0,0000
TM48U	3	0,0000
TM48U	4	0,0000
TM48U	5	0,0000
TM48U	6	0,0000
TM48U	7	0,0000
TM80U	1	0,0000
TM80U	2	0,0000
TM80U	3	0,0000
TM80U	4	0,0000
TM80U	5	0,0000
TM80U	6	0,0000
TM80U	7	0,0000
TM85U	1	-0,0140
TM85U	2	-0,0140
TM85U	3	0,0000
TM85U	4	-0,0140
TM85U	5	0,0000
TM85U	6	0,0000
TM85U	7	-0,0140
TM86U	1	-0,0438
TM86U	2	0,0000
TM86U	3	0,0000
TM86U	4	-0,0438
TM86U	5	0,0000
TM86U	6	0,0000
TM86U	7	0,0000
UM01U	1	-0,0136
UM01U	2	-0,0073
UM01U	3	-0,0029
UM01U	4	-0,0136
UM01U	5	-0,0029
UM01U	6	-0,0029
UM01U	7	-0,0073
UM02U	1	-0,0141

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UM02U	2	0,0000
UM02U	3	0,0000
UM02U	4	0,0000
UM02U	5	0,0000
UM02U	6	0,0000
UM02U	7	0,0000
UM03A	1	0,0000
UM03A	2	0,0000
UM03A	3	0,0000
UM03A	4	0,0000
UM03A	5	0,0000
UM03A	6	0,0000
UM03A	7	0,0000
UM03B	1	-0,0136
UM03B	2	0,0000
UM03B	3	0,0000
UM03B	4	-0,0136
UM03B	5	0,0000
UM03B	6	0,0000
UM03B	7	0,0000
UM03C	1	-0,0025
UM03C	2	0,0000
UM03C	3	0,0000
UM03C	4	-0,0025
UM03C	5	0,0000
UM03C	6	0,0000
UM03C	7	0,0000
UM03D	1	0,0000
UM03D	2	-0,0195
UM03D	3	-0,0237
UM03D	4	0,0000
UM03D	5	-0,0237
UM03D	6	-0,0237
UM03D	7	-0,0195
UM04U	1	0,0000
UM04U	2	0,0000
UM04U	3	0,0000
UM04U	4	0,0000
UM04U	5	0,0000
UM04U	6	0,0000
UM04U	7	0,0000
UM05U	1	0,0000
UM05U	2	-0,0126
UM05U	3	-0,0878
UM05U	4	0,0000
UM05U	5	-0,0878
UM05U	6	-0,0126
UM05U	7	-0,0126
UM06A	1	-0,0302
UM06A	2	-0,0046
UM06A	3	0,0000
UM06A	4	-0,0302
UM06A	5	0,0000

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UM06A	6	0,0000
UM06A	7	-0,0046
UM06B	1	-0,0746
UM06B	2	0,0000
UM06B	3	0,0000
UM06B	4	-0,0746
UM06B	5	0,0000
UM06B	6	0,0000
UM06B	7	0,0000
UM07U	1	0,0000
UM07U	2	-0,0002
UM07U	3	-0,0595
UM07U	4	0,0000
UM07U	5	-0,0595
UM07U	6	-0,0595
UM07U	7	-0,0002
UM08U	1	0,0000
UM08U	2	-0,0097
UM08U	3	-0,0188
UM08U	4	0,0000
UM08U	5	-0,0188
UM08U	6	-0,0188
UM08U	7	-0,0097
UM15A	1	-0,0708
UM15A	2	-0,0708
UM15A	3	0,0000
UM15A	4	-0,0708
UM15A	5	0,0000
UM15A	6	0,0000
UM15A	7	-0,0708
UM15B	1	0,0000
UM15B	2	0,0000
UM15B	3	-0,0351
UM15B	4	0,0000
UM15B	5	-0,0351
UM15B	6	-0,0351
UM15B	7	0,0000
UM16U	1	0,0000
UM16U	2	0,0000
UM16U	3	-0,0610
UM16U	4	0,0000
UM16U	5	-0,0610
UM16U	6	-0,0610
UM16U	7	0,0000
UM20U	1	0,0000
UM20U	2	-0,0164
UM20U	3	-0,0164
UM20U	4	0,0000
UM20U	5	-0,0164
UM20U	6	-0,0164
UM20U	7	-0,0164
UM27A	1	0,0000
UM27A	2	-0,0076
UM27A	3	-0,0189
UM27A	4	0,0000
UM27A	5	-0,0189
UM27A	6	-0,0189
UM27A	7	-0,0076
UM27B	1	0,0000
UM27B	2	0,0000
UM27B	3	0,0000
UM27B	4	0,0000
UM27B	5	0,0000
UM27B	6	0,0000
UM27B	7	0,0000
UM28U	1	0,0000
UM28U	2	-0,0322
UM28U	3	-0,0322
UM28U	4	0,0000
UM28U	5	-0,0322
UM28U	6	-0,0322
UM28U	7	-0,0322
UM29U	1	-0,0023
UM29U	2	0,0000
UM29U	3	0,0000
UM29U	4	-0,0023
UM29U	5	0,0000
UM29U	6	0,0000
UM29U	7	0,0000
UM30U	1	0,0000
UM30U	2	0,0000
UM30U	3	0,0000
UM30U	4	0,0000
UM30U	5	0,0000
UM30U	6	0,0000
UM30U	7	0,0000
UM32U	1	-0,0381
UM32U	2	0,0000
UM32U	3	0,0000
UM32U	4	-0,0381
UM32U	5	0,0000
UM32U	6	0,0000
UM32U	7	0,0000
UM35U	1	0,0000
UM35U	2	0,0000
UM35U	3	0,0000
UM35U	4	0,0000
UM35U	5	0,0000
UM35U	6	0,0000
UM35U	7	0,0000
UM40A	1	0,0000
UM40A	2	0,0000
UM40A	3	0,0000
UM40A	4	0,0000
UM40A	5	0,0000
UM40A	6	0,0000
UM40A	7	0,0000

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità del commercio a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
SM88U	1	0,0000
SM88U	2	0,0000
SM88U	3	0,0000
SM88U	4	0,0000
SM88U	5	0,0000
SM88U	6	0,0000
TM11U	1	0,0000
TM11U	2	0,0000
TM11U	3	0,0000
TM11U	4	0,0000
TM11U	5	0,0000
TM11U	6	0,0000
TM17U	1	0,0000
TM17U	2	0,0000
TM17U	3	0,0000
TM17U	4	0,0000
TM17U	5	0,0000
TM17U	6	0,0000
TM23U	1	0,0000
TM23U	2	0,0000
TM23U	3	0,0000
TM23U	4	0,0000
TM23U	5	0,0000
TM23U	6	0,0000
TM24U	1	0,0000
TM24U	2	0,0000
TM24U	3	0,0000
TM24U	4	0,0000
TM24U	5	0,0000
TM24U	6	0,0000
TM31U	1	-0,0945
TM31U	2	0,0000
TM31U	3	0,0000
TM31U	4	0,0000
TM31U	5	0,0000
TM31U	6	0,0000
TM33U	1	-0,0984
TM33U	2	0,0000
TM33U	3	0,0000
TM33U	4	-0,0984
TM33U	5	0,0000
TM33U	6	0,0000
TM34U	1	0,0000
TM34U	2	0,0000
TM34U	3	0,0000
TM34U	4	0,0000
TM34U	5	0,0000
TM34U	6	0,0000
TM36U	1	-0,0180
TM36U	2	0,0000
TM36U	3	0,0000
TM36U	4	-0,0180
TM36U	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
TM36U	6	0,0000
TM37U	1	-0,0016
TM37U	2	0,0000
TM37U	3	0,0000
TM37U	4	-0,0016
TM37U	5	0,0000
TM37U	6	0,0000
TM41U	1	-0,0183
TM41U	2	-0,0183
TM41U	3	0,0000
TM41U	4	-0,0183
TM41U	5	0,0000
TM41U	6	0,0000
TM46U	1	-0,0541
TM46U	2	0,0000
TM46U	3	0,0000
TM46U	4	-0,0541
TM46U	5	0,0000
TM46U	6	0,0000
TM81U	1	0,0000
TM81U	2	0,0000
TM81U	3	0,0000
TM81U	4	0,0000
TM81U	5	0,0000
TM81U	6	0,0000
TM82U	1	-0,0292
TM82U	2	-0,0288
TM82U	3	0,0000
TM82U	4	-0,0292
TM82U	5	0,0000
TM82U	6	0,0000
TM83U	1	-0,0292
TM83U	2	0,0000
TM83U	3	0,0000
TM83U	4	0,0000
TM83U	5	0,0000
TM83U	6	0,0000
TM84U	1	0,0000
TM84U	2	0,0000
TM84U	3	0,0000
TM84U	4	0,0000
TM84U	5	0,0000
TM84U	6	0,0000
UM09A	1	0,0000
UM09A	2	0,0000
UM09A	3	0,0000
UM09A	4	0,0000
UM09A	5	0,0000
UM09A	6	0,0000
UM09B	1	0,0000
UM09B	2	0,0000
UM09B	3	0,0000
UM09B	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UM09B	5	0,0000
UM09B	6	0,0000
UM10U	1	0,0000
UM10U	2	0,0000
UM10U	3	0,0000
UM10U	4	0,0000
UM10U	5	0,0000
UM10U	6	0,0000
UM18A	1	0,0000
UM18A	2	0,0000
UM18A	3	0,0000
UM18A	4	0,0000
UM18A	5	0,0000
UM18A	6	0,0000
UM18B	1	0,0000
UM18B	2	0,0000
UM18B	3	0,0000
UM18B	4	0,0000
UM18B	5	0,0000
UM18B	6	0,0000
UM19U	1	0,0000
UM19U	2	0,0000
UM19U	3	0,0000
UM19U	4	0,0000
UM19U	5	0,0000
UM19U	6	0,0000
UM21A	1	0,0000
UM21A	2	0,0000
UM21A	3	0,0000
UM21A	4	0,0000
UM21A	5	0,0000
UM21A	6	0,0000
UM21B	1	0,0000
UM21B	2	0,0000
UM21B	3	0,0000
UM21B	4	0,0000
UM21B	5	0,0000
UM21B	6	0,0000
UM21C	1	0,0000
UM21C	2	0,0000
UM21C	3	0,0000
UM21C	4	0,0000
UM21C	5	0,0000
UM21C	6	0,0000
UM21D	1	0,0000
UM21D	2	0,0000
UM21D	3	0,0000
UM21D	4	0,0000
UM21D	5	0,0000
UM21D	6	0,0000
UM21E	1	0,0000
UM21E	2	0,0000
UM21E	3	0,0000

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità del commercio a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UM21E	4	0,0000
UM21E	5	0,0000
UM21E	6	0,0000
UM22A	1	-0,0150
UM22A	2	0,0000
UM22A	3	0,0000
UM22A	4	-0,0150
UM22A	5	0,0000
UM22A	6	0,0000
UM22B	1	-0,0824
UM22B	2	-0,0824
UM22B	3	-0,0229
UM22B	4	-0,0824
UM22B	5	-0,0229
UM22B	6	-0,0229
UM22C	1	-0,0118
UM22C	2	-0,0118
UM22C	3	0,0000
UM22C	4	-0,0118
UM22C	5	0,0000
UM22C	6	0,0000
UM25A	1	0,0000
UM25A	2	0,0000
UM25A	3	0,0000
UM25A	4	0,0000
UM25A	5	0,0000
UM25A	6	0,0000
UM25B	1	0,0000
UM25B	2	0,0000
UM25B	3	0,0000
UM25B	4	0,0000
UM25B	5	0,0000
UM25B	6	0,0000
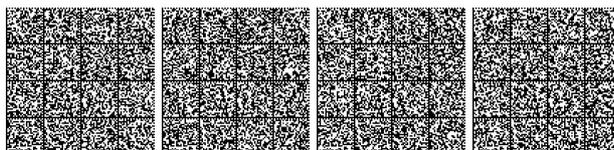
SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
SG98U	1	0,0000
SG98U	2	0,0000
SG98U	3	0,0000
SG98U	4	0,0000
SG98U	5	0,0000
SG99U	1	0,0000
SG99U	2	0,0000
SG99U	3	0,0000
SG99U	4	0,0000
SG99U	5	0,0000
SK30U	1	-0,0150
SK30U	2	-0,0173
SK30U	3	-0,0150
SK30U	4	-0,0150
SK30U	5	-0,0173
TD05U	1	0,0000
TD05U	2	-0,0422
TD05U	3	0,0000
TD05U	4	0,0000
TD05U	5	-0,0422
TD11U	1	0,0000
TD11U	2	0,0000
TD11U	3	0,0000
TD11U	4	0,0000
TD11U	5	0,0000
TD15U	1	0,0000
TD15U	2	-0,0614
TD15U	3	0,0000
TD15U	4	0,0000
TD15U	5	-0,0614
TD17U	1	0,0000
TD17U	2	0,0000
TD17U	3	0,0000
TD17U	4	0,0000
TD17U	5	-0,0625
TD22U	1	0,0000
TD22U	2	0,0000
TD22U	3	0,0000
TD22U	4	0,0000
TD22U	5	0,0000
TD23U	1	0,0000
TD23U	2	0,0000
TD23U	3	0,0000
TD23U	4	0,0000
TD23U	5	0,0000
TD25U	1	0,0000
TD25U	2	0,0000
TD25U	3	0,0000
TD25U	4	-0,0812
TD25U	5	-0,1486
TD29U	1	0,0000
TD29U	2	0,0000
TD29U	3	0,0000
TD29U	4	0,0000
TD29U	5	0,0000
TD30U	1	0,0000
TD30U	2	0,0000
TD30U	3	0,0000
TD30U	4	0,0000
TD30U	5	-0,0971
TD31U	1	0,0000
TD31U	2	0,0000
TD31U	3	0,0000
TD31U	4	0,0000
TD31U	5	0,0000
TD36U	1	0,0000
TD36U	2	0,0000
TD36U	3	0,0000
TD36U	4	0,0000
TD36U	5	0,0000
TD37U	1	0,0000
TD37U	2	0,0000
TD37U	3	0,0000
TD37U	4	0,0000
TD37U	5	0,0000
TD39U	1	0,0000
TD39U	2	0,0000
TD39U	3	0,0000
TD39U	4	0,0000
TD39U	5	0,0000
TD40U	1	0,0000
TD40U	2	-0,0422
TD40U	3	0,0000
TD40U	4	-0,0422
TD40U	5	-0,0422
TD41U	1	0,0000
TD41U	2	0,0000
TD41U	3	0,0000
TD41U	4	0,0000
TD41U	5	-0,0147
TD42U	1	0,0000
TD42U	2	0,0000
TD42U	3	0,0000
TD42U	4	0,0000
TD42U	5	0,0000
TD43U	1	0,0000
TD43U	2	0,0000
TD43U	3	0,0000
TD43U	4	0,0000
TD43U	5	0,0000
TD44U	1	-0,0093
TD44U	2	-0,0147
TD44U	3	-0,0093
TD44U	4	-0,0093
TD44U	5	-0,0147
TD45U	1	0,0000
TD45U	2	0,0000
TD45U	3	0,0000
TD45U	4	0,0000
TD45U	5	-0,0348
TD46U	1	0,0000
TD46U	2	-0,0833
TD46U	3	0,0000
TD46U	4	-0,0833
TD46U	5	-0,0833
TD49U	1	0,0000
TD49U	2	-0,0777
TD49U	3	0,0000
TD49U	4	-0,0777
TD49U	5	-0,0777
TG38U	1	0,0000
TG38U	2	-0,0210
TG38U	3	0,0000
TG38U	4	-0,0210
TG38U	5	-0,0210
TG40U	1	0,0000
TG40U	2	0,0000
TG40U	3	0,0000
TG40U	4	0,0000
TG40U	5	-0,0049
TG41U	1	0,0000
TG41U	2	0,0000
TG41U	3	0,0000
TG41U	4	0,0000
TG41U	5	0,0000
TG42U	1	-0,1277
TG42U	2	0,0000
TG42U	3	-0,1277
TG42U	4	-0,1277
TG42U	5	0,0000
TG46U	1	0,0000
TG46U	2	-0,0288
TG46U	3	0,0000
TG46U	4	0,0000
TG46U	5	-0,1276
TG48U	1	0,0000
TG48U	2	0,0000
TG48U	3	0,0000
TG48U	4	0,0000
TG48U	5	0,0000
TG52U	1	0,0000
TG52U	2	0,0000
TG52U	3	0,0000
TG52U	4	0,0000
TG52U	5	0,0000
TG53U	1	0,0000
TG53U	2	0,0000
TG53U	3	0,0000
TG53U	4	0,0000

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
TG53U	5	0,0000
TG54U	1	0,0000
TG54U	2	0,0000
TG54U	3	0,0000
TG54U	4	0,0000
TG54U	5	0,0000
TG57U	1	-0,0198
TG57U	2	0,0000
TG57U	3	-0,0198
TG57U	4	-0,0198
TG57U	5	0,0000
TG76U	1	0,0000
TG76U	2	0,0000
TG76U	3	0,0000
TG76U	4	0,0000
TG76U	5	0,0000
TG78U	1	0,0000
TG78U	2	0,0000
TG78U	3	0,0000
TG78U	4	0,0000
TG78U	5	0,0000
TG79U	1	0,0000
TG79U	2	-0,0478
TG79U	3	0,0000
TG79U	4	-0,0478
TG79U	5	-0,0478
TG82U	1	0,0000
TG82U	2	0,0000
TG82U	3	0,0000
TG82U	4	0,0000
TG82U	5	0,0000
TG83U	1	0,0000
TG83U	2	-0,0327
TG83U	3	0,0000
TG83U	4	-0,0327
TG83U	5	-0,0327
TG85U	1	0,0000
TG85U	2	0,0000
TG85U	3	0,0000
TG85U	4	0,0000
TG85U	5	0,0000
TG87U	1	-0,0513
TG87U	2	-0,0361
TG87U	3	-0,0399
TG87U	4	-0,0361
TG87U	5	-0,0361
TG88U	1	0,0000
TG88U	2	-0,1201
TG88U	3	0,0000
TG88U	4	-0,1201
TG88U	5	-0,1474
TG89U	1	0,0000
TG89U	2	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
TG89U	3	0,0000
TG89U	4	0,0000
TG89U	5	0,0000
TG90U	1	-0,0727
TG90U	2	-0,0233
TG90U	3	-0,0727
TG90U	4	-0,0233
TG90U	5	-0,0233
TG91U	1	-0,0335
TG91U	2	-0,0110
TG91U	3	-0,0335
TG91U	4	-0,0182
TG91U	5	-0,0110
TG92U	1	0,0000
TG92U	2	-0,1444
TG92U	3	0,0000
TG92U	4	0,0000
TG92U	5	-0,1444
TG93U	1	0,0000
TG93U	2	0,0000
TG93U	3	0,0000
TG93U	4	0,0000
TG93U	5	0,0000
TG94U	1	-0,0156
TG94U	2	-0,1329
TG94U	3	0,0000
TG94U	4	-0,0493
TG94U	5	-0,1329
TG95U	1	-0,0384
TG95U	2	0,0000
TG95U	3	-0,0384
TG95U	4	0,0000
TG95U	5	0,0000
TG96U	1	-0,0392
TG96U	2	-0,0800
TG96U	3	-0,0392
TG96U	4	-0,0392
TG96U	5	-0,0800
TK10U	1	0,0000
TK10U	2	0,0000
TK10U	3	0,0000
TK10U	4	0,0000
TK10U	5	0,0000
TK19U	1	-0,0357
TK19U	2	-0,0456
TK19U	3	-0,0357
TK19U	4	-0,0456
TK19U	5	-0,0456
TK22U	1	-0,0269
TK22U	2	-0,0764
TK22U	3	-0,0242
TK22U	4	-0,0269
TK22U	5	-0,0764

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
TK23U	1	0,0000
TK23U	2	-0,0140
TK23U	3	0,0000
TK23U	4	-0,0140
TK23U	5	-0,0140
TK24U	1	0,0000
TK24U	2	0,0000
TK24U	3	0,0000
TK24U	4	0,0000
TK24U	5	0,0000
TK25U	1	0,0000
TK25U	2	-0,0041
TK25U	3	0,0000
TK25U	4	-0,0041
TK25U	5	-0,0041
TK26U	1	-0,0741
TK26U	2	-0,0825
TK26U	3	0,0000
TK26U	4	-0,0741
TK26U	5	-0,0825
TK27U	1	0,0000
TK27U	2	0,0000
TK27U	3	0,0000
TK27U	4	0,0000
TK27U	5	-0,1983
TK28U	1	0,0000
TK28U	2	0,0000
TK28U	3	0,0000
TK28U	4	0,0000
TK28U	5	0,0000
TK29U	1	0,0000
TK29U	2	-0,0121
TK29U	3	0,0000
TK29U	4	0,0000
TK29U	5	-0,0121
UD01U	1	-0,0213
UD01U	2	-0,0234
UD01U	3	-0,0213
UD01U	4	-0,0234
UD01U	5	-0,0234
UD02U	1	-0,0343
UD02U	2	-0,0682
UD02U	3	-0,0343
UD02U	4	-0,0682
UD02U	5	-0,0682
UD03U	1	0,0000
UD03U	2	0,0000
UD03U	3	0,0000
UD03U	4	0,0000
UD03U	5	0,0000
UD04A	1	0,0000
UD04A	2	0,0000
UD04A	3	0,0000

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UD04A	4	0,0000
UD04A	5	0,0000
UD04B	1	0,0000
UD04B	2	-0,0633
UD04B	3	0,0000
UD04B	4	-0,0633
UD04B	5	-0,0633
UD06U	1	0,0000
UD06U	2	0,0000
UD06U	3	0,0000
UD06U	4	0,0000
UD06U	5	0,0000
UD07A	1	-0,1000
UD07A	2	-0,1304
UD07A	3	-0,1000
UD07A	4	-0,1000
UD07A	5	-0,1304
UD07B	1	-0,1000
UD07B	2	-0,1304
UD07B	3	-0,1000
UD07B	4	-0,1000
UD07B	5	-0,1304
UD08U	1	-0,1593
UD08U	2	-0,1486
UD08U	3	-0,1593
UD08U	4	-0,1593
UD08U	5	-0,1486
UD09A	1	0,0000
UD09A	2	-0,0476
UD09A	3	0,0000
UD09A	4	-0,0476
UD09A	5	-0,0476
UD09B	1	0,0000
UD09B	2	0,0000
UD09B	3	0,0000
UD09B	4	0,0000
UD09B	5	0,0000
UD10B	1	-0,0459
UD10B	2	0,0000
UD10B	3	-0,0459
UD10B	4	-0,0459
UD10B	5	0,0000
UD12U	1	-0,0417
UD12U	2	-0,1688
UD12U	3	-0,0417
UD12U	4	-0,1688
UD12U	5	-0,1688
UD13U	1	-0,1170
UD13U	2	-0,1195
UD13U	3	-0,1170
UD13U	4	-0,1170
UD13U	5	-0,1195
UD14U	1	-0,1156

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UD14U	2	-0,1000
UD14U	3	-0,1156
UD14U	4	-0,1156
UD14U	5	-0,1000
UD16U	1	-0,0480
UD16U	2	-0,1227
UD16U	3	-0,0480
UD16U	4	-0,1227
UD16U	5	-0,1227
UD18U	1	-0,1310
UD18U	2	-0,1000
UD18U	3	-0,1310
UD18U	4	-0,1310
UD18U	5	-0,1000
UD19U	1	0,0000
UD19U	2	0,0000
UD19U	3	0,0000
UD19U	4	0,0000
UD19U	5	0,0000
UD20U	1	-0,0359
UD20U	2	0,0000
UD20U	3	-0,0359
UD20U	4	-0,0359
UD20U	5	0,0000
UD21U	1	-0,1212
UD21U	2	-0,1000
UD21U	3	-0,1212
UD21U	4	-0,1212
UD21U	5	-0,1000
UD24U	1	-0,0160
UD24U	2	0,0000
UD24U	3	-0,0160
UD24U	4	-0,0160
UD24U	5	0,0000
UD26U	1	-0,0172
UD26U	2	-0,1019
UD26U	3	-0,0172
UD26U	4	-0,1019
UD26U	5	-0,1019
UD27U	1	-0,0445
UD27U	2	0,0000
UD27U	3	-0,0445
UD27U	4	-0,0445
UD27U	5	0,0000
UD28U	1	0,0000
UD28U	2	-0,0562
UD28U	3	0,0000
UD28U	4	-0,0562
UD28U	5	-0,0562
UD32U	1	-0,0181
UD32U	2	0,0000
UD32U	3	-0,0181
UD32U	4	-0,0181

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UD32U	5	0,0000
UD33U	1	-0,1110
UD33U	2	-0,1000
UD33U	3	-0,1110
UD33U	4	-0,1110
UD33U	5	-0,1000
UD34U	1	0,0000
UD34U	2	-0,0586
UD34U	3	0,0000
UD34U	4	-0,0586
UD34U	5	-0,0586
UD35U	1	0,0000
UD35U	2	-0,0803
UD35U	3	0,0000
UD35U	4	0,0000
UD35U	5	-0,0803
UD38U	1	0,0000
UD38U	2	0,0000
UD38U	3	0,0000
UD38U	4	0,0000
UD38U	5	0,0000
UD47U	1	0,0000
UD47U	2	-0,1273
UD47U	3	0,0000
UD47U	4	-0,1273
UD47U	5	-0,1273
UG31U	1	0,0000
UG31U	2	-0,0279
UG31U	3	0,0000
UG31U	4	-0,0198
UG31U	5	-0,0326
UG33U	1	0,0000
UG33U	2	-0,0785
UG33U	3	0,0000
UG33U	4	-0,0785
UG33U	5	-0,1616
UG34U	1	0,0000
UG34U	2	-0,0729
UG34U	3	0,0000
UG34U	4	-0,0729
UG34U	5	-0,0729
UG36U	1	-0,0133
UG36U	2	-0,0464
UG36U	3	-0,0133
UG36U	4	-0,0277
UG36U	5	-0,0464
UG37U	1	-0,0183
UG37U	2	-0,0420
UG37U	3	-0,0128
UG37U	4	-0,0303
UG37U	5	-0,0420
UG39U	1	0,0000
UG39U	2	-0,0314

SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UG39U	3	0,0000
UG39U	4	-0,0130
UG39U	5	-0,0322
UG44U	1	-0,0203
UG44U	2	-0,0312
UG44U	3	-0,0203
UG44U	4	-0,0203
UG44U	5	-0,0691
UG51U	1	0,0000
UG51U	2	-0,0934
UG51U	3	0,0000
UG51U	4	-0,0934
UG51U	5	-0,0934
UG55U	1	0,0000
UG55U	2	0,0000
UG55U	3	0,0000
UG55U	4	0,0000
UG55U	5	0,0000
UG58U	1	-0,0241
UG58U	2	-0,0188
UG58U	3	-0,0241
UG58U	4	-0,0188
UG58U	5	-0,0188
UG60U	1	-0,1141
UG60U	2	-0,0681
UG60U	3	-0,1141
UG60U	4	-0,1141
UG60U	5	-0,0681
UG66U	1	-0,0204
UG66U	2	0,0000
UG66U	3	-0,0204
UG66U	4	-0,0204
UG66U	5	0,0000
UG67U	1	-0,0131
UG67U	2	0,0000
UG67U	3	-0,0131
UG67U	4	-0,0131
UG67U	5	0,0000
UG70U	1	-0,0647
UG70U	2	0,0000
UG70U	3	-0,0647
UG70U	4	0,0000
UG70U	5	0,0000
UG72A	1	-0,1193
UG72A	2	-0,0671
UG72A	3	-0,1193
UG72A	4	-0,1193
UG72A	5	-0,0671
UG74U	1	0,0000
UG74U	2	0,0000
UG74U	3	0,0000
UG74U	4	0,0000
UG74U	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UK01U	1	-0,0116
UK01U	2	0,0000
UK01U	3	-0,0172
UK01U	4	0,0000
UK01U	5	0,0000
UK02U	1	0,0000
UK02U	2	-0,0110
UK02U	3	0,0000
UK02U	4	0,0000
UK02U	5	-0,0261
UK03U	1	0,0000
UK03U	2	0,0000
UK03U	3	0,0000
UK03U	4	0,0000
UK03U	5	-0,0056
UK04U	1	0,0000
UK04U	2	-0,0069
UK04U	3	0,0000
UK04U	4	0,0000
UK04U	5	-0,0069
UK05U	1	0,0000
UK05U	2	0,0000
UK05U	3	0,0000
UK05U	4	0,0000
UK05U	5	0,0000
UK06U	1	0,0000
UK06U	2	0,0000
UK06U	3	0,0000
UK06U	4	0,0000
UK06U	5	0,0000
UK08U	1	-0,0033
UK08U	2	-0,0057
UK08U	3	-0,0033
UK08U	4	-0,0033
UK08U	5	-0,0057
UK16U	1	-0,0643
UK16U	2	-0,0414
UK16U	3	-0,0643
UK16U	4	-0,0643
UK16U	5	-0,0414
UK17U	1	0,0000
UK17U	2	0,0000
UK17U	3	0,0000
UK17U	4	0,0000
UK17U	5	0,0000
UK18U	1	-0,0013
UK18U	2	-0,0107
UK18U	3	0,0000
UK18U	4	-0,0107
UK18U	5	-0,0387
UK20U	1	-0,0109
UK20U	2	-0,0109
UK20U	3	-0,0109

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
UK20U	4	-0,0109
UK20U	5	-0,0212
UK21U	1	0,0000
UK21U	2	0,0000
UK21U	3	0,0000
UK21U	4	0,0000
UK21U	5	-0,0209
UK56U	1	-0,1932
UK56U	2	-0,0792
UK56U	3	-0,1932
UK56U	4	-0,0792
UK56U	5	0,0000
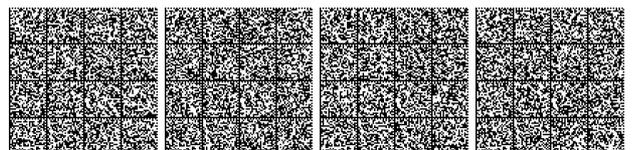
SUB ALLEGATO 2.C

Coefficienti congiunturali territoriali
Territorialità generale a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	VALORE SOGLIA
TG69U	1	-0,0376
TG69U	2	-0,0332
TG69U	3	-0,0478
TG69U	5	-0,0332
TG73A	1	0,0000
TG73A	2	0,0000
TG73A	3	0,0000
TG73A	5	0,0000
TG73B	1	0,0000
TG73B	2	0,0000
TG73B	3	0,0000
TG73B	5	0,0000
TG77U	1	0,0000
TG77U	2	-0,0416
TG77U	3	0,0000
TG77U	5	-0,0416
TG81U	1	-0,0176
TG81U	2	-0,0309
TG81U	3	0,0000
TG81U	5	-0,0309
UG50U	1	0,0000
UG50U	2	0,0000
UG50U	3	0,0000
UG50U	5	0,0000
UG61A	1	0,0000
UG61A	2	0,0000
UG61A	3	0,0000
UG61A	5	0,0000
UG61B	1	0,0000
UG61B	2	-0,0239
UG61B	3	0,0000
UG61B	5	-0,0951
UG61C	1	0,0000
UG61C	2	0,0000
UG61C	3	0,0000
UG61C	5	-0,0256
UG61D	1	0,0000
UG61D	2	0,0000
UG61D	3	0,0000
UG61D	5	0,0000
UG61E	1	0,0000
UG61E	2	0,0000
UG61E	3	0,0000
UG61E	5	0,0000
UG61F	1	0,0000
UG61F	2	-0,0137
UG61F	3	0,0000
UG61F	5	-0,0137
UG61G	1	0,0000
UG61G	2	-0,0877
UG61G	3	0,0000
UG61G	5	-0,0877
UG61H	1	0,0000
UG61H	2	-0,0284
UG61H	3	0,0000
UG61H	5	-0,0820
UG68U	1	-0,0348
UG68U	2	-0,0361
UG68U	3	-0,0348
UG68U	5	-0,1080
UG72B	1	0,0000
UG72B	2	-0,0441
UG72B	3	0,0000
UG72B	5	-0,0441
UG75U	1	0,0000
UG75U	2	0,0000
UG75U	3	0,0000
UG75U	5	-0,0463
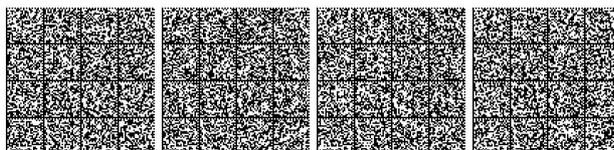
ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLA TERRITORIALITÀ GENERALE A LIVELLO COMUNALE

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE AREE DELLA TERRITORIALITÀ GENERALE A LIVELLO COMUNALE

Con la presente metodologia è stato aggiornato lo studio sulle aree della territorialità generale a livello comunale, approvato con decreto ministeriale del 6 marzo pubblicato nella G.U., serie generale, 31 marzo 2008, n. 76.

La territorialità generale analizza le differenze che connotano l'ambiente economico, differenze che possono influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e/o servizi destinati alla persona, il bisogno di ricorrere a servizi professionali, le condizioni in cui l'impresa svolge la propria attività.

La prima versione della territorialità generale, approvata con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, pubblicato nella G.U., serie generale, 31 marzo 1999, n. 75, ha permesso di classificare i comuni (le province e le regioni) in cinque aree territoriali omogenee, cogliendo le più significative differenze tra gli stessi in termini di grado di benessere, di livello di qualificazione professionale e di struttura economica.

La seconda versione della territorialità generale, approvata con decreto ministeriale del 6 marzo pubblicato nella G.U., serie generale, 31 marzo 2008, n. 76, ha permesso di ridefinire le aree territoriali omogenee utilizzando l'Analisi Discriminante sulla base dello stesso set di indicatori aggiornato.

L'Analisi Discriminante è una tecnica statistica che, sulla base del set di indicatori utilizzati, ha consentito di associare ogni comune (provincia o regione) ad una delle aree omogenee individuate dalla precedente versione della territorialità generale.

Il comune (la provincia o la regione) è stato assegnato all'area territoriale che presenta le caratteristiche più simili in termini di:

- grado di benessere,
- livello di scolarizzazione,
- struttura economica,
- tasso di imprenditorialità,
- grado di sviluppo dei servizi (credito, logistica e servizi alle imprese) a sostegno dell'attività economica.

In tale modo, all'interno di ogni area territoriale, i comuni, le province e le regioni presentano caratteristiche simili in termini di sviluppo socio-economico.

Per i comuni che, sulla base dell'applicazione dell'Analisi Discriminante, sono stati assegnati ad una delle cinque aree territoriali omogenee con una probabilità inferiore a 0,45 è stata eseguita un'analisi di verifica della loro collocazione nell'ambito della territorialità generale.

Per ogni comune con tali caratteristiche è stata applicata un'Analisi Discriminante che ha preso a riferimento non più le cinque aree territoriali omogenee, ma le prime due aree con maggiore probabilità di riassegnazione.

Tale percorso metodologico ha consentito di riassegnare sedici comuni nell'ambito della territorialità generale.

L'elenco di tali comuni è riportato nella seguente tabella.
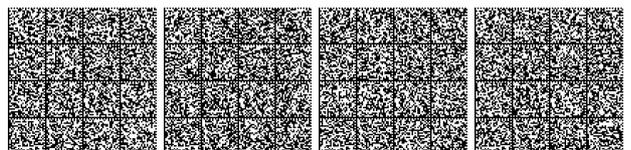
ELENCO DEI COMUNI E DEI RELATIVI GRUPPI TERRITORIALI DI APPARTENENZA

COMUNE	PROVINCIA	Gruppo territoriale
ACQUASPARTA	(TR)	2
AGGIUS	(SS)	2
BADALUCCO	(IM)	2
CURON VENOSTA	(BZ)	2
DOLCEACQUA	(IM)	2
ENNA	(EN)	2
FARRA D'ALPAGO	(BL)	4
GHILARZA	(OR)	2
GUALDO TADINO	(PG)	2
MARSCIANO	(PG)	2
MATERA	(MT)	2
MONTESCUDAIO	(PI)	2
ORIOLO ROMANO	(VT)	2
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	(SP)	4
SALA CONSILINA	(SA)	5
SAN LEO	(PS)	2

09A06837

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Khelil Abdelhakim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khelil Abdelhakim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9866 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Khelil Abdelhakim si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Khelil Abdelhakim in data 6 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001, presso la «Scuola professionale della Sanità» di Tunisi (Tunisia) dal sig. Khelil Abdelhakim nato a Kalaat Landlous (Tunisia) il giorno 11 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khelil Abdelhakim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Le Rocchigiane II», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1980 con il quale la società cooperativa «Le Rocchigiane II», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Roberto Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1999 con il quale il dott. Sandro Forlingieri è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Le Rocchigiane II», in sostituzione dell'avv. Roberto Romano, inadempiente;

Vista la nota pervenuta in data 10 giugno 2008 con la quale viene comunicato il decesso del commissario liquidatore dott. Sandro Forlingieri;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo De Belardini nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Le Rocchigiane II», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 febbraio 1980, in sostituzione del dott. Sandro Forlingieri deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06711

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Minerva», in Ostia Lido.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Minerva», con sede in Ostia Lido (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Paola Belli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2009 con la quale la rag. Paola Belli rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo De Belardini nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Minerva», con sede in Ostia Lido (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 dicembre 2002, in sostituzione della rag. Paola Belli dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06712

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Columbia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Palmi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 20 luglio 2007 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Columbia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita in data 19 giugno 1981 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Grosso di Palmi (Reggio Calabria), REA n. RC-108026 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Caridi, nato a Soverato (Catanzaro) il 3 febbraio 1962, con studio in Soverato (Catanazaro),via F. Caminiti n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06713

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa famigliare di Vighizzolo - Cantù», in Cantù.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 con il quale la cooperativa «Cooperativa famigliare di Vighizzolo-Cantù - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cantù (Como) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Ruggero Redaelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la diffida ministeriale del 19 dicembre 2008 con la quale si invitava il dott. Ruggero Redaelli ad adempiere agli obblighi conferitegli con il decreto sopracitato;
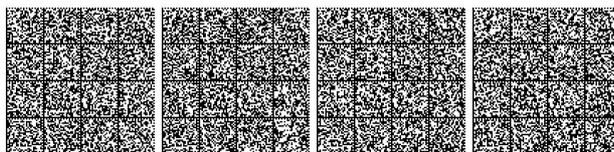
Preso atto della nota datata 25 febbraio 2009, con la quale il dott. Ruggero Redaelli comunica il proprio nulla osta alla nomina di un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Mara Roberta Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945 e residente in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa famigliare di Vighizzolo - Cantù», con sede in Cantù (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 aprile 2006 in sostituzione del dott. Ruggero Redaelli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06714

DECRETO 21 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ivan Dorut Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, idrici, e sanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ivan Dorut Vasile, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola professionale di costruzioni - Qualifica di operaio in impianti tecnico-sanitari rilasciato dal «Liceul Industrial n. 4» nella località di Bistrita, e del Certificato di Elettricista auto rilasciato da I.E.E.L.I.F. di Bistrita, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, idrici e sanitari, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *d)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania dal 2 febbraio 1998 al 1° gennaio 2002 in ditte abilitate per impianti tecnico sanitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto i titoli di qualificazione professionale posseduti dal richiedente validi, ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, senza applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa alla lettera *a)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, neanche con applicazione di misura compensativa, in quanto l'esperienza lavorativa maturata e documentata, oltre ad essere ultradecennale e quindi non valutabile a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, risulta che sia stata svolta esclusivamente in qualità di elettricista per auto e non di elettricista specializzato nei vari settori indicati dallo stesso decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA- Installazione Impianti e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0019092 del 2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. Ivan Dorut Vasile, cittadino rumeno, nato il 1° febbraio 1962 a Romuli (Romania), sono riconosciuti idonei per lo svolgimento delle attività di installazione di impianti idrici e sanitari di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza applicazione di misura compensativa, mentre sono riconosciuti insufficienti, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06727

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 28 maggio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con D.R. n.128 dell'11 ottobre 1996 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa alle modalità di espletamento del controllo di legittimità e merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Viste le delibere con le quali il Senato accademico integrato, nelle sedute del 22 gennaio 2009 e 2 aprile 2009, ha approvato le proposte di modifica dello Statuto stesso, nel testo che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la nota del M.I.U.R. del 5 maggio 2009 prot. n. 1420, con la quale si comunica che non sono state formulate osservazioni alle modifiche proposte;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, a seguito delle delibere del Senato accademico integrato del 22 gennaio 2009 e 2 aprile 2009, risulta modificato come segue:

Art. 29

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno la cui posizione non sia riferibile ad alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. Hanno diritto di voto:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Ateneo, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;
b) il personale tecnico amministrativo e di biblioteca, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione cui è attribuito un voto ponderato rapportato al numero dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) nella misura massima di ⅓ di esso;
c) una rappresentanza degli studenti formata dai membri del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà e ai Consigli di corso di laurea, cui è attribuito un voto ponderato rapportato al numero dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) nella misura massima di ¼ di esso.
3. Nell'anno di scadenza del mandato rettorile, il Senato Accademico indice le elezioni, che si svolgono nei primi quindici giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a quarantacinque giorni precedenti la data fissata per le votazioni.
Il Senato Accademico contestualmente fissa il giorno e l'ora in cui hanno luogo le operazioni di voto e convoca l'assemblea per la presentazione ufficiale dei programmi dei candidati che deve tenersi almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Nel decreto di indizione è altresì indicata la data dell'eventuale ballottaggio da tenersi entro quindici giorni dalla precedente votazione.
In caso di anticipata cessazione del Rettore dall'Ufficio, le elezioni sono indette dal Senato Accademico almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le votazioni, le quali devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.
4. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto calcolata tenendo conto delle diverse ponderazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti espressi ai sensi del presente articolo.
Ciascuna votazione è valida se partecipa complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al voto.
5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, sia stato proclamato eletto dalla Commissione elettorale centrale è effettuata dal Ministro competente.
Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

ART. 30 – ABROGATO

ART. 31 – ABROGATO

Art. 32

1. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici e per non più di due mandati consecutivi.
2. Nel caso di anticipata cessazione, il Rettore successivo entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e continua a ricoprire l'ufficio sino alla fine dell'ultimo anno accademico del quadriennio per il quale è stato eletto.
3. Il professore eletto Rettore, qualora venga collocato a riposo per limiti di età, cessa dalla carica con effetto dalla data stessa, salvo che tale collocamento a riposo avvenga nel corso dell'ultimo anno del mandato.

Art. 78

1. Le verifiche delle attività sono eseguite da uno o più Nuclei di valutazione.
2. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, indicano criteri e finalità delle valutazioni.
3. In attuazione dei criteri indicati, i Regolamenti determinano i modi di costituzione dei Nuclei di valutazione e di esecuzioni delle verifiche.
4. I risultati delle valutazioni sono pubblicati all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo ed utilizzati secondo la legislazione vigente.

Art. 94

1. Il Regolamento di Facoltà ed i Regolamenti delle strutture didattiche che vi afferiscono sono approvati dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti sulle materie di cui all'art. 70 comma 1°. Essi sono emanati con decreto dal Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
2. Nei Regolamenti sono definiti le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento.
3. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Art. 117

1. Il Regolamento del dipartimento è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
2. Nel Regolamento sono definite le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento, nonché le procedure per la eventuale attivazione di articolazione interna.
3. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Art. 129

1. Il Rettore, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti possono proporre modifiche di Statuto inerenti il personale docente e la ricerca, nonché l'ordinamento e le strutture didattiche e di ricerca ed il loro funzionamento, fatta salva comunque l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale.
2. Le modifiche di Statuto di cui al comma precedente sono approvate a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e sono emanate con decreto del Rettore.
3. Il Rettore, il Direttore amministrativo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di facoltà, i Consigli di dipartimento, il Consiglio degli studenti, un decimo del personale docente o un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca possono proporre le modifiche di Statuto cui abbiano interesse.
4. Le modifiche di cui al precedente comma sono approvate a maggioranza assoluta dal Senato Accademico integrato, per l'occasione, dal prof. di II fascia più anziano di ruolo e dal ricercatore più anziano in ruolo fra quelli eletti nel Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del consiglio degli studenti e dal rappresentante più anziano di ruolo nel Consiglio di Amministrazione del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca e sono emanate con decreto del Rettore.
5. Tutte le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo del relativo decreto rettorale.
6. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 130

1. Tutti gli organi previsti dallo Statuto disciplinano il loro funzionamento mediante il proprio regolamento.
2. Ove non diversamente disposto, ogni regolamento è deliberato dall'organo cui si riferisce a maggioranza assoluta degli aventi diritto; è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle questioni di sua competenza; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. I regolamenti previsti nello Statuto debbono essere deliberati, ovvero vi si debbono conformare se già vigenti, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 131

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione a quanto stabilito nello Statuto, sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Le norme relative allo svolgimento delle elezioni degli organi elettivi sono contenute nel regolamento elettorale.
3. Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti sono contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti interni delle strutture stesse.
4. I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità .
5. Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel Regolamento degli studenti.
6. Tutti i Regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.

Art. 132

1. Il Regolamento generale di Ateneo, su parere obbligatorio dei Consigli di Facoltà, di Dipartimento e di istituto, nonché del Consiglio degli Studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, è deliberato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio, per quanto riguarda materie che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e finanziarie dell'Ateneo anche vincolanti, del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione.
4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 133

1. Il Regolamento elettorale, su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, nonché del Consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, è deliberato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
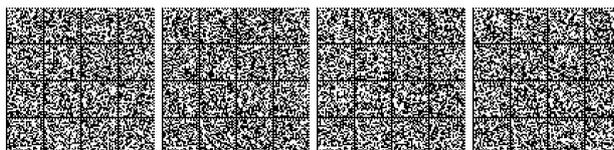
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di formazione.
4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 134

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è approvato in base alle disposizioni vigenti.
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta alle strutture interessate.
4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 135

1. Le norme relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate dai loro Regolamenti interni.
2. Tali Regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo, e sono approvati dal Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle materie di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.
4. In assenza di rilievi i Regolamenti sono immediatamente emanati dal Rettore.
5. Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti al Consiglio proponente, indicando le norme che ritiene illegittime ovvero quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non confermarsi ai soli rilievi di merito con deliberazioni adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
6. I Regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.

Art. 136

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Senato Accademico, dei Consigli di Facoltà, di dipartimento e di Istituto; è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a ciascuno degli organi collegiali che interviene nel procedimento di formazione.
4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 137

1. Il Regolamento degli studenti, su parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli delle strutture didattiche, nonché del Consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, è deliberato dal Senato Accademico; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito web di Ateneo.
3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a ciascuno degli organi collegiali che interviene nel procedimento di formazione.
4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

ART. 143

1. Le modifiche introdotte con deliberazione del Senato Accademico Integrato del 22 gennaio 2009, agli artt. 29, 30, 31 e 32 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 128 dell'11 ottobre 1996 e s.m.i, si applicano a partire dalle elezioni rettorali, successive a quella in calendario nel 2009.
2. Le restanti modifiche allo Statuto di Ateneo introdotte con la medesima delibera si applicano dal 1° gennaio 2010.

.-.-.-.

Le modifiche suddette entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università del relativo Decreto Rettorale.

Teramo, 28 maggio 2009

Il rettore: MATTIOLI

09A06754
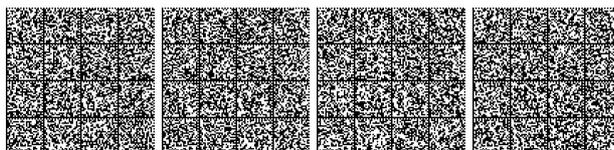
AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli artt. 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture dì vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vsta la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 3138 dell'8 maggio 2009 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 8 maggio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 22/09 (prot. 361) dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia nella giornata dell'8 maggio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 maggio 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A06769

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate,

Accerta

l'interruzione parziale del servizio di accettazione atti di pubblicità immobiliare e del servizio ispezioni ipotecarie dell'Ufficio provinciale del Territorio di Lucca per il giorno 8 maggio 2009 dalle ore 11,30 fino al mattino del giorno 11 e per il giorno 12 maggio 2009 dalle ore 11,30 alle 15.

Motivazioni:

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di due distinti guasti al sistema informatico, i servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca sono stati parzialmente erogati nelle giornate dell'8 e 12 maggio 2009. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del Territorio di Lucca prot. n. 2781 e 2782 in data 14 maggio 2009, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura dell'Ufficio; i suddetti malfunzionamenti possono essere considerati come eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 262 del 27 maggio 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 29 maggio 2009

Il direttore regionale: BERLFIORE

09A06770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 21 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Alejandra Maria Gabriela Bologna Zubikarai, console generale degli Stati Uniti Messicani in Milano.

09A06695

Soppressione del Vice Consolato onorario ed istituzione di un Consolato onorario in Lourdes (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Lourdes è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Lourdes un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Tolosa, con la seguente circoscrizione territoriale: il Dipartimento dell'Hautes-Pyrénées.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A06696

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «al Merito della Redenzione Sociale»

Con provvedimento del 17 agosto 2007 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha conferito il diploma di 3° grado «al Merito della Redenzione Sociale» al sig. Di Campli San Vito Annunziato, con consegna di medaglia di bronzo di cui Egli avrà facoltà di fregiarsi.

Con provvedimento del 17 agosto 2007 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, conferisce il diploma di 3° grado «al Merito della Redenzione Sociale» al dott. Pettinelli Franco, con consegna di medaglia di bronzo di cui Egli avrà facoltà di fregiarsi.

Con provvedimento del 17 agosto 2007 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha conferito il diploma di 3° grado «al Merito della Redenzione Sociale» alla sig.ra Isabella Pini, con consegna di medaglia di bronzo di cui Ella avrà facoltà di fregiarsi.

Con provvedimento del 4 maggio 2009 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha conferito il diploma di 3° grado «al Merito della Redenzione Sociale» al sig. Ventura Franco, con consegna di medaglia di bronzo di cui avrà facoltà di fregiarsi.

09A06697

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Geolab S.r.l.», in Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 maggio 2009, l'organismo «Geolab S.r.l.», con sede in Carini (Palermo), c.a.p. 90044, via De Spuches s.n., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - ultime novità».

09A06819

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Manuali di corretta prassi operativa e HACCP elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si elencano i manuali di corretta prassi igienica e HACCP sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) manuale per la fabbricazione dei prodotti di gelateria redatto da: AIDI (Associazione Industrie Dolciarie), via Rhodesia, 2 - 00144 Roma;

2) manuale per la produzione ed il confezionamento del caffè torrefatto e per il confezionamento di caffè solubile redatto da: AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano.

09A06725

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione del tratto autostradale Asti-Cuneo lotti 5 e 6, presentato dalla Società Autostrada Asti Cuneo, in Roma.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0012015 del 19 maggio 2009 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto relativo alla realizzazione del tratto autostradale Asti - Cuneo lotti 5 e 6, presentato dalla Società Autostrada Asti Cuneo con sede in via XX Settembre - 00187 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata
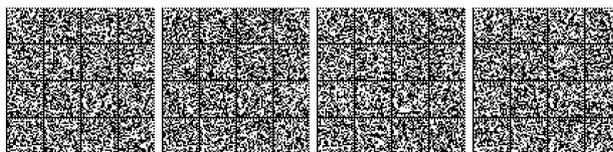
dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A06703

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Valpony Express S.c.», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1324, in data 15 maggio 2009, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Valle d'Aosta Pony Express soc. coop.» in breve «Valpony Express S.c.» in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Saint Martin de Corléans n. 72, costituita con atto a rogito del notaio Carlo Alberto Marcoz, in data 25 ottobre 2002, partita I.V.A. e codice fiscale 01044820072, ed ha nominato il dott. Alex Tessiore di Torino in qualità di commissario liquidatore.

09A06460

Scioglimento della società «Edilidea società cooperativa», in Issogne e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1461, in data 29 maggio 2009, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società «Edilidea società cooperativa», con sede legale in Issogne, località Piazza n. 19, costituita con atto a rogito del notaio Stefano Bertani, in data 24 marzo 2005, partita IVA e codice fiscale 01079530075, ed ha nominato il dott. Massimo Terranova di Charvensod in qualità di commissario liquidatore.

09A06817

Liquidazione coatta amministrativa della società «Erreti società cooperativa», in Saint Marcel e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1460, in data 29 maggio 2009, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Erreti società cooperativa», con sede legale in Saint Marcel, località Lillaz n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Emile Chanoux, in data 25 luglio 1986, partita IVA e codice fiscale 00483540076, ed ha nominato il dott. Calogero Terranova di Charvensod in qualità di commissario liquidatore.

09A06818

Liquidazione coatta amministrativa della società «Erreti 2 p.s.c.r.l.», in Saint Marcel e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1327, in data 15 maggio 2009, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Erreti 2 piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Erreti 2 p.s.c.r.l.» in liquidazione, con sede legale in Saint Marcel, Loc. Lillaz n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle, in data 27 gennaio 1999, partita I.V.A. e codice fiscale 00662390079, ed ha nominato il dott. Massimo Terranova di Charvensod in qualità di commissario liquidatore.

09A06826

Scioglimento della società «Etno-Ziro società cooperativa sociale», in Verrayes e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1328, in data 15 maggio 2009, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società «Etno-Ziro società cooperativa sociale», con sede legale in Verrayes, loc. Champagne n. 5, costituita con atto a rogito del notaio Guido Marcoz, in data 27 ottobre 2000, partita I.V.A. e codice fiscale 01017730076, ed ha nominato il dott. Alex Davide Maria Tessiome di Torino in qualità di commissario liquidatore.

09A06827

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Capurso

La giunta della regione Puglia con atto n. 890 del 26 maggio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Capurso (Bari) abottata con deliberazione di C.C. n. 37 del 28 luglio 2008.

09A06800

Variante al piano regolatore generale del comune di Putignano

La giunta della regione Puglia con atto n. 891 del 26 maggio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Putignano (Bari) adottato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 luglio 2008.

09A06801

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Bottega Orafa di Mastronardi Rosa», con sede in Agnone (Isernia), già assegnataria del marchio 17 IS, ha smarrito, in data e luogo imprecisati, un punzone incavo 9 mm di 1ª grandezza del marchio di identificazione recante l'impronta «17 IS», come da denuncia ai Carabinieri di Isernia in data 28 aprile 2009.

09A06702
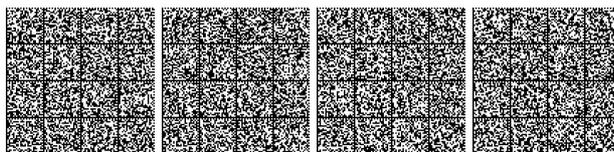
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento UPC n. 268 del 21 aprile 2009 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Proroga smaltimento scorte del medicinale "Nuvaring"». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 52, dove è scritto: «specialità medicinale: *NUVARING*», leggasi: «specialità medicinale: *FLUDARA*».

09A06848

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-138) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100090617

€ 1,00